

3 2 7 9 7 / 1 3



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Saverio Felice Mannino - Presidente -
Claudia Squassoni
Aldo Fiale
Guicla Mulliri
Luigi Marini - Relatore -

Sent. n. sez. *185*
UP - 18/3/2013
R.G.N. **32046/2012**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- **Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze**
- Legale rappresentante **RESPONSABILE CIVILE e CIVILMENTE OBBLIGATO: "CONSORZIO CAVET"**, con sede legale in Pianoro, Via Ponte della Boaria, 2
- Imputati: **RUBEGNI, SILVA, GUAGNOZZI, ZAMBON, CASTELLANI, MARCHESIELLI, MICCOLI, FRULLONI, PISCITELLI, LONGO, CARDU, MIGLIARDI, ABBONANZA, CARTA, ROSINA, MIOLAM GERI, TRIPPI, MADOTTO, CECE;**

nel procedimento nei confronti di

imputati ricorrenti

1. **RUBEGNI Alberto**, nato a Pisa il 15/3/1951
2. **SILVA Carlo**, nato a Cles il 28/8/1946
3. **GUAGNOZZI Giovanni**, nato ad Avezzano il 22/6/1953
4. **ZAMBON FRANCO**, nato a Budoia il 02/07/1948
5. **CASTELLANI FRANCO**, nato a Pontremoli il 26/05/1946
6. **MARCHESIELLI PIETRO PAOLO**, nato a Kariba il 01/10/1947
7. **MICCOLI ROBERTO**, nato a Ravenna il 02/07/1948

8. **FRULLONI GIULIO**, nato a San Giorgio il 28/02/1944
9. **PISCITELLI VALERIO**, nato a Napoli il 05/12/1952
10. **LONGO MICHELE**, nato a Bari il 26/10/1963
11. **CARDU UMBERTO**, nato a Sassari il 26/11/1971
12. **MIGLIARDI CARLO**, nato a Terni il 15/12/1947
13. **ABBONDANZA MARCO**, nato a Bologna il 04/01/1943
14. **CARTA BRUNO**, nato a Macomer il 24/03/1936
15. **ROSINA BRUNO**, nato a Casale sul Sile il 22/02/1949
16. **MIOLA ANTONIO** nato a Agordo il 03/08/1948
17. **CECE MASSIMO**, nato a Roma il 16/02/1943
18. **MADOTTO SERGIO**, nato a Resia il 05/07/1952

Imputati non ricorrenti:

19. **BALEST CRISTIANO**, nato a Beirut Libano il 14/11/1963
20. **SOCCOL GIOVANNI**, nato a Taibon il 16/12/1942
21. **POLIDORI GIOVANNI**, nato Città di Castello il 01/01/1942
22. **GERI PAOLO**, nato a Firenze il 29/06/1952
23. **TRIPPI ALDO**, nato a Arezzo il 21/06/1951
24. **OTTAVIANI LANCIOTTO**, nato a Barberino di Mugello il 04/03/1946
25. **MEUCCI FRANCESCO**, nato a San Giovanni Valdarno il 12/03/1942
26. **NOFERI MARCO**, nato a San Giovanni Valdarno il 27/11/1952
27. **GIORA ALDO PAOLO**, nato a Padova il 30/07/1943
28. **SEMERARO PAOLO (ORIANO)**, nato a Roma il 16/02/1953
29. **GATTI GABRIELE**, nato a Mesola il 27/08/1951
30. **RESIA SALVATORE**, nato a Santa Maria del Cedro il 21/04/1962
31. **SASSETTI ALESSANDRO**, nato a Castelfranco di Sotto il 12/10/1963
32. **PADELLI ARANCI SIMONE**, nato a Monte San Savino il 26/12/1952

avverso la sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza emessa il 3/3/2009 dal Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, ha disposto:

"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, del 3/3/2009, in composizione monocratica, appellata dal P.M.

nei confronti di:

- omissis -

1. *Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal P.M.;*
2. *Assolve **Rubegni Alberto** da tutti i reati ascrittigli commessi dal 28/9/2001 in poi, nella sua qualità di presidente del consorzio CAVET, e **Gatto Giuseppe** da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti;*
3. *Assolve **Rubegni, Silva, Guagnozzi, Piscitelli, Zambon, Castellani, Marchesielli, Frulloni, Miccoli, Trippi, Longo, Geri Paolo, Giora Aldo Paolo, Ottaviani, Meucci, Noferi, Resia, Polidori Giovanni, Semeraro Paolo, Gatti Gabriele, Migliardi Carlo, Cardu Umberto, Balest Cristiano, Socol Giovanni, Sassetti Alessandro e Padelli Aranci Simone** dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 77 bis, 74, E, E bis, UU, ZZ, 14 A, SS e V, perche i fatti non sussistono;*
4. *Assolve **Rubegni, Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani, Piscitelli, Cardu, Ottaviani**, il primo per non aver commesso il fatto e tutti gli altri perche il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al capo 1 A, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 349, 1 comma, c.p., cosi derubricata l'originaria imputazione e con la stessa formula il Rubegni e perche il fatto non sussiste tutti gli altri imputati teste detti dai reati di cui ai capi 2 A e 3 A;*
5. *Dichiara non doversi procedere — ad eccezione che di **Poll Alfiero e Cirigliano Alcide** — nel confronti del **Rubegni**, per i reati commessi quale consigliere delegato del Consorzio CAVET a partire dal 12.1.1998 fino al 28.9.2001, e di tutti gli altri imputati appellanti, in ordine ai seguenti reati come loro rispettivamente ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado: capi 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 10 bis, 12 bis, 14 bis, 15 bis, 16 bis, 17 bis, 18 bis, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 73, 75 bis, 78, 81, 95 bis, M, HH, RR, TT, VV;*
6. *Assolve **Rubegni Alberto** dai reati di cui ai capi 95 e QQ e **Aldovrandi Stefano** dal reato di cui al capo QQ per non aver commesso i fatti e assolve gli imputati **Silva Carlo, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Longo Michele, Castellani Franco, Frulloni Giulio, Marchesielli Pietro Paolo, Miccoli Roberto, Polidori Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Giora Aldo Paolo, Semeraro Paolo e Gatti Gabriele** da questi reati, come loro rispettivamente ascritti, perche il fatto non costituisce reato;*
7. *Dichiara non doversi procedere nei confronti di **Gatti Gabriele** in ordine al reato*

- di cui al capo RR bis, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
8. *Dichiara non doversi procedere nei confronti di **Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Piscitelli Valerio, Zambon Franco e Castellani Franco** in ordine al reato di cui al capo 8 A, per essere lo stesso estinto per prescrizione e nei confronti di **Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani**, in ordine al reato di cui al capo 38 A — in esso assorbito quello di cui al capo 40 A — per essere lo stesso estinto per prescrizione e dal reato di cui al capo 39 A perche il fatto non costituisce reato;*
 9. *Assolve **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Abbondanza Marco, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Zambon Franco, Castellani Franco, Miola Antonio, Longo Michele, Cece Massimo, Frulloni Giulio, Marchesielli Pietro Paolo, Monti Climaco, Ottaviani Lanciotto, Meucci Francesco, Noferi Marco, Balest Cristiano, Socol Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Madotto Sergio, Polidori Giovanni e Ventrudo Antonio** dal reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato;*
 10. *In accoglimento dell'appello da loro proposto assolve **Poll e Cirigliano** dai capi A, B, C, D, E, E bis, F, G, HH, H, 4 bis, 42, 59 per non aver commesso il fatto;*
 11. *Assolve **Rubegni, Silva, Piscitelli, Guagnozzi** dai reati di cui ai capi A 16 e A 17 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere riguardo a tutti i restanti reati di cui al capo A, per essere gli stessi estinti per prescrizione nei confronti di **Silva, Piscitelli, Guagnozzi, Rubegni** — limitatamente ai fatti contestati come commessi fino al 28/09/2001 -; e per il capo A 1 anche nei confronti di **Castellani, Trippi e Zambon**, per i capi A 2, A 3, A 4, A 9 anche nei confronti di **Zambon**; per i capi A 5, A 6, A 7, A 8, A 15, A 21, A 22, A 23 anche nei confronti di **Longo**; per il capo A 10 anche nei confronti di **Marchesielli ed Ottaviani**; per il capo A 15 anche nei confronti di **Ottaviani**; per i capi A 16, A 17, A 21, A 22 anche per **Ottaviani, Meucci e Noferi**; dichiara responsabili, ai soli effetti civili, in ordine ai sottoelencati reati: **Madotto e Ventrudo** per il reato di cui al capo A 1; **Ventrudo** anche in ordine al capo A 2; **Cardu** in ordine al reato di cui ai capi A 10 e A 11; **Miola** in ordine al capo A 15; condanna **tutti gli imputati** di cui a questo capo ed il responsabile civile " **CONSORZIO CAVET**", in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili: Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Borgo S.Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia, Comune di S. Piero a Sieve, Comunità Montana del Mugello, Associazione Italia Nostra, Associazione IDRA, Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, Legambiente Toscana onlus, da liquidarsi in separata sede, quanto a Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comunità Montana del*

Mugello, Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia e Comune di S. Piero a Sieve, e che invece si liquidano in via definitiva in questa sede in euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna delle restanti parti civili; condanna, altresì, gli imputati ed il responsabile civile "CONSORZIO CAVET", in solido fra loro, al rimborso delle spese a favore delle parti civili sopra menzionate che si liquidano, per questa fase del giudizio, in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, e per quelle congiuntamente difese dall'Avv. Rosario Bevacqua in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00), oltre rimborso forfettario, IVA e Cap, come per legge, stornando a favore dell'Erario quelle liquidate all'Associazione IDRA e al World Wide Fund of Nature, in quanto ammesse al patrocinio a carico dello Stato; condanna, altresì, gli imputati ed il responsabile civile "CONSORZIO CAVET", in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia e Comune di S. Piero a Sieve in primo grado che si liquidano in euro 27.000,00 (ventisettemila/00) complessive a favore dell'Avv. Rosario Bevacqua; condanna, inoltre, gli imputati ed il responsabile civile "CONSORZIO CAVET", in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti civili in questa fase del giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), per quelle difese dall'Avv. Cianferoni; in euro 2.000,00 (duemila/00), per la parte civile Comune di Soriano nel Cimino; in euro 2.000,00 (duemila/00) per la Provincia di Terni; in euro 3.000,00 (tremila/00) per le parti civili difese dall'Avv. Nofri; in euro 4.000,00 (quattromila/00) per le parti civili difese dall'Avv. Massimiliano Annetta; in euro 4.000,00 (quattromila/00) per quelle difese dall'Avv. Marco Rossi e non appellanti, oltre, per tutte, rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge;

12. Condanna **Gatti Gabriele** al risarcimento dei danni derivanti dal fatto reato di cui al capo RR bis a favore delle costituite parti civili Comune di Codigoro e Provincia di Ferrara, da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna di esse in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge;
13. Revoca le **statuizioni civili e le provvisionali** disposte con la sentenza impugnata;
14. Revoca le **pene accessorie** delle interdizioni dai pubblici uffici, dall'esercizio della professione, dall'esercizio degli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese e dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché la condanna al **ripristino** dello stato dell'ambiente;

15. *Condanna le parti civili appellanti Aulisi Luca, Colatorti Vito Giuseppe, Nardoni Rosanna, Pinzani Daniela, Viviani Carlo, Achille Bolli, Zagni Giovanna, Santi Silvano, Bini Marchina, Barzi Eugenio, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio;*

16. *Conferma nel resto."*

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico Delehay, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal consorzio Cavet e dagli imputati Rubegni, Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani, Marcheselli, Miccoli, Frulloni, Piscitelli, Longo, Cardu, Migliardi, Abbondanza, Carta, Rosina e Miola, chiede l'annullamento senza rinvio in relazione al ricorso di Cece Massimo con sospensione delle statuizioni civili; chiede il rigetto dei ricorsi Madotto Sergio, Geri Paolo e Trippi Aldo; chiede, infine, l'annullamento con rinvio per tutti i capi così come dettagliatamente indicati nel ricorso del P.G.;

uditi per le parti civili:

- l'avvocato Natale Fusaro del Foro di Roma quale sostituto processuale dell'avvocato Luca Cianferoni del Foro di Firenze per:

Equizi Pasquale,

Pasquarello Andrea,

Botti Susanna,

Calamai Massimo,

Sciascia Grazia,

Chemeri Stefano,

Carcasci Adele;

chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. depositando conclusioni e nota spese;

- l'avvocato Natale Fusaro, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato Stefani Eraldo del Foro di Firenze per WWF ONG ONLUS, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati; deposita conclusioni e nota spese;

- l'avvocato Francesco Bevacqua del Foro di Firenze, per la regione Toscana, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e la reiezione dei ricorsi degli imputati, depositando conclusioni e nota spese;

- l'avvocato Francesco Bevacqua del foro di Firenze, quale sostituto processuale dell'avvocato Lina Cordona del Foro di Firenze, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e chiede di respingere i ricorsi degli imputati e del responsabile civile; deposita conclusioni e nota spese, previo deposito della nomina dell'avvocato

Lina Cardona, dell'Avvocatura provinciale di Firenze, quale procuratore speciale per la provincia di Firenze;

- l'avvocato Francesco Bevacqua del Foro di Firenze, anche quale sostituto processuale dell'avvocato Riccardo Venturi di Ferrara per il comune di Codigoro e la provincia di Ferrara. Chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, depositando conclusioni e nota spese;

- l'avvocato Rosario Bevacqua del Foro di Firenze per il comune di Scarperia, il comune di Vaglia, il comune di San Pietro a Sieve, il comune di Firenzuola, il comune di Montana del Mugello, il comune di Borgo San Lorenzo, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e la reiezione dei ricorsi degli imputati ricorrenti; deposita conclusioni e nota spese;

- per l'Avvocatura dello Stato, l'avvocato Mauro Gramaglia per in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e si riporta alla memoria depositata;

- l'avvocato Rossi Marco del Foro di Firenze per LEGAMBIENTE TOSCANA ONLUS, Santi Silvano, Barzi Eugenio, Lazzerini Franco, Monducci Pierangelo, Scarpelli Rita, Milanese Quinzio, Profilato Elena, Bini Marchina, Sanvitale Simonetta, Fedeli Alfredo, Vettori stefano, Vettori Vittorio, Parpagnoli Daniele, Damaschini Vanni, Nardini Silvano, Nardini Beatrice, Pratesi Giuseppe, Matteucci Giacomo, Titignano Agricola s.p.a. , Zagni Giovanna, Giuliano Vegni , Parpagnoli Elisa, Parpagnoli Maria, Maestrini Mirella, Pacini Loretta, Pacini Laura, Damaschini Carlo, Damaschina Sauro, Villani Marisa, Milanese Mariangela, Milanese Francesco, Milanese Antonio, Zambri Paola; chiede il rigetto dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile e l'accoglimento del ricorso del P.G.; deposita conclusioni e nota spese;

udito per il responsabile civile, Consorzio Cavet, l'avvocato Giuseppe Giuffrè del Foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi e il rigetto del ricorso del P.G.;

uditi per gli imputati:

l'avvocato Tullio Padovani del Foro di Pisa per il Consorzio Cavet e per gli imputati indicati nel medesimo ricorso, chiede l'accoglimento del ricorso stesso ribadendo che in ogni caso è maturata la prescrizione per tutti i reati contestati;

- l'avvocato Eliberto Rosso del Foro di Firenze per Zambon Franco, Frulloni Giulio, Longo Michele e Migliardi Carlo, si richiama all'atto di ricorso e ribadisce le richieste di esclusione delle parti civili;

- l'avvocato Annarosa Francini del Foro di Pisa per Guagnozzi Giovanni, Cardu Umberto e Carta Bruno si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento e chiedendo il rigetto del ricorso del P.G.;
- l'avvocato Mario Gebbia del Foro di Torino per Trippi Aldo chiede l'accoglimento del ricorso e il rigetto di quello del P.G.;
- l'avvocato Gilberto Giusti del Foro di Firenze per Geri Paolo e Madotto Sergio che chiede l'accoglimento dei ricorsi e il rigetto di quello del P.G.;
- l'avvocato Giovanni Lageard del Foro di Torino per Geri Paolo e Trippi Aldo chiede l'accoglimento del ricorso e il rigetto di quello del P.G.;
- l'avvocato Gemma Bearzotti del Foro di Firenze, quale sostituto processuale dell'avvocato Gaetano Forte del Foro di Ferrara, per Gatti Gabriele chiede il rigetto del ricorso del P.G.;
- l'avvocato Gemma Bearzotti del Foro di Firenze per Cece Massimo chiede assoluzione con formula piena e si riporta ai motivi di ricorso;
- l'avvocato Massimo Boni del Foro di Viterbo deposita nomina quale difensore di fiducia dell'imputato Semeraro Paolo; chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.;
- l'avvocato Antonio Giunta del Foro di Arezzo per Ottaviani Lanciotto, Meucci Francesco e Noferi Marco chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.;
- l'avvocato Giuseppe Zanalda del Foro di Torino per Marchesielli Pietro Paolo e Longo Michele chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi a sostegno;
- l'avvocato Antonio D'Avirro del Foro di Firenze per Silva Carlo Abbondanza Marco e Rosina Bruno chiede l'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi a sostegno;
- l'avvocato D'Avirro, quale sostituto processuale dell'avvocato Filippo Dinacci del Foro di Roma per Balest Cristiano e Soccol Giovanni chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.;
- l'avvocato Filippo Sgubbi del Foro di Bologna per Miccoli Roberto chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. e chiede l'accoglimento dei ricorsi degli imputati riportandosi ai motivi a sostegno;
- l'avvocato Stefano Del Corso del Foro di Pisa per Castellani Franco e Miola Antonio chiede l'accoglimento del ricorso e il rigetto o l'inammissibilità di quello del P.G.;

- l'avvocato Alfonso Stile del Foro di Napoli per Rubegni Alberto chiede volersi dichiarare inammissibile o rigettarsi il ricorso del P.G. e si riporta ai motivi di ricorso presentati e alle memorie depositate;
- l'avvocato Paolo Dell'Anno del Foro di Roma per Piscitelli Valerio chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi e chiede l'inammissibilità o il rigetto di quello del P.G.

Il dibattimento, aperto all'udienza del 18/2/2013 è stato rinviato per la conclusione della discussione alla successiva udienza del 18/3/2013 e in tale data è stata pronunciata la presente sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata ha giudicato su un vasto arco di contestazioni mosse agli imputati in esito a numerosi procedimenti che sono stati riuniti o in corso di indagine o in sede giudiziale fino a dare luogo alle imputazioni che saranno di seguito sintetizzate.

L'elemento unificante la complessa vicenda processuale è rappresentato dalla progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati a realizzare una linea ferroviaria di alta velocità nel tratto Firenze-Bologna, linea comportante lo scavo e la sistemazione di lunghi tratti di galleria e un significativo impatto sull'ambiente tanto con riferimento alle operazioni miranti alla operatività della linea ferroviaria quanto con riferimento alla gestione dei cantieri, alla movimentazione di ingenti quantità di materiali e alla gestione e sistemazione degli stessi.

2. Le contestazioni mosse agli imputati riguardano i responsabili del consorzio d'impresе Cavet, i gestori delle cave e dei siti di deposito dei materiali di risulta, gli intermediari, i trasportatori, i responsabili dei cantieri.

La comprensione dell'oggetto dei ricorsi impone una pur sintetica esposizione delle contestazioni e del contenuto delle decisioni di primo e secondo grado, prescindendo al momento dalla individuazione delle singole posizioni processuali e delle richieste delle numerose parti civili costituite.

LE IMPUTAZIONI nel proc. 10221/99 (vedere anche capi 89 ss.)

(1) REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DI DISCARICHE

- **GESTIONE ILLEGALE DELLE DISCARICHE** (art.51, commi 3 e 4 d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, commi 3 e 4, in relazione all'art.186, lett. a, d del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152):

capi 1, 1-bis, (discarica Il Balzo), capo 1 fino al 23/6/2001, capo 1-bis con conferimenti fino al mese di febbraio 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni;

capi 2, 2-bis (discarica Rio Cucco), capo 2 fino al 23/6/2001, capo 2-bis con conferimenti fino al mese di aprile 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni;

capi 3, 3-bis (discarica La Capannina), capo 3 fino al 23/6/2001, capo 3-bis con conferimenti fino all'anno 2006 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni;

capi 4, 4-bis (discarica Marzano), capo 4 fino al 23/6/2001, capo 1-bis con conferimenti fino al mese di maggio 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni;

capi 5, 5-bis (discarica L'Autodromo), capo 5 fino al 23/6/2001, capo 5-bis con conferimenti fino all'anno 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

capi 6, 6-bis (discarica Il Casone), capo 6 fino al 23/6/2001, capo 6-bis con conferimenti fino al marzo 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

1.2 - UTILIZZO DI AREE ALTRUI COME DISCARICHE NON AUTORIZZATE (artt.51, co.3 anche in relazione art.6, lett.d del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, comma 3 in relazione all'art.186, lett.a, d, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152):

capi 7, 7-bis (area all'interno della cava Car 1), capo 7 fino al 23/6/2001, capo 7-bis, con conferimenti fino al 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

capi 8 (area all'interno della cava Cardotole A), fino al 23/6/2001;

capo 8-bis (area all'interno della cava Cardotole A) e della cava Cardotole B), con conferimenti fino a tutto il 2003 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

capo 9 (area all'interno della cava Cardotole B), fino al 23/6/2001

capi 10, 10-bis (area all'interno della cava Cardotole C), capo 10 fino al 23/6/2001 e 10-bis con conferimenti fino a tutto il 2003 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

capo 11 (area all'interno della cava Sasso di Castro), fino al 23/6/2001

capi 12, 12-bis (area all'interno della cava Plani di Santerno), capo 12 fino al 23/6/2001 e 12-bis con conferimenti fino a tutto il 2003 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

1.3 - ALTRE DISCARICHE ABUSIVE (artt.51, co.3 anche in relazione art.6, lett.d del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, comma 3 in relazione all'art.186, lett.a, d, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152)

A) Cave di Berti Sisto

Capi 13, 13-bis (area all'interno della cava Balzo di Capra), capo 13 fino al 23/6/2001 e 13-bis con conferimenti fino a tutto il 2000 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

Capi 14, 14-bis (area all'interno della cava Le Sanguinaie), capo 14 fino al 23/6/2001 e 14-bis con conferimenti fino al 2002 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

Capi 15, 15-bis (area all'interno dell'area di decantazione dell'Alberaccio), capo 15 fino al 23/6/2001 e 15-bis con conferimenti fino al 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

B) Discariche nel Prevam

Capi 16, 16-bis (area all'interno dell'area di recupero Prevam presso Car 1), capo 16 fino al 23/6/2001 e 16-bis con conferimenti fino al 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

C) Area di ripristino Dune autostradali e Cava ex Ginori

Capi 17, 17-bis (aree in Dune autostradali e Cava ex Ginori), capo 17 fino al 23/6/2001 e 17-bis con conferimenti fino ad aprile 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

D) Cava di Calce Paterno

Capi 18, 18-bis (area nella cava di Calce Paterno), capo 18 fino al 23/6/2001 e 18-bis con conferimenti fino al 1999 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

E) Greto del torrente Carza

Capi 19, 19-bis (scarichi sul greto del torrente Carza e nel bacino di sedimentazione del cantiere T5), capo 19 fino al 23/6/2001 e 19-bis con conferimenti fino al 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

F) Ripristini ambientali di cave esaurite

19-ter (area I Solami), con conferimenti fino al 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

19-quater (area Fontanese), con conferimenti fino al 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

19-quinquies (Colle Canda), con conferimenti fino al settembre 2004 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

(2) REATI CONNESSI ALLO SMALTIMENTO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI (art.51, comma 1, lett. a, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22)

2.1 - Smaltimento e trasporto di smarino

Capo 20 (smaltimento in relazione ai rifiuti speciali indicati nei capi 1-bis e 7-bis), fino al 23/6/2001

Capo 22 (trasporto di smarino), fino al 23/6/2001

2.2 - smaltimento e trasporto dei fanghi

Capo 21 (smaltimento dei fanghi), fino al 23/6/2001

Capo 23 (trasporto per recupero diverso), fino al 19/10/1999

Capo 24 (trasporto con veicoli non autorizzati), fino al 19/10/1999

Capo 25 (trasporto in assenza di documentazione), fino al 23/6/2001

Capi 26, 27 (trasporto in assenza di autorizzazione), fino al 23/6/2001

2.3 - recupero non autorizzato di fanghi o con modalità diverse

Capi 28, 29, 31, 32, commessi negli anni 1998 e 1999

2.4 - falsa dichiarazione ex art.483 cod. pen.

Capo 30 - commesso il 3/3/1998

2.5 - recupero con codici non corretti o senza autorizzazione

Capi 33, 34, 35, commessi fino al giugno 2001 (per Staggi, soc. Meta, contestato fino all'aprile 1999)

2.6 - recupero fanghi da lavaggio

Capi 36 e 37 - per i soli sigg. Sisto (in Piani di Santerno e Sasso di Castro), fino al 23/6/2001

Capo 37-bis: gestione illecita di rifiuti ex art.51, comma 1, lett.A, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (ora art.256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) -
Fino al marzo 2002 in Piani di Santerno; fino a maggio 2003 a Fonte alla Sella;
fino al gennaio 2004 in cava Montebeni; in epoca successiva in Fiorenzuola e fino al luglio 2006

Capo 38 (immissione in falda e spandimento - fino al 23/6/2001)

Capo 38-bis: gestione illecita di rifiuti ex art.51, comma 1, lett.A, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (ora art.256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) -
Accertato nel febbraio 2003 e con permanenza fino a tutto il 2003

(3) OMESSA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI BONIFICA (art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152)

Capi 39 (discarica Il Balzo), 40 (discarica Rio Cucco), 41 (discarica La Capannina), 42 (discarica Marzano), 43 (discarica L'Autodromo), 44 (discarica Il Casone), 45 (discarica Dune Autostradali), 46 (discarica Car 1), 47, 48 e 49 (discariche Cardetole A, B, C), 50 (discarica Sasso di castro), 51 (discarica Piani di Santerno), 52 (discariche Balzo alla Capra, Le Sanguinaie e vasche dell'Alberaccio), 53 (discarica Prevam), 54 (discarica Calce Paterno), 55 (fiume Carza e bacino di decantazione cantiere T5) -
reati commessi quantomeno dal 2001 a epoca attuale

capi 55-bis, 55-ter, 55-quater e 55-quinquies, in relazione alle discariche previste dai capi 19-ter, 19-quater e 19-quinquies

reati commessi quantomeno dal 2001 a epoca attuale

(4) **TRUFFA AI DANNI DELLA REGIONE** (Artt.640, commi 1 e 2, n.1, 61, n.7, cod. pen.)

Capi 56, 57, 58, 59, 60, 61, fino al 23/6/2001

(5) **DANNEGGIAMENTI ALLE ACQUE DI FALDA** (Art.635, n.3, in relazione all'art.625, n.7, cod. pen.)

Capo 62, fino al 23/6/2001, capo 63, fino a novembre 2001, capo 64, fino al 23/6/2001

(6) **STOCCAGGI PROVVISORI NON AUTORIZZATI** (art.51, comma 1, lett.a, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22)

Capo 65, fino al 19/10/1999, capi 66, 67, 68, 69 fino al 23/6/2001.

LE IMPUTAZIONI nel proc. 11074/2000

Capo 70, solo sig. Balest, (art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, gestione discarica abusiva), fino a luglio 1999

Capi 71 e 72 (art.51, comma 1, lett. a, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, recupero e trasporti illeciti), fino al giugno 2001

Capo 73 (art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 - gestione discarica abusiva, Fornace Focardi), conferimenti fino al giugno 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

Capo 74 (art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.257, prima e seconda ipotesi in relazione all'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 -omessa bonifica a seguito di gestione discarica abusiva, Fornace Focardi), con permanenza perdurante almeno fino al luglio 2006

Capo 75, solo sig.Cece, e 75-bis (art.51, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 - discarica laghetti Forestan), fino al giugno 2001 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

Capo 76 (art.51, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), fino a giugno 2001

Capo 77 (art.51-bis, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), fino a giugno 2001

Capo 77-bis (art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.257, prima e seconda ipotesi in relazione all'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 -omessa bonifica a seguito di gestione discarica abusiva, invaso Forestan), con permanenza perdurante almeno fino al luglio 2006

LE IMPUTAZIONI nel proc. 4871/2001

(area Sasso di Castro e Sella alla Fonte - tutela paesaggistica)

Capo 78 (artt.11, comma 3, lett.b, e 30 legge n.394 del 1991 e art.3 d.P.R. n.357 del 1997 - esercizio di cava), dal 3/4/2000 ad attualità

Capo 79 (artt.163, comma 1, d.lgs. n.490 del 1999 e 20, lett.c, della legge n.47 del 1985), dal luglio 1995 ad attualità

Capo 80 (art.734 cod. pen.), dal gennaio 1999 ad attualità

Capo 81 (art.51, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 - discarica in Fonte alla Sella), con conferimenti fino al 2003 e con permanenza fino allo scadere del termine di 10 anni

Capo 82 (art.51, comma 1, lett.a, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), fino al 24/10/2001

Capo 83 (art.51, comma 1, lett.a, d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), accertato il 24/10/2001 e fino all'attualità

Capo 84 (art.163, comma 1, in relazione all'art.146, comma 1, lett.c, del d.lgs. n.490 del 1999), fino a tutto il 2003

Capo 85 (art.734 cod. pen.), fino a tutto il 2003

Capo 86 (art.483 cod. Pen.) il 28/8/2001

Capo 87 (artt.11, comma 3, lett.b, e 30 legge n.394 del 1991 e art.3 d.P.R. n.357 del 1997 - esercizio di cava) - il 3/4/2000 con permanenza attuale

Capo 88 (art.734 cod. pen.), con attività criminosa in corso

NUOVE IMPUTAZIONI nel proc. 10221/99

Capo 89 (art.51, commi 3 e 4 22/1007, ora art.256, commi 3 e 4 d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - gestione irregolare della discarica Il Casone), con permanenza fino alla chiusura nel marzo 2004

Capo 90 art.51, commi 3 e 4 22/1007, ora art.256, commi 3 e 4 d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - gestione irregolare della discarica Il Balzo), con permanenza fino alla chiusura nel febbraio 2004

Capo 95 (art.53-bis d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, introdotto dalla legge n.73 del 2001, ora art.260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), a far data dal marzo 2001 con permanenza al luglio 2006 e violazione obblighi da sequestro del 23/6/2001

Capo 95-bis (art.51, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) dall'estate 2001, con permanenza al luglio 2006 ed elusione prescrizioni da sequestro del 23/6/2001

IMPUTAZIONI proc. 771/2002, riunito al 10221/99

(DISCARICA FANGHI in VITERBO)

CAP 91 e 92 (art.51, comma 1, lett.a), capo 93 (art.51, comma 3 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), fino al giugno 2001

Capo 93-bis (art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - omesse misure post cessazione della discarica), con permanenza attuale e termine decennale

Capo 94 (art.51-bis in relazione art.17, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 - omessa bonifica), con permanenza attuale al luglio 2006

IMPUTAZIONI proc. 4923/00

(riunito al 10221/99 in udienza preliminare)

Capo A (art.635 cod. pen. - Danni alla vita dei corsi d'acqua), con accertamento nelle date indicate nelle singole articolazioni, tutte contestate "dal 1996 e almeno sino a tutto il 2005"

- A.1 - fino a marzo 2001
 - A.2 - fino al 4/4/2001
 - A.3 - fino all'1/9/2000
 - A.4 - fino al 4/4/2001
 - A.5 - fino all'anno 2003
 - A.6 - fino all'anno 2003
 - A.7 - fino al 10/12/2002
 - A.8 - fino al 7/8/2002 (moria di pesci)
 - A.9 - fino al 15/3/2002
 - A.10 - contestazione fino a tutto il 2005
 - A.11 - fino al 7/2/2002
 - A.12 - contestazione fino a tutto il 2005
 - A.13 - contestazione fino a tutto il 2005
 - A.14 - accertato ancora nell'anno 2003 e con permanenza a tutto il 2005
 - A.15 - accertato ancora il 20/11/2001 e con condotta criminosa a tutto il 2005
 - A.16 - sino a tutto il 2005
 - A.17 - sino a tutto il 2005
 - A.18 - nessun dato temporale
 - A.19 - realizzazione discarica "La Capannina" che ha ricoperto l'alveo - fino a tutt'oggi
 - A.20 - realizzazione della discarica "Il Balzo" con parziale invasione dell'alveo - fino a tutto il 2005
 - A.21, A.22 - nessun dato temporale
 - A.23 - accertato fino al 23/1/2002 e con condotta fino a tutto il 2005
 - A.24 - accertato fino al 4/4/2001 e con condotta sino a tutto il 2005
- Capo B (art.635 cod. pen., per depauperamento, prosciugamento o essiccamento delle fonti idriche consistenti in fiumi, torrenti, fossi, sorgenti, pozzi, acquedotti) - commesso in date variabili tra il 1996 e l'estate 2003 e contestato "ancora sino a tutt'oggi, luglio 2006"**

Capo C (artt.163, 146, 139 e 151 del d.lgs. n.490 del 1999, ora punito dall'**art.181** del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), dall'inizio dei lavori con permanenza al luglio 2006

Capo D (art.734 cod. pen.), dall'inizio dei lavori con permanenza al luglio 2006

Capo E (art.58 del d.lgs. n.152 del 1999 e artt.17 e **51-bis** del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.257, prima e seconda ipotesi, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), dal 1999 e con omissione permanente al luglio 2006

Capo E-bis (omessa bonifica), artt.17, 51-bis d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.257, prima e seconda ipotesi, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), con permanenza a data attuale

Capo F (scarichi peggiorativi - artt.59 e 62 del d.lgs. n.152 del 1999), consumazione in atto

Capo G (scarico di sostanze tossiche - at.59, comma 3, del d.lgs. n.152 del 1999), commesso nelle date indicate nei singoli profili del capo A

Capo H (scarichi non autorizzati - at.59, commi 1 e 5, del d.lgs. n.152 del 1999), commesso nelle date indicate nei singoli profili del capo A

Procedimento riunito 22793/00

Capo I (art.93 e 96 del R.D. 523/1904), accertato il 20/11/2000

Capo L (art.93 e 96 del R.D. 523/1904), accertato il 10/1/2001, con lavori in corso alla data attuale

Procedimento riunito 4105/99

Capo L-bis (art.624, 625, n.5 e 7, cod. pen.), il 15/12/1998

ULTERIORI REATI NON CONTESTATI nel proc.10221/99

(proc.riuniti 6595/01, 19774/00, 21766/00, 3986/01, 5254/01 e 6595/01, oltre proc.riuniti 8046/98, 6047/02)

Capo M (art.51, commi 2 e 3 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, commi 2 e 3, in relazione all'art.186, lett.a e lett. d, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), con conferimenti al giugno 2001, con permanenza attuale di obblighi al luglio 2006 e obbligo decennale

Capo N (art.674 cod. pen.) fino a tutto il 2005

Capi O e P (art.650 cod. pen.), con permanenza a tutto il 2005

Capo Q (art.51, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), accertato il 27/5/1997

Capo R (art.51, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), commesso fino a tutto il 2005

Capo S (art.674 cod. pen.), fino a tutto il 2005

Capi T (art.51, commi 2 e 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), **U** (art.674 cod. pen.), **V** (art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22), **Z** (art.650 cod. pen.), tutti con permanenza al luglio 2006

ULTERIORI CONTESTAZIONI

VIOLAZIONI RELATIVE AI FANGHI (proc. 6454/2001 RG, 6266/ RG e altri riuniti)

Capi AA) art.51, comma II, in relazione all'art. 14 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma II, TU 152/2006), in atto a luglio 2006;

CC) art.51, comma II, in relazione all'art. 14 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma II, TU d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), accertato 2001 e in atto;

EE) art.51, comma II, in relazione all'art. 14 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma II, TU d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), accertato 2001;

VIOLAZIONI RELATIVE A DISCARICHE DI INERTI

Capi FF) art.51, comma III e IV, d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art. 256, comma III e IV, TU 152/2006), accertato nel 2000 e in atto;

GG) art.51, commi III e IV, d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma III e IV, in relazione all'art 186 lett. a) e d) del TU 152/2006), accertato nel 2000 e proseguito fino al marzo 2004;

HH) art.51, commi III e IV, d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art.256, comma III e IV, in relazione all'art.186, lett. a) e d), del TU 152/2006), accertato nelle date specificamente indicate per i singoli cantieri;

VIOLAZIONI RELATIVE ALLE POLVERI

PP) art.51, comma I, lett. A) d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art.256, comma I, del TU 152/2006), commesso a tutto il 2003;

PP-bis) art.51, comma I, lett. A), d.lgs. 22/97 in relazione all'art.33 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma I, del TU 152/2006), commesso a tutto il 2003;

VIOLAZIONI RELATIVE A TRAFFICO DI RIFIUTI CONCERNENTI I FANGHI

Capi QQ) art.51, comma I, lett. A) e b), 51, comma IV, 53-bis, d.lgs. 22/97, così come introdotto dalla legge 73/2001 (attualmente sanzionato dall'art 260 TU 152/2006), commesso nelle date riferite ai singoli cantieri;

RR) art.51, comma III e comma IV, art.51, comma V, in relazione all'art.6 d.lgs. 22/97 e al Decreto Interministeriale 1984 e al divieto di cui all'art. 9 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma III e IV, in relazione all'art. 186, lett. a) e d), del TU 152/2006), commesso fino a tutto il 2002;

SS) art.51-bis in relazione all'art.17, comma 2, d. lgs. 22/97 e successive modifiche e in relazione al DM 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati (attualmente sanzionato dall'art.257, prima e seconda ipotesi, in relazione all'art. 242 del TU 152/2006 e in relazione gli allegati del titolo V n. II e V del TU medesimo), con attualità al luglio 2006;

TT) art.51, comma III, art.51, comma V, in relazione al divieto di cui all'art. 9 d.lgs. 22/97 (attualmente sanzionato dall'art 256, comma I, TU 152/2006), fino a giugno 2002;

ZZ) art.51-bis in relazione all'art.17, comma 2, d.lgs. 22/97 e successive modifiche e in relazione al DM 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati (attualmente sanzionato dall'art.257, prima e seconda ipotesi, in relazione all'art. 242 del TU 152/2006 e in relazione gli allegati del titolo V n. II e V del TU medesimo) con permanenza al luglio 2006.

Il tutto come da contestazioni integrate in corso di dibattimento

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Come si è detto, la comprensione della complessa vicenda richiede una sintetica esposizione del contenuto della decisione del primo giudice; questa esigenza può essere soddisfatta mediante la riproposizione della sintesi operata dai giudici di appello, che ha costituito la base per l'esame dei motivi di impugnazione e per la successiva decisione che oggi è sottoposta al giudizio di questa Corte nei limiti del contenuto dei motivi di ricorso.

Il Tribunale ha dunque dichiarato:

Rubegni Albarto, Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco e Castellani Franco responsabili dei reati a loro ascritti ai capi Ibis), 2bis), 3bis), 4bis), 5bis), 6bis), 7bis), 8bis), 10 bis), 12 bis), 14 bis), 15 bis), 16 bis), 17 bis), 18 bis), 19 bis), 19 ter), 19 quater), 19 quinquies), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52) con esclusione del sito di Balzo alla Capra, 53), 54), 55), 55 bis), 55 ter), 55 quater), 55 quinquies), 73), 74), 75 bis), 77 bis), 78), 81), 95), 95 bis), E) E bis), M), V), HH), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ), 1 A), 2 A), 3 A), 8 A), 14 A), 38 A), 39 A), 40 A);

Marcheselli Pietro Paolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi Ibis), 2bis),

3bis), 4bis), 5bis), 6bis), 7bis), 8bis), 10 bis), 12 bis), 14 bis), 15 bis), 16 bis), 17 bis), 18 bis), 19 bis), 19 ter), 19 quater), 19 quinquies), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52) con esclusione del sito di Balzo alla Capra, 53), 54), 55), 55 bis), 55 ter), 55 quater), 55 quinquies), 73), 74), 75 bis), 77 bis), 78), 81), 95), 95 bis), E) E bis), M), V), HH), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ);

Gatto Giuseppe, Miccoli Roberto e Frulloni Giulio responsabili dei reati a loro ascritti ai capi 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52) con esclusione del sito di Balzo alla Capra, 53), 54), 55), 55 bis), 55 ter), 55 quater), 55 quinquies), 75 bis), 77 bis), 95), 95 bis), E) E bis), V), QQ), SS), UU), ZZ);

Piscitelli Valerio responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52) con esclusione del sito di Balzo alla Capra, 53), 54), 55), 55 bis), 55 ter), 55 quater), 55 quinquies), 75 bis), 77 bis), 95), 95 bis), E) E bis), V), QQ), SS), UU), ZZ), 1 A), 2 A), 3 A), 8 A), 14 A);

Longo Michele responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 53), 54), 55), 75 bis), 77 bis), 95), 95 bis), E) E bis), V), QQ), SS), UU), ZZ);

Cardu Umberto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1 A), 2 A), 3 A), 14A);

Migliardi Carlo responsabile del reato a lui ascritto al capo 14 A);

Balest Cristiano e Soccol Giovanni responsabili dei reati a loro ascritti ai capi 73), 74), E) E bis);

Polidori Giovanni responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 95), 95 bis), E) E bis), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ);

Geri Paolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 6bis), J 6 bis), 44), 46), 47), 48), 49), 53), 95), 95 bis), E) E bis), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ);

Trippi Aldo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi Ibis), 39), 40), 95), 95 bis), E) E bis), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ);

Ottaviani Lanciotto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi Ibis), 8bis), 10 bis), 18 bis), 46), 47), 48), 49), 54), 73), 74), E) E bis), 1 A), 2 A), 3 A);

Meucci Francesco e Noferi Marco responsabili dei reati a loro ascritti ai capi Ibis), 8bis), 10 bis), 18 bis), 46), 47), 48), 49), E) E bis);

Giora Aldo Paolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 73), QQ), RR), SS), TT), UU);

Semeraro Paolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi QQ), VV), Z);

Gatti Gabriele responsabile dei reati a lui ascritti ai capi QQ), RR), RR

bis), SS),

Resia Salvatore responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 18 bis), 54);

Padelli Aranci Simone e Sassetti Alessandro responsabili dei reati a loro ascritti ai capi 73), 74);

e per l'effetto, concesse a tutti gli imputati generiche attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e ritenuta la continuazione tra i reati loro contestati, ha condannato:

Rubegni Alberto, Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco e Castellani Franco ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione, **Marcheselli Pietro Paolo** alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, **Piscitelli Valerio** alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, **Gatto Giuseppe, Miccoli Roberto, e Frulloni Giulio** ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione, **Longo Michele** alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, **Polidori Giovanni, Geri Paolo e Trippi Aldo** ciascuno alla pena di anni tre di reclusione, **Giora Aldo Paolo** alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, **Gatti Gabriele** alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, **Semeraro Paolo** alla pena di anni due di reclusione, **Ottaviani Lanciotto** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, **Meucci Francesco e Noferi Marco** ciascuno alla pena di anni uno e mesi sei di arresto, **Cardu Umberto** alla pena di anni uno di reclusione, **Balest Cristiano e Soccol Giovanni** ciascuno alla pena di anni uno di arresto, **Resia Salvatore, Padelli Aranci Simone e Sassetti Alessandro** ciascuno alla pena di mesi otto di arresto.

Visto l'art. 260 commi terzo e quarto D.Lvo n. 152/2006 ha dichiarato gli imputati **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Castellani Franco, Marcheselli Pietro Paolo, Piscitelli Valerio, Gatto Giuseppe, Miccoli Roberto, Frulloni Giulio, Longo Michele, Polidori Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Giora Aldo Paolo, Gatti Gabriele e Semeraro Paolo** interdetti dai pubblici uffici, dall'esercizio della professione e degli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese, ed incapaci a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena a ciascuno inflitta, ed inoltre ordinava ai predetti imputati il ripristino dello stato dell'ambiente secondo modalità da determinarsi nella fase esecutiva del giudizio.

Visto l'art. 535 c.p.p. ha condannato tutti i sopra indicati imputati al pagamento delle spese processuali, ciascuno in relazione ai reati per i quali aveva ricevuto condanna.

Visto l'art. 538 c.p.p. ha condannato in solido tra loro il **Responsabile Civile Consorzio Alta Velocita' Emilia- Romagna**, ritualmente costituito in giudizio a

mezzo di procuratore speciale, **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Castellani Franco, Marcheselli Pietro Paolo, Gatto Giuseppe, Miccoli Roberto, Frulloni Giulio, Piscitelli Valerio, Longo Michele, Cardu Umberto, Balest Cristiano, Socol Giovanni, Polidori Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Ottaviani Lanciotto, Meucci Francesco, Noferi Marco, Giora Aldo Paolo, Semeraro Paolo, Gatti Gabriele, Resia Salvatore, Padelli Aranci Simone e Sasseti Alessandro** al risarcimento dei danni alle parti civili costituite Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comunità Montana del Mugello, Comune di Soriano nel Cimino, Provincia di Terni, Comune di Codigoro e Provincia di Ferrara, da liquidarsi in separato giudizio; ed inoltre al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle associazioni private Associazione Italia Nostra, Associazione Idra e Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, Lega Ambiente Toscana Onlus, che liquidava in via definitiva nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna.

Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p. ha condannava in solido tra loro il **Responsabile Civile Consorzio Alta Velocita' Emilia-Romagna**, ritualmente costituito in giudizio a mezzo di procuratore speciale, **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Castellani Franco, Marcheselli Pietro Paolo, Gatto Giuseppe, Miccoli Roberto, Frulloni Giulio, Piscitelli Valerio, Longo Michele**, in relazione al quantum del danno e della responsabilità già accertati, al pagamento nei confronti delle sopra indicate parti civili, in qualità di provvisoriamente immediatamente esecutive ex lege, delle somme come di seguito specificate:

- Al Ministero dell'Ambiente in persona del Ministro pro tempore la somma di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni);
- Alla Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore la somma di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni);
- Alla Provincia di Firenze in persona del Presidente pro tempore la somma di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni);
- Alla Comunità Montana del Mugello in persona del Presidente pro tempore la somma di euro 10.000,00 (diecimila);
- Al Comune di Soriano nel Cimino in persona del Sindaco pro tempore la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila);
- Alla Provincia di Terni in persona del Presidente pro tempore la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila);
- Al Comune di Codigoro in persona del Sindaco pro tempore la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila);
- Alla Provincia di Ferrara in persona del Presidente pro tempore la somma di

euro 25.000,00 (venticinquemila);

Visto l'art. 541 c.p.p. condannava infine gli imputati ed il responsabile civile costituito, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili sopra menzionate che si liquidavano in complessivi euro 15.000,00 (quindicimila) per ciascuna, comprensivi di onorari di avvocato, diritti, spese, e maggiorazioni di legge, oltre I.V.A. e c.a.p. come per legge, con anticipazione a carico dell'Erario dello Stato di quelle liquidate alla Associazione Idra, ed al World Wide Fund of Nature, siccome ammessi entrambi al gratuito patrocinio.

Visto l'art. 530 c.p.p. ha assolto:

Rubegni Alberto, Silva Carlo, Abbondanza Marco, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Zambon Franco, Castellani Franco, Miola Antonio, Longo Michele, Cece Massimo, Frulloni Giulio, Marcheselli Pier Paolo, Gatto Giuseppe, Monti Climaco, Vicini Gabriele, Ottaviani Lanciotto, Meucci Francesco, Noferi Marco, Balest Cristiano, Soccol Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Polidori Giovanni, Cirigliano Alcide, Poli Alfiero, Madotto Sergio, Berti Mario e Ventrudo Antonio dai reati di danneggiamento colposo a loro rispettivamente ascritti ai capi 62), 63), 64), A), B), 11 A), 18 A) e 23 A), così riqualificati giuridicamente i fatti di cui alla imputazione, perche il fatto non era preveduto dalla legge come reato;

Rubegni Alberto, Silva Carlo, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Zambon Franco, Castellani Franco, Frulloni Giulio, Marcheselli Pier Paolo, Gatto Giuseppe, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 13 bis) e 52) della imputazione, limitatamente alla discarica sita in Balzo alla Capra, 93 bis), 94) e L bis) perche il fatto non sussisteva;

Rubegni Alberto, Silva Carlo, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Zambon Franco, Castellani Franco, Frulloni Giulio, Miola Antonio Longo Michele, Cece Massimo, Marcheselli Pier Paolo, Gatto Giuseppe, Geri Paolo, Trippi Aldo, Polidori Giovanni, Giora Aldo Paolo, Dotti Otello e Vaccari Giancarlo dal delitto di truffa aggravata di cui al capo RR bis) della imputazione per non aver commesso il fatto;

Formigoni Vito dal reato a lui ascritto al capo QQ) perche il fatto non costituiva reato;

Vittori Alessandro dai reati a lui ascritti ai capi 93 bis) e 94) perche i fatti non sussistevano;

Rosetti Veniero dal reato a lui ascritto al capo QQ) per non aver commesso il fatto;

Vaccari Giancarlo da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso i fatti;

Dotti Otello da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso i fatti;

Del Zanna Paolo dai reati a lui ascritti ai capi 41 A) e 42 A) della imputazione per non aver commesso il fatto;

Monti Climaco dai reati a lui ascritti ai capi 56), 57), 90), C), D), E), E bis), F), G) e H) della imputazione per non aver commesso i fatti;

Miola Antonio da tutti i restanti reati a lui ascritti per non aver commesso i fatti;

Rosina Bruno da tutti i restanti reati a lui ascritti, con consumazione successiva al 31 luglio 2000, per non aver commesso i fatti;

Carta Bruno da tutti i restanti reati a lui ascritti, con consumazione successiva al 3 giugno 2000, per non aver commesso i fatti;

Cece Massimo da tutti i restanti reati a lui ascritti, con consumazione successiva al 12 ottobre 2000, per non aver commesso i fatti;

Abbondanza Marco da tutti i restanti reati a lui ascritti, con consumazione successiva al 31 luglio 2000, per non aver commesso i fatti;

Migliardi Carlo dai reati a lui ascritti ai capi 38 A), 39 A), 40 A), 41 A), 42 A) per non aver commesso i fatti;

Visto l'art. 530 comma secondo c.p.p. assolveva:

Berti Mario e Taddei Enrico dai reati a loro ascritti ai capi 38 A), 39 A), 40 A), 41 A) e 42 A), della imputazione per non aver commesso i fatti;

Visto l'art. 531 c.p.p. ha dichiarato non doversi procedere a carico di **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Abbondanza Marco, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Miola Antonio, Longo Michele, Cece Massimo, Zambon Franco, Castellani Franco, Frulloni Giulio, Marcheselli Pier Paolo, Gatto Giuseppe, Monti Climaco, Balest Cristiano, Soccol Giovanni, Polidori Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Ottaviani Lanciotto, Meticci Francesco, Noferi Marco, Origliano Alcide, Poll Altiero, Madotto Sergio, Ventrudo Antonio, Giora Aldo Paolo, Dotti Otello, Vaccari Giancarlo, Semeraro Oriano, Rosetti Veniero, Cherubini Monica, Coletto Francesco, Boccato Lorena, Formigoni Vito Vittori Alessandro, Razzaboni Luca, Gatti Gabriele, Aldovrandi Stefano, Lucherini**

Marcello, Franchini Marino, Franchini Remo, Franchini Enrico, Franchini Marco, Montemurro Giuseppe, Luordo Antonino, Resia Salvatore, Maffei Carlo, Padelli Aranci Simone, Sassetti Alessandro, Care Gesualda, Novello Vittorio, Quagli Luciano, Scardigli Leonardo, Meistro Nicola, Cardu Umberto, Ottaviani Claudio, Migliardi Carlo, Berti Mario, Taddei Enrico Maria, Del Zanna Paolo in relazione ai rimanenti reati perche tutti estinti per intervenuta prescrizione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO

Decidendo sulle impugnazioni del Pubblico ministero, delle parti civili e degli imputati, la Corte di appello, dichiarato (pag.150 ss.) inammissibile l'appello incidentale del Pubblico ministero relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha respinto (pag.153 ss.) i motivi di ricorso relativi alle questioni processuali sollevate da numerosi imputati in ordine alla costituzione delle parti civili, ai campionamenti, alle attività d'indagine svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, alle "nuove contestazioni" con riferimento all'ordinanza dibattimentale 12/12/2006, alla lamentata genericità delle contestazioni della insufficiente determinazione della "causa petendi" delle azioni civili. Ha, quindi, respinto (pag.163 ss.) le questioni sollevate con riferimento alla regolarità della citazione in giudizio di alcuni imputati.

L'articolata motivazione è passata ad esaminare in via preliminare (pag.166 ss.) il tema della prescrizione dei reati contravvenzionali ex art.51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, che hanno ad oggetto la gestione delle discariche abusive oppure condotte in violazione delle prescrizioni date dalla autorità competenti. Andando di contrario avviso rispetto alla decisione del Tribunale, la Corte di appello ha concluso che la cessazione della permanenza del reato coincide o con l'ultimo conferimento o con l'interruzione delle condotte attive, escludendo che possano avere rilevanza penale le condotte omissive successive a detti momenti interruttivi. In particolare, la Corte di appello ha affermato che la mancata attivazione degli autori dei reati in epoca successiva alla cessazione delle condotte illecite non può essere posta in relazione alla violazione degli obblighi gravanti su coloro che abbiano operato in forza di autorizzazione né può essere posta in relazione alla violazione dell'obbligo di bonifica, che è condotta che trova una specifica disciplina di legge e su questa fonda l'esistenza di autonoma fattispecie incriminatrice. Secondo i giudici di appello, La natura commissiva del reato di istituzione e gestione abusive di discarica discende in modo incontestabile, innanzitutto, dal testo delle fattispecie legali incriminatrici (art.51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e, ora, art.256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e, quindi, dalla non applicabilità del termine decennale introdotto nell'anno 2006

dall'art.208, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152; tale ultima disposizione, infatti, ha riguardo alla durata delle autorizzazioni relative ad attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, e dunque ad attività svolte nel rispetto delle prescrizioni. Analogo principio interpretativo deve essere applicato all'at.12 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36: la procedura di chiusura della discarica deve ancorarsi ai termini delle autorizzazioni o di specifiche prescrizioni e non può essere riferita alle attività illecite. Del resto, l'art.2, lett.g) del citato d.lgs. 36/2003 chiarisce che l'attività di gestione della discarica cessa con l'ultimo conferimento di rifiuti. A tutto ciò consegue che devono trovare applicazione i principi fissati da Sez.3, n.6098 del 19/12/2007 e che i reati ex art.51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 risultano già prescritti alla data di emanazione della sentenza del Tribunale.

La sentenza procede quindi (pag.171 ss.) all'esame del diverso profilo di prescrizione dei reati per i quali il Pubblico ministero aveva proposto appello avverso la decisione del Tribunale. Il riferimento è ai reati ex art.635 cod. pen. contestati ai capi A, B e C (proc. n. 4923/00). Si tratta dei reati connessi al danneggiamento dell'ambiente e, in particolare, dei corsi d'acqua. La Corte di appello osserva che la permanenza delle conseguenze del danno arrecato non esclude la natura istantanea del reato e non è confrontabile con l'ipotesi di omessa bonifica; quest'ultima costituisce una autonoma ipotesi di reato soggetta a specifici presupposti, mentre nell'ipotesi del reato di danneggiamento ex art.635 cod. pen. la condotta si esaurisce e ciò che perdura nel tempo sono gli effetti, con il che, essendo incerte caratteristiche e durata degli effetti, nel caso si adottasse la diversa interpretazione offerta dal Pubblico ministero sarebbe del tutto incerto lo stesso momento consumativo. A tale proposito, la corte territoriale osserva ancora che l'impugnazione richiama ipotesi di omesso intervento dei pubblici responsabili che avrebbero potuto attivarsi per far cessare le conseguenze del reato altrui oppure l'ipotesi, sempre omissiva, costituita dall'art.279 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, mentre nei casi oggetto del presente procedimento si deve avere riguardo alle condotte commissive di chi ha già provocato il danno e integrato una delle ipotesi ex art.635, comma 1, cod. pen.

Passando all'esame delle impugnazioni proposte dagli imputati con riferimento alle condanne per reati connessi alla gestione delle discariche, la Corte di appello osserva che gli appellanti contestano sia la sussistenza dei reati sia la mancata pronuncia di estinzione per prescrizione.

Sulla sussistenza dei reati ex art.51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22

Il tema che si pone è se lo "smarino" possa essere qualificato come rifiuto e se anche i fanghi presentino valori di inquinanti eccedenti i limiti di legge (pag. 175 ss.)

La Corte di appello procede all'esame del tema muovendo dal generale concetto di "rifiuto" ex art.183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 per passare all'esame del tema specifico delle rocce e terre da scavo alla luce della modifica normativa introdotta con l'art.1, comma 17, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (prima formulazione) che fornisce l'interpretazione degli artt.7, comma 3, lett.b, e 8, comma 1, lett. f-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Premesso che il Tribunale ha richiamato il generale principio di "precauzione" posto a fondamento dell'ordinamento comunitario in materia e che la disciplina contenuta nella legge n.443/2003 ha natura interpretativa del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e risulta pertanto applicabile ai fatti anteriori commessi in vigenza del citato decreto legislativo, la Corte di appello giunge alle conclusioni (178-181) che: a) le rocce e terre da scavo sono soggette alla disciplina della c.d. "legge Lunardi", atteso il richiamo dell'art.1, comma 18, della stessa alla verifica presso i siti, con operatività dei limiti previsti dal D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, n.471; b) nel caso in esame la contaminazione delle rocce e terre estratte dalle gallerie non può dirsi occasionale, ma trova causa nelle modalità di lavorazione e nella presenza di cemento, vetroresina e idrocarburi, tutte sostanze inquinanti, utilizzati sistematicamente dalle imprese; c) va escluso che i materiali estratti possano qualificarsi come "smarino" e ricondursi alla disciplina della legge Lunardi; d) si è, dunque, in presenza di materiali qualificabili come "rifiuto"; e) si è in presenza, altresì, di materiali per i quali "risultano spesso superati" i limiti di sostanze inquinanti previsti dall'allegato 1, colonna B, del D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, n.471; f) tali materiali non hanno ottenuto risposta positiva della Provincia alla richiesta di declassificazione; g) i "fanghi" presentavano valori di presenza idrocarburi talvolta superiori e talvolta inferiori al limite di tolleranza; h) i materiali risultano essere stati miscelati indebitamente, conclusione cui si giunge applicando i criteri fissati dal Regolamento 1013/CE del 2006 e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità; i) va escluso che si sia in presenza di "sottoprodotto", e ciò anche in forza del disposto dell'art.184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Il divieto di conferimento nelle c.d. discariche A2 (pag.184 ss.)

Tale tipologia di discariche era abilitata a ricevere esclusivamente materiali qualificabili come "inerti". I materiali effettivamente conferiti non avevano superato i c.d. "test di cessione", di cui non vi è traccia, e debbono essere considerati non idonei alla destinazione ricevuta (si veda pag.185 sui contenuti della conferenza di servizi). Ciò indipendentemente dal livello effettivo di

contaminazione con sostanze inquinanti che ne imponevano la qualificazione come "pericolosi".

Ad analoga conclusione deve giungersi secondo la Corte di appello (pag.187 ss.) per la destinazione dei fanghi, nelle loro diverse tipologie e compresi i fanghi di betonaggio, e i limi di lavaggio, nessuno dei quali può essere considerato e trattato come rifiuto o considerato come sottoprodotto di lavorazione; né appare condivisibile la tesi secondo cui i fanghi da lavaggio sarebbero stati reimpiegati nel ciclo produttivo, ai sensi dell'art.14 della legge n.178 del 2002, posto che le prove in atti smentiscono in punto di fatto tale assunto. Precisa la corte territoriale che "la pericolosità dei materiali inquinanti presenti nei fanghi è stata accertata attraverso attività di campionamento" (pag.195).

Esaminata (pagg.196-198) la contestazione relativa alla cava Montebeni, la sentenza procede all'esame degli appelli proposti dagli intermediari che avevano curato i trasporti, concludendo (pagg.198-200) per la loro responsabilità ai sensi degli artt.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e del 256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Anche per i gestori delle discariche la Corte di appello ha ritenuto infondati (pagg.200-205) i motivi di appello e confermato la sussistenza dei reati ex art..51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

I reati di danneggiamento ex art.635 cod. pen.

Venendo ai reati di danneggiamento contestati ai capi A, B e C con riferimento alle conseguenze negative che le condotte degli imputati avrebbero provocato ai corsi d'acqua, la Corte di appello ha parzialmente accolto le impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e dalle parti civili. Preso atto che il Tribunale aveva mandato assolti gli imputati per mancanza di una prova sufficiente in ordine all'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello è giunta a conclusioni difformi con riferimento ai singoli capi d'imputazione, dichiarando estinto il capo A per prescrizione, pronunciando assoluzione per il capo B "perché il fatto non costituisce reato", confermando la prima sentenza in punto maturata prescrizione per il capo C. In estrema sintesi:

- Affrontando le impugnazioni relative al capo A (pag.206 e ss.), la Corte di appello ha confermato l'esistenza di danni all'ambiente direttamente rapportabili alle condotte degli imputati e alle sostanze inquinanti immesse nell'ecosistema e nelle acque e ha ritenuto di ravvisare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo del dolo eventuale (pagg.225-233); ciò avendo riguardo sia alle modalità della condotta sia all'omessa effettuazione di un intervento immediato che avrebbe ridotto le conseguenze dannose. Così ritenuta la sussistenza del reato, la Corte di appello ha fissato all'anno 2003 la data di

consumazione del reato, escludendo che tale data possa essere ricondotta agli anni 2005 o 2006 (pag.234), con conseguente prescrizione del reato. In ordine agli effetti civili per singola posizione si rinvia alle pagine 234-242;

- Per quanto concerne le impugnazioni relative al capo B (danneggiamento delle fonti idriche), la Corte di appello rileva che il Tribunale ha ritenuto sussistere solo un profilo colposo ed escluso che il delitto risulti integrato. Sul punto la corte territoriale ha respinto (pag.243 ss.) gli appelli del Pubblico ministero e delle parti civili e accolto l'appello degli imputati che richiedeva l'assoluzione nel merito. Richiamato il contenuto degli atti approvati con la conferenza dei servizi, la Corte di appello afferma che l'impatto sulle acque e sulle fonti effettivamente si verificò (si vedano anche le pagg.251 e 252 con riferimento al drenaggio della galleria Vaglia), ma che le opere sono state eseguite secondo il progetto approvato, concludendo: "si tratta, quindi, di un'opera autorizzata e, come tale, di un'opera lecita" (pag.249, ultimo cpv). Gli appelli proposti dal Pubblico ministero e dalle parti civili sono stati conseguentemente respinti e gli imputati assolti "perché il fatto non costituisce reato". Quanto alle conseguenze civili derivanti dai danni subiti dalle parti civili, la Corte di appello ha richiamato (pag.252) il disposto della legge 8 giugno 2001, n.325;
- Infine, la corte territoriale ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice (estinzione dei reati per intervenuta prescrizione) con riferimento ai capi C e D della rubrica (pag.242).

Le posizioni Rubegni e Gatto

La Corte di appello alle pagine 255-258 affronta gli appelli proposti dagli imputati Gatto e Rubegni e, considerate le competenze loro attribuite dalle norme statutarie e dagli atti societari di Cavet, assolve il primo da tutti i reati ascritti e il secondo dai reati contestati a far data dal 28/9/2001 (data di nomina a presidente del consorzio e di cessazione dall'incarico di consigliere delegato).

Le violazioni sub 1A (art.349, comma 2, cod. pen.), **sub 2A** (art.334 cod. pen.) e **sub 3A** (omessa bonifica dei siti).

La Corte di appello, assolto il sig. Rubegni da tutti i fatti sulla base di quanto sopra precisato, ha derubricato il reato sub 1A nella ipotesi prevista dal primo comma e assolto gli imputati "perché il fatto non costituisce reato"; ha quindi assolto gli imputati dal reato sub 2A "perché il fatto non sussiste" e li ha assolti anche dal reato sub 3A, rinviando a successiva motivazione sul punto.

I reati contestati ai capi C, D, E, E-bis, F, G, H, HH, 4-bis, 42 e 59 ai sigg. Poli e Cirigliano e il reato contestato al sig. Aldrovandi al capo QQ

La Corte di appello, premesso che per i reati di danneggiamento va richiamata la motivazione resa in precedenza in via generale, rileva che il Tribunale aveva dichiarato estinti i restanti reati contestati ai tre imputati per intervenuta prescrizione; ha quindi esaminato i motivi di appello coi quali gli imputati sollecitavano l'assoluzione nel merito e ritenuto (pag.261 e ss.) tali motivi meritevoli di accoglimento.

Le ipotesi di traffico illecito di rifiuti (in particolare capi 95 e QQ)

La Corte di appello rileva (pag.264) che il Tribunale ha ritenuto sussistere l'ipotesi prevista dall'art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sulla scorta di una analisi complessiva delle molteplici fattispecie di reati ambientali integrate, della pluralità e sistematicità delle condotte illecite, della finalità di ottenere utili consistenti grazie alle modalità illecite di gestione dei rifiuti.

Osserva la Corte di appello che il Tribunale non ha esaminato in modo adeguato le singole posizioni né affrontato il tema dell'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art.53-bis, citato. Sulla base di tale premessa la Corte territoriale osserva che erroneamente il Tribunale ha traslato le singole violazioni all'interno di un generalizzato piano criminoso, senza considerare: a) che molti imputati debbono rispondere solo di una parte limitata delle condotte che sarebbero inserite nella organizzazione complessiva; b) che difetta la prova che i vertici del consorzio fossero a conoscenza delle irregolarità compiute dai responsabili di cantiere, dai gestori delle discariche e dai trasportatori; c) che sussistono condotte riferibili ai gestori del consorzio che appaiono incompatibili con la volontà di organizzare un traffico di rifiuti; d) che difettano elementi individualizzanti. Sulla base di tali elementi, ferma restando l'assoluzione per non aver commesso il fatto degli imputati Rubegni e Aldrovandi, tutti gli altri imputati devono essere assolti "perché il fatto non costituisce reato".

Il reato di truffa aggravata contestato a Gatti al capo RR-bis

Sull'appello dell'imputato, la Corte di appello, confermata la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato a Gatti al capo RR quale responsabile della discarica abusiva, respinge (pag. 274 ss) l'appello con riferimento alla richiesta di assoluzione dal reato di truffa contestato al capo RR-bis e lo accoglie nella parte relativa alla dichiarazione di prescrizione, essendo il reato commesso all'8/1/2003; a ciò consegue la condanna al risarcimento dei danni.

Il reato previsto dall'art.449 cod. pen. contestato al capo 8A

La Corte di appello (pag.277) ha respinto l'appello proposto dagli imputati Silva, Guagnozzi, Piscitelli, Zambon e Castellani e concluso per l'estinzione del reato per prescrizione.

I reati contestati ai capi 38A, 39A e 40A

La Corte di appello ha respinto (pagg.278-279) la richiesta di assoluzione, ma ha ritenuto che i fatti contestati la capo 40A siano assorbiti da quelli contestati la capo 38A e, essendo contestati fino al mese di dicembre 2003, tutti estinti per intervenuta prescrizione. E' stato, invece, accolto l'appello relativo al capo 39A e, difettando l'elemento soggettivo, pronunciata assoluzione "perché il fatto non costituisce reato".

Le omesse bonifiche

La Corte di appello ritiene (pag.280 ss.) di non condividere l'impostazione del primo giudice e le richieste della pubblica accusa fondate sulla circostanza che l'inquinamento era maturato prima dell'anno 2003 e che le bonifiche non risultano perfezionate prima dell'entrata in vigore della normativa del 2006, così che la natura permanente del reato impone di escludere che esso si sia esaurito e non più in atto. La motivazione esamina (pag.282 ss.) le "liberatorie" rilasciate nel tempo dagli enti competenti con riguardo ai singoli siti e sistemi di acque soggetti a inquinamento, nonché i risultati delle conferenze di servizio; rileva la non decisività delle conclusioni del Pubblico ministero in ordine alla insufficienza delle liberatorie per avere le stesse omesso di prendere in esame sui terreni sottostanti la superficie (v. pag.288 su parere Arpat del 31/3/2005 in ordine ai criteri di caratterizzazione) e osserva che le liberatorie prendono in esame di limiti fissati dalle leggi succedutesi nel tempo e che i tempi spesso assai lunghi delle procedure non possono essere posti a carico dei richiedenti (si veda l'esempio del sito Rio Cucco a pag.290). Inoltre, osserva la corte territoriale (pag.291), vi è la prova che gli enti territoriali hanno sempre posto grande attenzione alla destinazione urbanistica dei terreni bonificati o comunque esaminati, così che devono escludersi quei macroscopici errori che giustificerebbero l'impostazione della pubblica accusa che priva le liberatorie di valore sanante.

Fatte queste osservazioni, la Corte di appello (pag.291 ss.) procede all'esame dei temi legati alla successione delle leggi nel tempo. Il Tribunale ha messo in evidenza la differenza esistente tra l'art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, che rinviava ai parametri contenuti nel D.M. n.471 del 1999, e l'art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che opera un rinvio alle "concentrazioni soglia di rischio (CRS)" e ha come riferimento il verificarsi del danno. Ciò che la Corte di appello ritiene di dover esaminare non è il tema, posto dal Tribunale,

dell'esito delle procedure di bonifica avviate rispetto a un reato già perfezionatosi sotto la vigenza della 22/1997, bensì quello se la disciplina introdotta nell'anno 2006 sia più favorevole all'imputato e imponga l'applicazione dell'art.2, comma 4, cod. pen. Richiamate e condivise le ragioni delle decisioni di questa Corte, n.9794 del 2007 e n.26479 del 2007, la corte territoriale afferma che la disciplina introdotta nell'anno 2006 è più favorevole e, dunque, trova applicazione anche ai fatti commessi in epoca anteriore, con conseguente necessità di avere riferimento ai criteri e ai valori richiamati negli artt.240 e 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 in relazione all'all.5, parte quarta della medesima legge. E, infatti, la nuova disciplina prevede che, una volta superati i valori soglia di contaminazione (CSC), debbano avviarsi le procedure di caratterizzazione e di analisi dei rischi e che soltanto qualora siano superati i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), con conseguente rilevazione dell'esistenza del danno all'ambiente, scattino gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica. In conclusione, accogliendo le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n.9492 del 2009, Cappucciati, la Corte di appello afferma che la punibilità delle condotte commesse anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa può operare solo ove si accerti l'esistenza dei presupposti previsti dalla nuova disciplina secondo valori più alti di quelli fissati con il D.M. n.471 del 1999 (che, non casualmente coincidono coi valori soglia del CSC) e secondo la nuova filosofia di intervento, che ha abbandonato il criterio del pericolo e della potenzialità di danno per accogliere il principio che l'obbligo di bonifica opera solo con il superamento della CSR fissata nel citato allegato tecnico (norma extrapenale che integra il precetto penale), come accertato a seguito della procedura individuata dagli artt.240 e 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Così fissato il principio di diritto, la Corte di appello osserva che la sentenza di primo grado non opera alcun riferimento al superamento delle nuove soglie e che le stesse non risultano né contenute nei capi di imputazione né provate; al contrario, il rilascio delle liberatorie da parte degli enti territoriali costituisce elemento che offre una indicazione contraria; così come deve rilevarsi che anche nei casi in cui l'ente territoriale non ha rilasciato la liberatoria perché in corso il periodo di osservazione, si dà atto che la procedura ha avuto esito positivo e sembra, dunque, che i valori di rischio non siano stati superati.

Inoltre, nessun profilo di responsabilità, neppure a titolo colposo, può essere addebitato agli imputati, posto che le procedure di bonifica sono state avviate e non risulta accertata dal Tribunale alcuna condotta che riconduca agli imputati stessi la mancata conclusione delle procedure.

Quanto detto, vale anche (pag.299) per la contestazione sub 3A relativa ai "Laghetti Forestan" sulla base della certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla conferenza dei servizi su parere favorevole Arpat.

Le statuizioni civili

Afferma sul punto (pag.301 ss.) la sentenza di appello:

Per quanto concerne il risarcimento del danno conseguente ai reati contestati al capo A) dell'imputazione, in conseguenza della dichiarazione di prescrizione dei reati medesimi intervenuta tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, deve essere accolta la domanda di risarcimento delle parti civili costituite che nell'atto di appello hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata per tale gruppo di reati.

Si deve, peraltro, distinguere tra le domande per le quali si ritiene di liquidare definitivamente il danno e quelle per cui tale decisione è rimessa al giudice civile.

Per il danno richiesto dalle associazioni ambientaliste, trattandosi di liquidazione a titolo di danno morale, viene liquidato in via definitiva nella misura ritenuta congrua, per ciascuna di esse (Associazione Italia Nostra, Associazione IDRA, Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, Legambiente Toscana Onlus) di euro 20.000,00.

Per la difficoltà di quantificare il danno subito dalle altre parti civili, ritiene la Corte che lo stesso debba essere liquidato in separata sede.

Ritiene la Corte di non accogliere la domanda presentata dai difensori delle parti civili Comune di Scarperia, Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Vaglia, Comune di S. Piero a Sieve, Comune di Firenzuola di liquidazione di una provvisoria ritualmente richiesta in primo grado ai sensi dell'art. 539, comma secondo c.p.p., perché quanto al reato di deterioramento delle acque superficiali, l'unico in base al quale, stante la declaratoria di improcedibilità per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, residua la legittimazione alla domanda, non si ritiene siano stati acquisiti elementi certi per la sua quantificazione.

Gli imputati ed il responsabile civile debbono, inoltre, essere condannati in solido al rimborso delle spese a favore delle parti civili che si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono i presupposti per l'accoglimento degli appelli presentati nell'interesse delle parti civili Comune di Scarperia, Comune di Borgo S.Lorenzo, Comune di Vaglia, Comune di S. Piero a Sieve, Comune di Firenzuola per la condanna degli imputati al rimborso delle spese sostenute nel primo grado del giudizio per le quali era stata omessa la liquidazione: poiché viene accolto, sia pure parzialmente, l'appello dalle stesse parti civili presentato, relativo alla pronuncia di assoluzione per il reato di danneggiamento contestato al capo A), debbono essere riconosciute, nei limiti espressi in dispositivo, le spese sostenute nel giudizio di primo grado ove avevano queste

parti private richiesto anche per tale imputazione l'affermazione della penale responsabilità degli imputati e la conseguente condanna al risarcimento del danno."

Il dispositivo della sentenza di appello conclusivamente dispone (pag.303 e ss.):
"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, del 3/3/2009, in composizione monocratica, appellata dal P.M. nei confronti di:

- omissis -

1. *Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal P.M.;*
2. *Assolve **Rubegni Alberto** da tutti i reati ascrittigli commessi dal 28/9/2001 in poi, nella sua qualità di presidente del consorzio CAVET, e **Gatto Giuseppe** da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti;*
3. *Assolve **Rubegni, Silva, Guagnozzi, Piscitelli, Zambon, Castellani, Marcheselli, Frulloni, Miccoli, Trippi, Longo, Geri Paolo, Giora Aldo Paolo, Ottaviani, Meucci, Noferi, Resia, Polidori Giovanni, Semeraro Paolo, Gatti Gabriele, Migliardi Carlo, Cardu Umberto, Balest Cristiano, Socol Giovanni, Sassetti Alessandro e Padelli Aranci Simone** dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 77 bis, 74, E, E bis, UU, ZZ, 14 A, SS e V, perche i fatti non sussistono;*
4. *Assolve **Rubegni, Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani, Piscitelli, Cardu, Ottaviani**, il primo per non aver commesso il fatto e tutti gli altri perche il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al capo 1 A, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 349, 1 comma, c.p., cosi derubricata l'originaria imputazione e con la stessa formula il Rubegni e perche il fatto non sussiste tutti gli altri imputati teste detti dai reati di cui ai capi 2 A e 3 A;*
5. *Dichiara non doversi procedere – ad eccezione che di **Poll Alfiero e Cirigliano Alcide** – nei confronti del Rubegni, per i reati commessi quale consigliere delegato del Consorzio CAVET a partire dal 12.1.1998 fino al 28.9.2001, e di tutti gli altri Imputati appellanti, in ordine ai seguenti reati come loro rispettivamente ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado: capi 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 10 bis, 12 bis, 14 bis, 15 bis, 16 bis, 17 bis, 18 bis, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 73, 75 bis, 78, 81, 95 bis, M, HH, RR, TT, VV;*
6. *Assolve **Rubegni Alberto** dai reati di cui ai capi 95 e QQ e **Aldovrandi***

Stefano dal reato di cui al capo QQ per non aver commesso i fatti e assolve gli imputati **Silva Carlo, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Zambon Franco, Longo Michele, Castellani Franco, Frulloni Giulio, Marchesielli Pietro Paolo, Miccoli Roberto, Polldori Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Giora Aldo Paolo, Semeraro Paolo e Gatti Gabriele** da questi reati, come loro rispettivamente ascritti, perche il fatto non costituisce reato;

7. *Dichiara non doversi procedere nei confronti di **Gatti Gabriele** in ordine al reato di cui al capo RR bis, per essere lo stesso estinto per prescrizione;*
8. *Dichiara non doversi procedere nei confronti di **Silva Carlo, Guagnozzi Giovanni, Piscitelli Valerio, Zambon Franco e Castellani Franco** in ordine al reato di cui al capo 8 A, per essere lo stesso estinto per prescrizione e nei confronti di **Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani**, in ordine al reato di cui al capo 38 A — in esso assorbito quello di cui al capo 40 A — per essere lo stesso estinto per prescrizione e dal reato di cui al capo 39 A perche il fatto non costituisce reato;*
9. *Assolve **Rubegni Alberto, Silva Carlo, Abbondanza Marco, Piscitelli Valerio, Guagnozzi Giovanni, Carta Bruno, Rosina Bruno, Miccoli Roberto, Zambon Franco, Castellani Franco, Miola Antonio, Longo Michele, Cece Massimo, Frulloni Giulio, Marchesielli Pietro Paolo, Monti Climaco, Ottaviani Lanciotto, Meucci Francesco, Noferi Marco, Balest Cristiano, Soccol Giovanni, Geri Paolo, Trippi Aldo, Madotto Sergio, Polidori Giovanni e Ventrudo Antonio** dal reato di cui al capo B perche il fatto non costituisce reato;*
10. *In accoglimento dell'appello da loro proposto assolve **Poli e Cirigliano** dai capi A, B, C, D, E, E bis, F, G, HH, H, 4 bis, 42, 59 per non aver commesso il fatto;*
11. *Assolve **Rubegni, Silva, Piscitelli, Guagnozzi** dai reati di cui ai capi A 16 e A 17 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere riguardo a tutti i restanti reati di cui al capo A, per essere gli stessi estinti per prescrizione nei confronti di **Silva, Piscitelli, Guagnozzi, Rubegni** — limitatamente ai fatti contestati come commessi fino al 28/09/2001 -; e per il capo A 1 anche nei confronti di **Castellani, Trippi e Zambon**, per i capi A 2, A 3, A 4, A 9 anche nei confronti di **Zambon**; per i capi A 5, A 6, A 7, A 8, A 15, A 21, A 22, A 23 anche nei confronti di **Longo**; per il capo A 10 anche nei confronti di **Marchesielli ed Ottaviani**; per il capo A 15 anche nei confronti di **Ottaviani**; per i capi A 16, A 17, A 21, A 22 anche per **Ottaviani, Meucci e Noferi**; dichiara responsabili, ai soli effetti civili, in ordine ai*

sottonotati reati: **Madotto e Ventrudo** per il reato di cui al capo A 1; **Ventrudo** anche in ordine al capo A 2; **Cardu** in ordine al reato di cui ai capi A 10 e A 11; **Miola** in ordine al capo A 15; condanna **tutti gli imputati** di cui a questo capo ed il responsabile civile " **CONSORZIO CAVET**", in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili: Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Borgo S.Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia, Comune di S. Piero a Sieve, Comunità Montana del Mugello, Associazione Italia Nostra, Associazione IDRA, Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, Legambiente Toscana onlus, da liquidarsi in separata sede, quanto a Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comunità Montana del Mugello, Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia e Comune di S. Piero a Sieve, e che invece si liquidano in via definitiva in questa sede in euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna delle restanti parti civili; condanna, altresì, gli imputati ed il responsabile civile " **CONSORZIO CAVET**", in solido fra loro, al rimborso delle spese a favore delle parti civili sopra menzionate che si liquidano, per questa fase del giudizio, in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, e per quelle congiuntamente difese dall'Avv. Rosario Bevacqua in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00), oltre rimborso forfettario, IVA e Cap, come per legge, stornando a favore dell'Erario quelle liquidate all'Associazione IDRA e al World Wide Fund of Nature, in quanto ammesse al patrocinio a carico dello Stato; condanna, altresì, gli imputati ed il responsabile civile " **CONSORZIO CAVET**", in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia e Comune di S. Piero a Sieve in primo grado che si liquidano in euro 27.000,00 (ventisettemila/00) complessive a favore dell'Avv. Rosario Bevacqua; condanna, inoltre, gli imputati ed il responsabile civile " **CONSORZIO CAVET**", in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti civili in questa fase del giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), per quelle difese dall'Avv. Cianferoni; in euro 2.000,00 (duemila/00), per la parte civile Comune di Soriano nel Cimino; in euro 2.000,00 (duemila/00) per la Provincia di Terni; in euro 3.000,00 (tremila/00) per le parti civili difese dall'Avv. Nofri; in euro 4.000,00 (quattromila/00) per le parti civili difese dall'Avv. Massimiliano Annetta; in euro 4.000,00 (quattromila/00) per quelle difese dall'Avv. Marco Rossi e non appellanti, oltre, per tutte, rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge;

12. Condanna **Gatti Gabriele** al risarcimento dei danni derivanti dal fatto reato di

cui al capo RR bis a favore delle costituite parti civili Comune di Codigoro e Provincia di Ferrara, da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna di esse in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge;

13. Revoca le **statuizioni civili e le provvisionali** disposte con la sentenza impugnata;

14. Revoca le **pene accessorie** delle interdizioni dai pubblici uffici, dall'esercizio della professione, dall'esercizio degli uffici direttivi di persone giuridiche

e di imprese e dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché la condanna al **ripristino dello stato dell'ambiente**;

15. Condanna le parti civili appellanti Aulisi Luca, Colatorti Vito Giuseppe, Nardoni Rosanna, Pinzani Daniela, Viviani Carlo, Achille Bolli, Zagni Giovanna, Santi Silvano, Bini Marchina, Barzi Eugenio, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio;

16. Conferma nel resto."

LE IMPUGNAZIONI

Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, il responsabile civile "Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana", nonché gli imputati Rubegni, Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani, Marcheselli, Miccoli, Frulloni, Piscitelli, Longo, Cardu, Migliardi, Abbondanza, Carta, Rosina e Miola, Cece, Geri, Trippi, Madotto.

IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Il ricorso della pubblica accusa è limitato ai soli capi e punti della sentenza elencati alle pagine 4, 5 e 6. In particolare l'impugnazione concerne:

- l'assoluzione di Alberto Rubegni per i fatti successivi al 28/9/2001;
- l'assoluzione degli imputati di cui al capo 3 del dispositivo;
- la dichiarazione di non doversi procedere di cui al capo 5 del dispositivo, e dunque non la pronuncia assolutoria nei confronti di Poli e Cirigliano;
- l'assoluzione degli imputati di cui al capo 6 del dispositivo, ad eccezione della assoluzione pronunciata in favore di Stefano Aldrovandi;
- le pronunce assolutorie e di non doversi procedere per i capi 38A, 39A, e 40A;

- le assoluzioni per il reato sub B di cui al capo 9 del dispositivo;
- la pronuncia di non doversi procedere di cui al capo 11 del dispositivo; il ricorrente non contesta, invece, l'assoluzione di Rubegni, Silva, Piscitelli e Guagnozzi per i reati sub A16 e A17.

Seguendo lo schema del ricorso è possibile sintetizzare come segue le richieste del Pubblico ministero.

Il reato di discarica abusiva (capo5 del dispositivo): errata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.b) ed e) cod. proc. pen.

Premesso che la Corte di appello ha ritenuto sussistere le violazioni contestate in tema di discariche, il ricorrente lamenta che sia stata fatta errata applicazione degli artt.51, commi 3 e 4, in relazione all'art.6, lett.d) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e al Decreto interministeriale 1984; norma adesso sostituite dall'art.256, comma 3, in relazione all'art.186, lett.a) e d) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (lett.d che ha assunto nuova ma non dissimile formulazione con la modifica apportata dall'art.10 del d.lgs. n.205 del 2010) e, per quanto riguarda l'art.6, lett.d), citato, dall'art.183, lett.n) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

In modo erroneo la sentenza impugnata nel proprio argomentare parificherebbe tutte le discariche come "abusiva" e ritiene che le violazioni per la gestione delle discariche abusive cessino con l'ultimo conferimento.

In realtà, sussistono profili di violazione di legge:

- a) i capi di imputazione hanno distinto le discariche del tutto prive di autorizzazione (si tratta delle cave *ritombate*) da quelle autorizzate ma gestite violando le prescrizioni (si tratta delle discariche di inerti riempite con materiali diversi); per queste ultime le imputazioni richiamano il comma 4 dell'art.256 del dlgs. n.152 del 2006;
- b) se l'art.6, lett.d), citato (ora art.183, lett.n, citato) include fra le attività di "gestione" dei rifiuti anche le attività di "smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento", erra la Corte di appello nel ritenere che il concetto di "smaltimento" ex art.2, lett.g), del d.lgs. n.36 del 2003 includa esclusivamente i conferimenti e non tutte le complesse attività insite nella gestione di una discarica, ivi ricomprese le condotte di cautela successive ai conferimenti;
- c) la giurisprudenza (Sez.3, n.2662 del 27/1/2004) ha interpretato il citato art.6, lett.d) come norma che estende in via generale gli obblighi del gestore anche alla fase successiva la cessazione dei conferimenti e tali obblighi

trovano un temperamento nel limite temporale di dieci anni previsto dalla lett.h) e dal comma 12 dell'art.208 del d.lgs.n.152 del 2006, come modificato dall'art.2, comma 29-ter, del d.lgs. n.4 del 2008;

- d) il d.lgs. n.36 del 2003, e il suo art.2, lett.g), si applicano a tutte le discariche, siano esse abusive oppure autorizzate, gestite in conformità alle prescrizioni o con violazioni delle stesse; tale disciplina include anche la disciplina della fase di chiusura (art.10) e il "piano di gestione post-operativa" (art.8 in relazione all'art.13) e fissa all'art.12, comma 3, il momento in cui la discarica può definirsi "chiusa".

Sussistono, poi, profili di contraddittorietà della motivazione:

- a) affermare che il gestore di una discarica non autorizzata risponde solo della gestione fino all'ultimo conferimento e dell'eventuale omessa bonifica, attribuisce allo stesso un trattamento di favore rispetto a chi si è munito di autorizzazione e viola le prescrizioni;
- b) affermare che "non può gravare sull'autore del reato l'obbligo di rimuoverne gli effetti" si pone in contrasto con l'intero sistema degli obblighi, comunitariamente affermati, di attivarsi per eliminare le conseguenze della propria azione;

Sussiste un ulteriore profilo di errata applicazione della legge:

in numerose ipotesi di reato i fatti sono stati commessi nella gestione di discariche autorizzate (capi-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 6-bis) mediante condotte difformi dalle autorizzazioni poste in essere dai responsabili CAVET, i quali sono venuti meno all'obbligo assunto di restituire alle popolazioni locali delle aree che al termine dei lavori potessero essere di nuovo destinate a verde e pascolo. Erroneamente la Corte di appello ha accolto una concezione bifasica del reato permanente che esclude la rilevanza delle condotte omissive, dimenticando che:

- a) la fase di gestione successiva ai conferimenti e i relativi obblighi hanno un chiaro riferimento normativo (art.183, lett.d ed n, citate);
- b) i principi di prevenzione e precauzione e il principio "chi inquina paga" sono recepiti dell'art.3-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e hanno copertura costituzionale;
- c) il contenuto delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione supporta tali conclusioni: Sez.3, n.2662 del 2004, PM in proc.Zannoni (rv 227219) e, ancora, Sez.3, n.22826 del 2007, Artese (rv 236909), Sez.3, n.13456 del 30/11/2006, Gritti e altro (riv 236327);

d) è errato il richiamo in sentenza agli obblighi ex art.182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che si riferiscono all'ipotesi di abbandono dei rifiuti e non può attagliarsi a una realtà complessa come la discarica;

Ancora, vi è errata applicazione dell'art.183, lett.d) ed n) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che i responsabili dei siti di conferimento dello smarino non abbiano violato la legge omettendo di adottare i necessari interventi una volta informati che il terreno veniva inquinato dallo smarino depositato

**Il reato di traffico organizzato di rifiuti (capi 6 e 8 del dispositivo):
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio
motivazione ex art.606, lett.e) cod. proc. pen. per essere errata la
valutazione dell'elemento soggettivo, errata l'assoluzione per i capi QQ e
95 ed errata la dichiarazione di non doversi procedere per i capi 38A,
39A, 40A:**

Osserva il ricorrente che la motivazione presenta evidenti profili di contraddittorietà. In primo luogo, la sentenza giunge in numerose parti ad una motivazione di sussistenza della consapevolezza e intenzionalità delle violazioni ambientali e giunge, altresì, ad affermare la sussistenza dei presupposti materiali del reato di danneggiamento delle acque e dei fiumi e delle violazioni legate alla realizzazione e gestione di discariche abusive. In altri termini, dopo avere riconosciuto la responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse da tutte le tipologie di protagonisti (responsabili del consorzio; intermediari; gestori delle cave; subappaltatori; trasportatori), la Corte di appello giunge ad affermare (pag.266) che si è in presenza di illeciti puniti sia a titolo di colpa sia a titolo di dolo e che la prima sentenza ha omesso di chiarire in base a quali elementi le singole condotte sono riconducibili a un disegno unitario e caratterizzate da volontà dolosa. Tale valutazione è errata, in quanto la sentenza del Tribunale aveva enucleato più di un elemento di prova in tal senso. Si tratta degli elementi esposti dal ricorrente alle pagine 34-54 e attengono, tra l'altro, alle caratteristiche del progetto esecutivo (intenzionalmente carenti sul piano ambientale), alla reiterazione delle condotte anche dopo i primi controlli e l'avvio di limitate indagini, le intenzionali carenze documentali, l'utilizzo di oli di minore qualità fino agli accertamenti degli ispettori, la intenzionale gestione di ingenti quantità dei materiali di scarto pur nella consapevolezza della presenza di inquinanti non consentiti, la consapevole illecita gestione delle cave di prestito e delle cave di inerti, la prosecuzione delle attività illecite anche successivamente ai sequestri preventivi e ai dissequestri condizionati, il mancato adeguamento delle discariche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n.36 del 2003, la gestione

illecita delle diverse tipologie di fanghi (con evidente prova del dolo nella gestione di Calce Paterno), la intenzionale miscelazione abusiva dei fanghi come rifiuti, la gestione illecita degli altri rifiuti pericolosi (gli olii). Si è, dunque, in presenza di condotte consapevoli, intenzionali e protratte nel tempo che smentiscono l'esistenza di semplici profili colposi e si caratterizzano, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, per una del tutto palese esistenza dell'elemento doloso.

Un altro profilo di vizio della motivazione viene individuato dal ricorrente (pagg.62-64) nell'assenza di autorizzazioni in capo ai trasportatori, elemento che caratterizza l'intera vicenda e che la Corte di appello ha erroneamente omissso di considerare.

Sotto diverso profilo, la sentenza manifesta un evidente errore nell'applicazione della legge penale. La ricostruzione dei fatti operata dalla stessa Corte di appello avrebbe imposto di ritenere esistenti tutti gli elementi costitutivi del reato: a) pluralità di condotte illecite; b) reiterazione delle stesse per lungo tempo; c) quantitativi ingenti di rifiuti trattati; d)esistenza di unitarietà organizzativa; e) coordinamento operativo che lega le singole condotte illecite. Tali profili, ivi compresa la natura "abusiva" delle condotte, sono illustrati alle pagine 55-62 del ricorso.

Ulteriori profili di errata applicazione della legge penale riguardano:

- la mancata considerazione degli ingenti vantaggi patrimoniali derivati dalle condotte illecite (pagg.65-69)
- l'errata applicazione dei principi in tema di concorso di persone anche in reati non a concorso necessario (pag.70 ss.), essendo evidente che gli autori delle diverse condotte hanno offerto un diverso contributo causale, spesso limitato a una frazione soltanto della vicenda e avente carattere di "agevolazione";
- l'errata esclusione, alla pag.272 della sentenza, della responsabilità dei gestori del consorzio (pag.74 ss. del ricorso), che debbono essere qualificati come produttori dei rifiuti e gravati dei relativi obblighi;
- l'errata esclusione del pieno e consapevole contributo causale offerto dai preposti, ai cantieri e alle discariche, secondo i principi generali di responsabilità dei delegati, nonché dell'analogo contributo offerto dagli intermediari;
- l'omessa valutazione dell'esistenza, fin dall'inizio dei lavori e fin dallo stesso progetto, della volontà di trattare i materiali come non rifiuti (pag.82 ss. ricorso) e l'omessa valutazione del fatto che i vertici Cavet sapevano almeno

dal 1997 che lo smarino doveva essere qualificato come rifiuto (pag.91 ss.):
circostanze che costituiscono riscontri decisivi all'ipotesi di accusa;

- l'omessa valutazione di ulteriori riscontri decisivi: i certificati "interni" di analisi dei materiali e il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite in dibattimento (pg.93 ss. ricorso);
- l'omessa valutazione di altri elementi decisivi (pag.115 ss. ricorso), quali la reiterazione criminosa per un lunghissimo arco temporale che la Corte di appello ha ritenuto non decisiva (pag.273 sentenza);
- l'errata decisione in ordine alla durata nel tempo delle condotte contestate ai capi 38-40A e all'elemento soggettivo per il reato sub 40A (pag.118 ricorso);
- l'errata valutazione dell'elemento della buona fede nella classificazione dei rifiuti, apparendo la motivazione sul punto contraddittoria.

Quanto alla cessazione della permanenza o abitualità del reato, il ricorrente lamenta (pag. 118 ss.) errata applicazione della legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che le condotte siano cessate col sequestro del giugno 2001; si tratta, invece, di sequestro protrattosi solo per pochi giorni, con successiva restituzione in uso dei siti, e di situazione in cui le condotte illecite sono proseguite, così che deve concludersi che la permanenza sia cessata solo con la sentenza di primo grado, in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati e alla circostanza che ancora in sede dibattimentale alcuni testi hanno riferito che le attività erano ancora in corso; in ogni caso la permanenza può dirsi cessata con l'anno 2007, posto che i cantieri era sicuramente aperti

I reati di omessa bonifica (capo 3 del dispositivo): errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla esclusione della sussistenza degli illeciti

Un primo profilo di errata applicazione della legge è rappresentato dalla applicazione della normativa introdotta col d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, mentre avrebbe dovuto essere applicata la normativa previgente. Osserva il ricorrente (pag.125 ss.) che i fatti di reato si sono perfezionati anteriormente alla modifica legislativa del 2006 e con riferimento a parametri di legge e a procedure che risultano non rispettati. L'errore in cui è caduta la Corte di appello è quello di considerare lo smarino non come rifiuto che ha certamente provocato l'inquinamento dei siti dove fu depositato e della relativa matrice ambientale, bensì esso stesso come matrice ambientale su cui operare le verifiche; il che contrasta palesemente con la stessa motivazione della sentenza, ove si dà per accertato l'evento costituito dall'inquinamento. Posto che tutti i campioni smarino

presentavano valori incompatibili con la destinazione dei siti di deposito ad area verde o area agricola, lo smarino avrebbe dovuto essere qualificato come rifiuto e trattato con le relative cautele senza ricorrere ai metodi di valutazione propri delle matrici ambientali. Ciò vale (pag.129) anche con riferimento ai limiti più rigorosi che discendono dalla normativa regionale, come quella toscana (si veda Corte cost., n.61 del 5/3/2009)

Ciò premesso in via interpretativa, il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il reato debba essere escluso sulla base delle liberatorie rilasciate dagli enti territoriali. Sul punto osserva:

- le liberatorie rilasciate sono illegittime in quanto non hanno come riferimento la destinazione a verde oppure agricola dei terreni, come prevista dal progetto e dagli impegni contrattuali, bensì la destinazione industriale impropriamente attribuita ai siti stessi sulla base della loro utilizzazione come luoghi di deposito dei materiali, e dunque una utilizzazione provvisoria;
- non tutti i siti di deposito sono stati oggetto di rilascio di liberatoria, e sul punto la sentenza difetta totalmente di motivazione; ciò vale per i luoghi di deposito dei fanghi inquinati (capi imputazione 74, E, E-bis, UU, ZZ, 14A, SS, V) e per altri siti, come le cave dismesse e soggette a ripristino e per la ex cava Marchesini;
- nessun intervento di bonifica è stato effettuato negli anni 2007-2010 per i corsi d'acqua inquinati e le liberatorie rilasciate nell'anno 2010 hanno solo preso atto della mutata situazione.

Infine il ricorrente, richiamata la sentenza n. 35774 del 2010 di questa Sezione, afferma che la nuova disciplina introdotta nell'anno 2006 non costituisce affatto una sorta di depenalizzazione delle condotte illecite anteriori. Il tutto a prescindere dal fatto che per numerosi siti (capi 74, E, E-bis, UU, ZZ, 14A, SS, V) è stato commesso l'ulteriore illecito di omessa segnalazione del potenziale inquinamento, condotta sanzionata ex art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

I reati di danneggiamento alle risorse idriche superficiali: errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati sub A, C e D (capi 11 e 16 del dispositivo)

In sintesi il ricorrente osserva:

- (pag.138 e ss.) che la Corte di appello, riconosciuta l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato e del dolo in capo agli imputati (pagg.206-232), erra

palesamente nel ritenere che il reato si collochi e si esaurisca nell'anno 2003: una volta considerato che la condotta intenzionalmente omissiva degli imputati costituisce elemento della fattispecie di reato, la Corte di appello non avrebbe potuto ignorare le prove versate in atti in ordine all'esistenza di valori che ancora negli anni 2006 e 2007 denotavano un grave inquinamento delle acque;

- (pag.150 ss.) che erroneamente la Corte di appello ha escluso che per il delitto sub A e le contravvenzioni sub C e D sussista rilevanza penale delle condotte successive al primo verificarsi dell'evento e al perfezionarsi delle condotte penalmente rilevanti. Per le contravvenzioni si è in presenza di condotta frazionata, che cessa solo col cessare delle condotte (ancora in atto nel 2007); per il delitto, si tratta di unica condotta attiva che dà origine a un reato "a consumazione prolungata" e che viene seguita da condotte omissive penalmente rilevanti in quanto si rinuncia a far cessare il danno in atto e si consente in tal modo che il danno si prolunghi e si aggravi.

Il reato di danneggiamento sub B: errata assoluzione di Rubegni per non avere commesso i fatti successivi al 28/9/2001 (capo 2 del dispositivo) ed errata assoluzione di tutti perché il fatto non costituisce reato (capo 9 del dispositivo) – errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen.

Il ricorrente lamenta plurime violazioni di legge:

1. errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod.proc.pen. degli artt.51 e 635 cod. pen., della legge n.36 del 1994 e decreto attuativo, della legge n.325 del 2001. Mentre il Tribunale aveva assolto gli imputati al delitto contestato perché le condotte dovevano qualificarsi come colpose, la Corte di appello ha ritenuto l'opera lecita e quindi tale da escludere l'antigiuridicità delle condotte stesse in quanto conformi alle scelte fatte in sede progettuale. Ritiene, invece, il ricorrente che gli interventi che hanno interferito con le falde acquifere siano stati eseguiti in difetto di valida autorizzazione, tale non potendosi qualificare (pag.174 del ricorso) l'accordo procedimentale stipulato tra le società interessate, i ministeri competenti e gli enti regionali interessati in data 28/7/1995; del resto, le poche righe dedicate al tema dell'uso delle acque pubbliche nel parere allegato alla deliberazione della Giunta Regione Toscana del 24/7/1994, n.03884, dimostrano che il tema delle falde e delle concessioni in atto non fu preso in esame. E', dunque, evidente che le opere furono realizzate senza tenere conto della normativa in vigore allora (R.D. n.1775 del 1933 e legge 5 gennaio 1994, n.36, la c.d. "legge Galli") e di

quella succedutasi nel tempo (d.P.R. 18 febbraio 1999, n.238, attuativo della legge Galli);

2. errato il richiamo all'art.44 della legge 8 giugno 2001, n.325, posto che l'esistenza di un indennizzo era previsto già dall'art.48 del citato R.D. n.1775 del 1933 e che, in ogni caso, l'esistenza di un ristoro del danno può assumere rilevanza ai fini penali solo all'esito positivo delle procedure previste;
3. errato richiamo alla Carta europea dell'acqua e alla sentenza della Corte costituzionale n.259 del 2006, posto che la conferenza dei servizi non ha affatto esaminato e valutato, bilanciandoli, gli interessi in gioco nel settore delle acque pubbliche.

Vizio di motivazione in relazione ai punti 2 e 6 del dispositivo in relazione alla posizione Rubegni

Il Pubblico ministero lamenta, infine, l'esistenza di un vizio motivazionale con riferimento all'elemento soggettivo dei reati contestati al sig. Rubegni. La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le competenze e le responsabilità connesse al ruolo di presidente del Comitato dei rappresentanti, ruolo rivestito dall'imputato a far data dal 28/9/2001. L'assoluzione pronunciata dai giudici di appello si appalesa errata e deve essere annullata.

Con unico atto propongono ricorso il **responsabile civile "Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana"**, nonché gli **imputati Rubegni, Silva, Guagnozzi, Zambon, Castellani, Marcheselli, Miccoli, Frulloni, Piscitelli, Longo, Cardu, Migliardi, Abbondanza, Carta, Rosina e Miola**, in sintesi lamentando:

1. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al rigetto delle ordinanze con cui il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dagli imputati in relazione alla **ammissione come parti civili della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e degli altri enti territoriali, nonché delle "associazioni ambientaliste"**.

I ricorrenti ritengono che l'entrata in vigore del d.lgs. n.152 del 2006, art.311, abbia radicalmente modificato la disciplina introdotta con la legge n.349 del 1986, art.18, comma 3, e privato di legittimazione dette parti civili rispetto alla costituzione nel giudizio penale per ottenere il ristoro dei danni derivanti da violazioni ambientali. Tale legittimazione risulta posta in capo al solo soggetto esponenziale degli interessi nazionali, e cioè il Ministero dell'ambiente. I ricorrenti censurano i quattro passaggi fondamentali coi quali la Corte di appello (pagg.154-156) ha confermato la correttezza dell'ammissione delle parti civili. In particolare: **a)** la natura

"ontologicamente nazionale" dell'interesse ambientale limita l'azione delle associazioni ambientaliste alla tutela giudiziale in sede amministrativa e al "diritto di intervento", in linea con la previsione dell'art.9, comma 3, del d.lgs. n.267 del 2000; con la conseguenza che al comma 5 dell'art.18 della legge n.349 del 1986 non può attribuirsi il significato del riconoscimento di un potere di azione diretta che opererebbe come un moltiplicatore delle pretese risarcitorie; **b)** il comma 1 dell'art.311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 consente agli enti territoriali e alle associazioni di esercitare l'azione civile in sede penale esclusivamente per far valere concreti danni patrimoniali (da ultimo, Sez.3, n.21311 del 27/5/2011) e non la lesione di diritti non patrimoniali, come, invece, la Corte di appello afferma a pag.155 della motivazione, motivazione che confonde, tra l'altro, le finalità istituzionali delle associazioni con un non esistente "diritto" che si assume leso; **c)** le associazioni ambientaliste possono operare (art.91 cod. proc. pen.) in posizione subalterna, non sussistendo una disciplina espressa, invece esistente in altri campi, che autorizzi le associazioni ad agire per la difesa di interessi diffusi; **d)** l'eventuale facoltà degli enti territoriali e delle associazioni opera in via graduata rispetto all'esercizio della facoltà da parte del ministero competente.

2. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla asserita legittimità dell'**ordinanza 27/1/2005** del Tribunale che ha respinto le censure in ordine ai **decreti di ispezione e dei verbali di analisi dei campioni prelevati su disposizione del P.M.** (ordinanza n.53/2001), nonché dei **verbali di campionamento e delle analisi** che ebbero luogo su iniziativa della polizia giudiziaria. L'assenza di motivazioni dei provvedimenti di ispezione, la modalità istantanee (con rinuncia ad accertare i valori medi nel tempo) di raccolta dei campioni da parte del consulente del Pubblico ministero, non sanabile dalla successiva analisi in contraddittorio e la violazione dell'art.348 cod. proc. pen. (avendo la polizia giudiziaria operato oltre i limiti dell'art.354 cod. proc. pen.) sono elementi viziati il risultato probatorio e comportano l'annullamento del capo della sentenza che pronuncia l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati sub A;
3. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al **reato di danneggiamento**. Con ampia e articolata motivazione i ricorrenti sostengono che alla non coincidenza fra le condotte di inquinamento e quelle di danneggiamento avrebbe dovuto conseguire una puntuale individuazione di quei danni ai corsi d'acqua che integrano gli estremi del reato; si sarebbe trattato, dunque, di individuare quel pregiudizio

"strutturale e funzionale" della cosa che abbia finito per renderla "anche temporaneamente inservibile all'uso cui è destinata". Tutto questo non è avvenuto, avendo i giudici di merito talvolta confuso l'intorbidamento delle acque (eventualmente integrante la diversa ipotesi di imbrattamento) con l'esistenza di un danno e difettando del tutto l'analisi dell'impatto che le sostanze immesse nei corsi d'acqua hanno avuto rispetto all'uso effettivo delle acque stesse (si veda la consulenza Riva su richiesta del P.M. nel proc. 10221/99) così che difetta la prova di una permanenza dell'alterazione dei corsi d'acqua, come dimostrano i controlli effettuati nell'anno 2006 sui torrenti Veccione, Carza, Bagnoncino, Fosso del Carlone, Rimaggio e altri;

4. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento alle condotte di **scarico abusivo / sversamento** nei corsi d'acqua e di superamento dei limiti di emissione. L'eventuale sussistenza dei reati contravvenzionali non può integrare anche il reato di danneggiamento, così che la Corte di appello ha erroneamente fondato il dolo del delitto anche sulla esistenza di condotte prive di autorizzazione o poste in essere superando i limiti di emissione. A ciò si aggiunga che sia il bacino di sedimentazione del cantiere T5 sia ai c.d. Laghetti Forestan erano stati usati dal consorzio proprio per migliorare la qualità delle emissioni;
5. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento alle condotte di **sversamento diretto nei corsi d'acqua**, condotte riconducibili all'abbandono di rifiuti (art.14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 ora 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e non automaticamente al reato di danneggiamento, che, fra l'altro, si distingue dal reato di deturpamento e imbrattamento ex art.639 cod. pen.
6. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riguardo al riferimento operato in sentenza ai **limiti fissati nella tab.1 dell'all.1 del D.M. n.471 del 1999**; si tratta di limiti che non operano per le acque superficiali (all.1, punto 2) e che vanno accertati con modalità di campionamento e con campagne di monitoraggio. Inoltre, non risultano rispettate neppure le prescrizioni contenute negli artt.5 e 6 del d.lgs. n.152 del 1999 e riprese dal d.lgs. n.152 del 2006 concernenti la qualità del corpo idrico, prescrizioni improntate al criterio della gradualità in relazione agli standard fissati dal d.lgs. n.152 del 2006 all'art.78 e che hanno trovato nuova disciplina con il d.lgs. n.219 del 2010 che ha recepito le direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE in tema di standard di qualità ambientale. IL risultato è che la complessa procedura di individuazione dei corpi idrici e di applicazione degli standard, delineata dal d.lgs. n.152 del 1999 (all.1) e dalla citata normativa successiva non possono essere sostituiti dalle consulenze

- effettuate dal P.M. o dalle valutazioni Arpa, che hanno considerato solo l'Ibe, tralasciando il Seca e il Saça. Infine, la Corte di appello ha omesso di valutare l'impatto della disciplina in tema di bonifica introdotta col d.lgs. n.152 del 2006, che ha condotto a un sistema di accertamento progressivo che esclude che il solo superamento dei valori di attenzione faccia scattare l'obbligo di bonifica;
7. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento all'**esistenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento** (capo d'imputazione A e relative articolazioni). Non solo la Corte di appello cita in modo errato il bacino di decantazione e i c.d. Laghetti Forestan, usati dal consorzio proprio per far decantare i prodotti inquinanti, ma il consorzio ha operato sulla base di una valutazione di impatto ambientale e di una autorizzazione che attribuivano preventiva legittimità all'operato del consorzio stesso;
 8. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli **artt.635 e 639 cod. pen.** posto che l'intorbidamento delle acque non è elemento che comporti il danneggiamento del corso d'acqua e l'accettazione del rischio di "**Imbrattamento**" non può essere spinta fino a ritenere provata l'accettazione del danneggiamento;
 9. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello operato un improprio passaggio dalla sussistenza del presupposto **soggettivo** dei reati contravvenzionali all'esistenza del dolo del delitto di danneggiamento;
 10. Carezza di motivazione ex art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla **sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai singoli imputati operanti** per conto del consorzio, per avere i giudici di appello operato "una vera e propria massificazione delle condotte"; difetto dimostrato dal mancato esame della specificità della posizione **Cardu**, dichiarato prosciolto per intervenuta prescrizione in relazione ai capi A10 e A11 pur non essendo stato oggetto di imputazione per il capo A e pur avendo assunto responsabilità per le aree territoriali interessate soltanto nel corso dell'anno 2005, mentre i reati sono contestati non oltre l'anno 2003. E analogamente può dirsi per la posizioni **Miola**, dichiarato responsabile nei confronti delle parti civili a fronte di una sola impugnazione di parte civile e in assenza di impugnazione del Pubblico ministero.

Venendo adesso alle **contestazioni in tema di rifiuti** (capi da 1-bis a 19-bis, quindi da 19-ter a 19-quinquies, quindi capi 73, 75-bis, 79, 81, 95-bis, HH, M, RR, TT, 8A, VV) e in tema di limi di lavaggio:

11. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riguardo in particolare all'art.1, comma 17, della legge 21 dicembre 2001, n.443. Osservano i ricorrenti che la Corte di appello, ritenuta la disciplina applicabile anche ai fatti anteriori, incorre in errore di applicazione della legge allorché (pag.179 ss.) introduce il concetto di contaminazione occasionale, non previsto dalla legge, e lo utilizza per attribuire la natura di "rifiuto" ai materiali provenienti da sistematica contaminazione all'interno del ciclo produttivo. La disciplina dell'art.1, comma 17, della legge citata fu introdotta proprio per escludere dal novero dei rifiuti quei materiali da scavo che causa delle modalità del ciclo di lavorazione (consolidamento del fronte di scavo e della galleria; utilizzo di esplosivi, etc.) si estraevano inevitabilmente contaminati da sostanza inquinanti: qualora la presenza di inquinanti si mantenesse all'interno delle soglie previste, tali materiali non dovevano essere trattati come rifiuti ma come inerti. Ciò significa che si è in presenza di smarino smaltibile nei siti individuati, così come si comprende seguendo l'evoluzione delle modifiche apportate alla disciplina in materia, partendo dall'art.8, comma 2, lett.c) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e passando attraverso la legge, 23 marzo 2001, n.93 (che introduceva la lett.f-bis al comma 1 del citato art.8) per giungere al citato art.1, comma 17, della legge n.443 del 2001 (c.d. legge Lunardi). La conseguenza è che le rocce e terre da scavo, ancorché contaminate ma non presentanti "una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti" debbono restare escluse dal novero dei rifiuti, essendo chiara la volontà della legge di semplificare la gestione di tali prodotti all'interno in vista delle esigenze di "rilancio delle attività produttive"; non altrimenti si può intendere la introduzione dell'espressa previsione che la disciplina si applica anche alle attività di scavo delle gallerie e alle terre e rocce "contaminate derivanti dall'attività di perforazione";

12. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione al comma 18 dell'art.1 della legge n.443 del 2001 e dell'art.6-quater della legge 27 febbraio 2009, n.13.

In primo luogo i ricorrenti evidenziano come la sentenza impugnata (pag.180) operi una confusione fra i materiali di scavo e i fanghi filtro pressati, gli unici per i quali è stata richiesta la declassificazione, così ripetendo l'errore del primo giudice che aveva concluso che i fanghi filtro erano stati miscelati con lo smarino e depositati assieme ad esso.

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il riferimento in sentenza ai limiti di accettabilità previsti dall'all.1, colonna B, del D.M. n.471 del 1999 è

errato in punto di interpretazione della legge. Ora, posto che l'art.1, comma 18, citato, rinvia ai valori di accettabilità fissati dall'all.1, tabella 1, colonna B, è evidente l'errore della sentenza nel momento in cui considera rilevanti i valori di PH non compresi in detta tabella ed è evidente l'errore costituito dalla mancata considerazione del rispetto dei valori concernenti la concentrazione di idrocarburi (v. infra).

Anche con riferimento al concetto di "pericolosità" si è in presenza di palese errore dei giudici di appello, che hanno concentrato l'attenzione sui solo fanghi filtro pressati, per i quali fu fatta richiesta di declassificazione e di fatto ignorato il tema dello smarino. Inoltre, la Corte di appello ha ommesso di considerare che a partire dall'1/1/2002 è entrata in vigore la nuova classificazione CER, che distingue tre diverse categorie di pericolosità e che impone, per i rifiuti che possono essere pericolosi o meno, una specifica indagine sulle sostanze in essi contenute; tale indagine non è stata fatta e il solo criterio quantitativo (nota Ministero dell'Ambiente 19/10/2007) è stato superato dall'art.6-quater del d.l. n.208 del 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.13. Con riferimento alla pericolosità derivante da presenza di idrocarburi, la nuova disciplina prevede l'accertamento in concreto della presenza di sostanze pericolose secondo i criteri fissati dall'Istituto Superiore di Sanità nella nota n.0036565 del 5 luglio 2006).

Sussisterebbero, poi, altri profili di vizio della motivazione: a) la motivazione risulta errata allorché opera un riferimento alle cloro paraffine; la sentenza richiama la pericolosità delle cloro paraffine "a catena corta", mentre vi è in atti la prova che i prodotti utilizzati fossero composti da cloro paraffine "a catena media"; b) la motivazione incorre in errore quando a pag.182 parla di "miscelazione di rifiuti", posto che la legge concerne solo la miscelazione tra o con rifiuti pericolosi e che la commistione fra le rocce e terre da scavo e le altre sostanze avveniva prima della estrazione. In sostanza (pag.57 ricorso): le terre e rocce non costituiscono "rifiuto" in quanto: 1) non sono "pericolose"; 2) sono state indicate fin dalla fase progettuale (conferenza servizi del 28/7/1995); 3) sono stati rispettati i limiti di accettabilità ex D.M. 471/1999, come dimostrano le liberatorie;

13. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento ai materiali "inerti".

Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata (pag.183 e ss.) opera un rinvio alla definizione di "inerte" contenuta nell'art.2 del d.lgs. n.36 del 2003 e afferma che il produttore avrebbe dovuto sia effettuare i test di rilascio (anteriormente al citato d.lgs. del 2003) e quindi ai test di cessione, sia

attenersi al principio di precauzione, con la conseguenza che va accolta la conclusione del consulente del P.M. in ordine alla presenza di sostanze che impediscono di qualificare lo smarino come inerte e di impediscono di ritenere legittimo il conferimento in discarica "2 A".

Osservano ancora i ricorrenti che l'art.4 del d.lgs. n.36 del 2003 distingue le discariche per inerti, da quelle per rifiuti non pericolosi e quelle per rifiuti pericolosi; i successivi decreti ministeriali 13 marzo 2003 e 3 agosto 2005 prevedono (artt.2 e 5, rispettivamente) che gli inerti possano contenere le sostanze di cui all'all.1, tab.1 del D.M. n.471 del 1999 entro i limiti delle concentrazioni previste per i siti a uso commerciale e industriale. La legittimità dell'operato Cavet viene riconosciuta indirettamente dai giudici di appello, così incorrendo in contraddizione rispetto al resto della motivazione, a pag. 280 e 297 quando afferma che le liberatorie attestano la conformità dei materiali alle norme e fa riferimento alla classificazione di inerti relativa al parere Arpat del 31/3/2005 per la discarica c.d. Autodromo; del resto le discariche erano state autorizzate con la conferenza dei servizi del 28/7/1995 e quindi con l'autorizzazione della provincia di Firenze del 19/9/2001;

14. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 per avere qualificato come rifiuto i limi da lavaggio, soluzione che si basa sul presupposto errato che la "flocclazione" rappresenti un trattamento dei limi e non, come invece la stessa giurisprudenza ha riconosciuto (Sez.3, n.41584 del 9/10/2007), un metodo di formazione degli stessi; con la conclusione che sia per il reato ex art.184-bis, citato, sia per i reati di trasporto illegale dovrà giungersi a formula assolutoria;

I ricorrenti contestano, infine, la **formula definitoria adottata per il capo 38 A**, in esso assorbito il capo 40 A:

15. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato estinto il reato senza chiarire come mai non trovi applicazione per esso la soluzione del difetto di elemento soggettivo in relazione al reato ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 adottata alle pagine 267-268;

Con riferimento alle **statuizioni civili**, i ricorrenti lamentano:

16. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.185 cod. pen. per avere la Corte di appello disposto condanna al risarcimento dei danni anche in relazione a imputati per i quali non vi era stato appello è del Pubblico ministero né delle parti civili; è il caso di Umberto

Cardu in relazione alle imputazioni sub A e il caso di Antonio Miola, sempre per il capo A. Con riferimento a tale capo d'imputazione, la Corte di appello condanna al risarcimento "tutti gli imputati e il responsabile civile", senza distinguere l'epoca delle condotte o la riferibilità a uno o alcuni soltanto dei corsi d'acqua.

Infine, va censurata la liquidazione del danno non patrimoniale alle associazioni ambientaliste.

Con successiva **memoria depositata in data 1/2/2013** i ricorrenti sostengono:

1. Sulla **permanenza del reato di discarica abusiva**, l'esame dell'interesse tutelato (valutazione preventiva della presenza di una discarica) e la circostanza che la gestione post-operativa di discarica abusiva non rientra fra le attività autorizzabili (essa può riguardare solo le previsioni per una discarica autorizzata; cfr, artt.8 e 13 del d.lgs. n.36/2003) sono elementi escludono che tale fase possa avere rilevanza ai fini della permanenza del reato; si tratta di principio felicemente fissato da Sez.3, n.48402 del 16/12/2004 e coerente con la circostanza che il reato di illecita gestione di discarica trova, nella fase successiva, un compendio sanzionatorio nel reato di omessa bonifica ex art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22;
2. Sulle **omesse bonifiche dei siti inquinati**: il ricorso del Pubblico ministero sul punto ha come conseguenza la non applicazione dell'art.2, comma 4, cod. pen. Erroneamente detto ricorso nega l'applicabilità delle previsioni contenute negli artt.240 e 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che invece la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria (Sez.3, n.17817 dell'11/5/2012). Va, dunque, rigettato il ricorso del Pubblico ministero sia con riferimento alle discariche e alle cave di prestito, per le quali vi sono state liberatorie, sia con riferimento alle modalità di campionamento;
3. Quanto **al delitto di danneggiamento**, il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, e infondato nella parte in cui sollecita una interpretazione della legge non conforme alla struttura del reato: si è in presenza di reato istantaneo che può avere effetti duraturi nel tempo e che non può assumere diversa struttura invocando la rilevanza di una condotta omissiva che segue quella commissiva e invocando una sorta di permanenza che prescindendo dalle persone coinvolte nei fatti e dalle loro posizioni soggettive;
4. Il reato legato al **depauperamento delle risorse idriche** deve essere valutato alla luce dell'assoluzione avvenuta in primo grado per difetto dell'elemento soggettivo e in appello per assenza di antigiuridicità della condotta che i giudici ritengono poste in essere sulla base di un progetto

lecito e in assenza di difformità di esecuzione rilevanti. Il ricorso del Pubblico ministero contesta che vi siano stati atti di autorizzazione specifica; si tratta di questione di fatto e di motivo inammissibile (sul punto si vedano anche le considerazioni svolte a pag.30 e ss. della memoria). Ma si tratta anche di motivo infondato alla luce del contenuto della conferenza di servizi e della V.i.a., fondate su una relazione idrogeologica che esaminava i problemi legati al drenaggio conseguente ai lavori, e alla luce del fatto che le norme in tema di concessione dell'utilizzo di acque non hanno alcuna rilevanza rispetto all'ipotesi contestata. Appare così evidente che la Corte di appello non erra nel richiamare l'art.44 del d.lgs. n.325 del 2001 in tema di indennizzo e nel ritenere che le condotte poste in essere dagli esecutori dei lavori si siano conformate a quanto autorizzato.

5. La **posizione del sig. Rubegni** in relazione al ricorso del Pubblico ministero avverso l'assoluzione "per non aver commesso i fatti" pronunciata coi capi 2 e 6 della sentenza impugnata in relazione ai fatti successivi al 28/9/2001. Il Pubblico ministero avanza censure in fatto alla ricostruzione operata dalla Corte di appello alle pag.255 s., censure che risultano inammissibili e comunque errate (il ricorrente ha assunto la veste di amministratore delegato di Impregilo solo il 6/9/2007, lasciando in pari data la presidenza del consorzio). Inoltre, il Pubblico ministero erra quando ritiene che l'attività di ratifica delle attività del consorzio effettuate dal Consiglio dei rappresentanti, presieduto dal ricorrente dopo il luglio 2001, possa avere efficacia causale rispetto ai reati eventualmente commessi; appare errato il richiamo alla "posizione di garanzia", posto che, come valutato correttamente dalla Corte di appello, il Consiglio dei rappresentanti non aveva competenze gestionali né responsabilità delegabili. Inoltre, col ricorso del Pubblico ministero viene posta in essere una immutazione delle contestazioni, che i capi di imputazione cristallizzano come condotte attive legate alla gestione e che il ricorrente viene invece a riformulare (pag.198) in condotte consistenti nel non avere messo a disposizione del consorzio le risorse necessarie.

Ricorre avverso la sentenza il **sig. Massimo CECE, direttore dei lavori del consorzio Cavet**, che in sintesi:

Premette:

- di avere operato quale direttore dei lavori Cavet fino al luglio 2000, epoca in cui lasciò il consorzio;
- di essere stato assolto in primo grado "perché il fatto non è preveduto come reato" dai reati sub A e B, ma anche dai reati sub 62, 63, 64, 11 A, 18 A e 23 A; di essere stato tratto a giudizio non per tutti tali reati, ma solo per quelli previsti dai capi di imputazione A e B;

- di essere stato altresì assolto "per non avere commesso il fatto" dal reato sub RR-bis;
- di essere stato infine assolto per tutti i restanti reati "per non avere commesso il fatto" quanto ai fatti commessi dopo il 21/10/2000, mentre per i fatti anteriori a tale data è stata pronunciata sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione;
- di non essere stata proposta impugnazione avverso tale decisione né dalla difesa né dalla pubblica accusa;
- di essere stato destinatario di impugnazione solo ad opera delle parti civili IDRA e Bolli in relazione ai capi A, B, 62, 63, 64, 11 A, 18 A e 23 A, senza considerare che le contestazioni a lui mosse riguardano solo i capi A e B;
- di essere stato assolto in sede di appello dal capo B "perché il fatto non costituisce reato (formula migliorativa);
- di essere stato destinatario a pag.241 della sentenza di appello di una motivazione ove con riferimento al capo A si afferma che "*non può essere accolto nei suoi confronti l'appello presentato dalle parti civili perché non vi è prova che abbia commesso i fatti per cui si è ritenuto dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione ... la sentenza di primo grado deve essere anche per lui confermata*";

Ciò premesso lamenta:

- a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al capo perché la sentenza afferma di confermare la decisione di primo grado e nello stesso tempo sembra giustificare una conclusione che fonda sulla maturata prescrizione la decisione di non doversi procedere; conclusione, quest'ultima, che comporterebbe una indebita responsabilità civile. In realtà, il primo giudice aveva:
 - Assolto per il capo A "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato";
 - Per i fatti diversi dai capi A, B, e RR-bis aveva dichiarato prescritti quelli commessi fino al 12/10/2010 (da intendersi 31/7/2010) e assolto per i successivi "per non avere commesso il fatto";
 con la conseguenza che per i fatti sub A non può essere dichiarata in appello l'avvenuta prescrizione;
- b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.129 cod. proc. pen. per non avere emesso sentenza di assoluzione dopo avere riconosciuto che non vi è prova di commissione dei fatti;
- c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.185 cod. pen. per avere la Corte di appello alle pagg.301 e 308 condannato al risarcimento verso le parti civili, ivi compresa Idra, tutti gli imputati di cui al capo A; in realtà Idra nelle conclusioni assunte all'udienza

del 9/5/2011 (pag.12) ha rinunciato all'appello verso tutti gli imputati non destinatari dell'appello del Pubblico ministero. Come si è detto, l'appello Bolli è stato respinto;

- d. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere inammissibile il ricorso del Pubblico ministero verso il sig. Cece, e ciò qualora volesse interpretarsi come impugnazione quanto esposto alle pagg.163 e 196, posto che non vi fu proposizione di appello.

Ciò premesso, il sig. Cece dichiara di associarsi ai motivi di ricorso 1, 3, 7, 9 e 16 proposti dal responsabile civile Cavet e da alcuni imputati.

Il sig. Cece ha, poi, con separato atto presentato **istanza di sospensione dell'esercizio della condanna civile ex art.612 cod. proc. pen.** in quanto, come esposto nei motivi di ricorso, nessuna condanna al risarcimento avrebbe potuto essere posta a suo carico, tanto meno verso la Associazione IDRA, che in sede di conclusioni ha rinunciato all'azione nei confronti del medesimo.

Attesa l'entità dell'importo delle condanne immediatamente esecutive e attesa l'entità della pensione percepita dal ricorrente, l'eventuale richiesta delle parti civili a suo carico comporterebbe un danno grave e irreparabile.

Hanno proposto ricorso i sigg. **GERI e TRIPPI**, quali procuratori **rispettivamente della soc. Betonval e della soc. Unicalcestruzzi**, che in sintesi lamentano:

- a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere i giudici di appello omesso di pronunciare nei loro confronti assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. Erroneamente le condotte dei ricorrenti sono state assimilate a quelle dei responsabili dei lavori Cavet e ritenute causa delle violazioni ambientali relative alla gestione dei limi di betonaggio; tale gestione rientrava tra le competenze Cavet, risultando a carico delle società di betonaggio l'attività di fornitura, trasporto e preparazione dei materiali da utilizzare nei cantieri, mentre la gestione dei cantieri e la destinazione dei limi conseguenti alle lavorazioni erano di competenza esclusiva del consorzio. Solo Cavet, dunque, poteva qualificarsi come produttore "giuridico" del rifiuto, responsabile del suo trasporto e della gestione successiva,
- b. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. avendo i giudici di appello erroneamente concluso che fra i limi portati in discarica vi fossero anche quelli essiccati derivanti da betonaggio; non solo la testimonianza Gramigni (ud. 23/10/2006) su cui si fonda la decisione non risulta decisiva e univoca, ma lo stesso consulente del P.M., dr. Riva (ud.20/2/2007) ha fornito una valutazione contraria. Inoltre, le società che

operavano il betonaggio non aveva alcuna competenza e responsabilità in ordine ai luoghi e alle modalità di gestione dei limi;

- c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al reato di costituzione di discarica abusiva, avendo i giudici di appello omesso di considerare che a partire dal mese di aprile 2000 le due imprese conferivano il rifiuto a smaltitori terzi autorizzati (ma non era Cavet che gestiva lo smaltimento ?), così che l'eventuale condotta illecita sarebbe cessata con l'ultimo conferimento e i reati prescritti;

Per il solo sig. GERI:

- d. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo A della rubrica per avere la Corte di appello, dopo l'assoluzione ad opera del Tribunale, ritenuto la sussistenza del reato ex art.635 cod. pen. e dichiarato la prescrizione del reato, con condanna del sig. Trippi al risarcimento dei danni arrecati in relazione alle attività del cantiere T17 (teste Morini, ud.19/2/2007), mentre nessuna corrispondente decisione veniva assunta per il coimputato Geri; tuttavia, la formula di generale condanna ("tutti gli imputati") al risarcimento dei danni in relazione al capo A utilizzata dalla Corte di appello può ingenerare confusione e deve essere corretta;

Per il solo sig. TRIPPI:

- e. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al reato di danneggiamento di cui al capo A, difettando la individuazione degli elementi specifici che consentono di porre a carico del ricorrente il dolo eventuale del reato; ciò sia con riferimento ai profili della condotta che giustificano l'affermazione sfavorevole al ricorrente sia con riferimento alla mancata motivazione delle ragioni per cui non sussisterebbero profili di "colpa cosciente";
- f. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata illustrazione dei motivi per cui non assumono rilievo liberatorio della posizione Trippi il fatto che la gestione dei materiali fosse di competenza Cavet e la circostanza che nel cantiere T17 la Unicalcestruzzi operasse con un sistema di recupero delle acque a circuito chiuso.

Ricorre il **sig. MADOTTO, legale rappresentante della ditta Ravanelli,** in sintesi lamentando:

- a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento al delitto di danneggiamento, per il quale il ricorrente è stato assolto dal

Tribunale di Firenze per difetto dell'elemento soggettivo (per gli altri reati contestati fu pronunciata sentenza di estinzione per prescrizione). Avverso tale decisione propose appello verso tutti gli imputati la Associazione Idra e la Corte di appello, ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, lo ha dichiarato estinto per prescrizione. Il sig. Madotto fu così condannato al risarcimento dei danni in relazione al capo A1 (discarica T16 in località Rio Cucco) in favore di tutte le parti civili, mentre la condanna doveva riguardare la sola parte civile Idra;

- b. Errore materiale e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al capo B, per il quale non vi è stato appello del Pubblico ministero e per il quale la posizione Madotto non avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte di appello, che invece ha confermato l'assoluzione per tutti gli imputati;
- c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omissa di considerare che l'appello della parte civile Idra doveva essere considerato inammissibile per omissa indicazione degli effetti civili che intendeva conseguire in assenza di impugnazione del Pubblico ministero; la parte civile, infatti, ha proposto censure relative al giudizio di responsabilità penale, ma non ha chiarito né quantificato gli effetti civili richiesti;
- d. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello individuato gli elementi concernenti l'esistenza del dolo eventuale addebitabile specificamente il sig. Madotto in relazione al reato di danneggiamento; difetta ogni analisi dell'organizzazione di un cantiere di grandissime dimensioni e delle responsabilità individuali. Difetta, poi, ogni motivazione in ordine alle ragioni per cui non sussisterebbero profili di colpa cosciente, invece che di dolo eventuale, motivazione che deve essere specifica (Sez.1, n.10411 del 15/3/2011) e che non è integrata dal semplice e generico richiamo a una funzione di "gestore della discarica" che non trova riscontro nella qualifica di mero subappaltatore di una parte dei lavori;
- e. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata indicazione di prove attestanti il ruolo e la responsabilità dell'imputato, così che si è in presenza di motivazione generica e carente; tale carenza sarebbe stata facilmente sanabile esaminando le dichiarazioni testimoniali Morini (ud. 19/2/2007) e Madotto (ud. 12/11/2007) in ordine alla responsabilità di Cavet e della ditta Brenzone per la gestione della discarica. La ditta Ravanelli, in sostanza, si limitava a effettuare i trasporti in discarica quando veniva richiesta da Cavet o Brenzone.

Successivamente alla fissazione dell'udienza sono pervenute alcune **memorie delle parti civili.**

L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, osserva:

- a. Decorrenza della prescrizione del reato di discarica abusiva (pag.166 e ss. sentenza di appello), deve condividersi l'impostazione del Tribunale. La lettura congiunta dell'art.51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ivi compresa la disposizione contenuta nel comma 4, nonché degli artt.2, comma 1, lett.g), 8, 12, comma 3, 13, 14 del d.lgs. n.36 del 2003 impone di ritenere la fase post-operativa come parte essenziale della gestione della discarica e delle necessarie autorizzazioni. L'art.2, comma 1, lett. o), del d. lgs. N.36 del 2003 prevede espressamente che la fase di "gestione della fase successiva alla chiusura della discarica" possa essere operata da persona diversa da quella che aveva gestito la fase operativa; risulta dunque errata la tesi secondo cui sarebbe paradossale che del reato ex art.51, citato, rispondesse anche "il gestore che fosse subentrato, pur non avendo partecipato ai conferimenti abusivi" (pag.168 sentenza di appello).

Risulta errata, poi, la sentenza di appello allorché afferma (pag.170) allorché considera la fase post-operativa interessata esclusivamente dall'obbligo di bonifica. Dopo la cessazione dei conferimenti permane per il gestore l'obbligo di mettere in sicurezza i rifiuti nel sito di discarica e di assicurare la sicurezza del sito stesso; la violazione di tale obbligo comporta, ex art.256, commi 3 e 4, del d.lgs. n.152 del 2006, la condanna alla bonifica e al ripristino dei luoghi. Ciò dimostra che la bonifica è cosa diversa dalla messa in sicurezza e dalla gestione dei rifiuti depositati, così che la fase di gestione costituisce un obbligo che vale sia per il gestore autorizzato sia per quello privo di autorizzazioni. Deve così concordarsi col primo giudice quando rileva le conseguenze paradossalmente favorevoli al gestore abusivo che deriverebbero dalla tesi accolta dalla Corte di appello.

- b. Quanto alla decorrenza dei termini di prescrizione del reato di danneggiamento (pag.172 ss. e 225-226 ss. sentenza di appello), si è in presenza di reato che può essere integrato da una condotta frazionata, con la conseguenza che questo "rende le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, né singole e autonome azioni costituenti

altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica condotta lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione" (Sez.4, n.9343 del 2010). Ciò vale anche per la condotta omissiva che segue l'ultima immissione di sostanze inquinanti, sussistendo a carico dell'autore delle condotte, che si trova in posizione di garanzia, l'obbligo di rimuovere le cause del danno: l'avvenuto inquinamento della matrice ambientale continua a provocare nuovo inquinamento fino a quando non siano state poste in essere le necessarie condotte attive e l'omissione di tale intervento costituisce elemento penalmente rilevante;

- c. Sul depauperamento delle fonti idriche (pag.242 e ss.) deve richiamarsi il parere tecnico espresso da Arpat (pag.15 e ss. della memoria) e va ricordato che nel mese di luglio 2002 fu stipulato fra le parti pubbliche e private un *addendum* integrativo volto a mitigare i danni arrecati alle falde da una progettazione inadeguata;
- d. Quanto al reato di omessa bonifica e alla successione di leggi nel tempo, va rilevato che l'abrogazione dell'art.17 del d.lgs. n.22 del 1997 da parte del d.lgs. n.152 del 2006 non lasci alcun dubbio che i procedimenti di bonifica iniziati dopo il 29/4/2006 siano disciplinati dal T.U. sull'ambiente mentre "alcuni dubbi" sussistono per le bonifiche già avviate a tale data: l'art.256, comma 4, del d.lgs. n.152 del 2006 prevede la possibilità di "rimodulare" gli interventi avviati, ma non giustifica la retroattività della nuova disciplina. A tal fine va rilevato che la disciplina "più favorevole al reo" ha riguardo alla disciplina sanzionatoria prevista dagli artt.51 del decreto legislativo del 1997 e dall'art.257 di quello del 2006, ma non si riferisce alla determinazione dei livelli di inquinamento (v. condono edilizio e non art.2, comma 4, cod. pen. se cambia il piano regolatore - v. anche legge alimenti). Sul punto osserva va il Tribunale che la parte IV del decreto legislativo del 2006 prevede una metodica diversa, ma non necessariamente valori più favorevoli, con la conseguenza che ia fatti in esame si applica l'art.17 del decreto legislativo n.22 del 1997 e quanto previsto dal D.M. n.471 del 1999.

Quanto al danno ambientale risarcibile, è pacifico che a carico degli imputati sussisteva un obbligo di bonifica, e ciò indipendentemente dall'accertamento di profili di dolo o colpa; in ogni caso è provato il nesso causale tra le condotte omissive degli imputati e la causazione del danno ambientale e si è in presenza di un reato, l'art.51-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, qualificato come reato omissivo di pericolo presunto, che può essere integrato dalla conoscibilità degli effetti secondo la normale diligenza (Corte cass., sent. Pezzuti).

Quanto alle liberatorie rilasciate dagli enti locali, è dimostrato che molte di esse hanno come riferimento non i valori compatibili con al destinazione delle aree (agricola o verde pubblico), ma i valori più alti compatibili con la destinazione commerciale-industriale e non coerenti con quanto rilevato dalla sentenza di Tribunale in ordine agli impegni contrattuali assunti da Cavet in ordine alla riconsegna delle aree nella disponibilità pubblica al termine dell'intervento (pag.30 e ss. della memoria).

L'avv. Ramalli per Italia Nostra Onlus:

- contesta la fondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal consorzio Cavet e da alcuni imputati e ribadisce la legittimità della pretesa civile sostenuta dalle associazioni ambientaliste e della relativa costituzione in giudizio. L'associazione non ha inteso agire in relazione al c.d. "danno pubblico", ma solo al c.d. "danno sociale" in relazione all'art.2043, danno che la giurisprudenza ha ritenuto tutelabile dalle associazioni ambientaliste (Sentenze n.19883/2009; 14828/2010; 7015/2010), anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (sent. n.25039/20119);
- contesta che sia carente la prova del danno, apparendo evidenti i danni morali suscettibili di essere provati in via presuntiva (Sez.3, n.14828/2010);

Gli avv.ti Bevacqua per le parti civili Regione Toscana, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Firenzuola, Comune di San Pietro a Sieve, Comune di Scarperia, Comune di Vaglia, Comunità montana del Mugello:

- osservano che va dichiarato infondato il motivo di ricorso degli imputati che contesta la legittimazione degli enti territoriali ad esercitare l'azione civile nel processo penale. Premesso che ogni dubbio in proposito era escluso dalla giurisprudenza relativa alla disciplina vigente fino all'anno 2006 e che la nuova disciplina in tema di legittimazione non può avere efficacia retroattiva (Sez.3, n.41828 del 2008 e 29855 del 2006), va escluso che la legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente a proporre in sede penale l'azione civile concernente i danni ambientali impedisca ad altri soggetti di agire a ristoro dei danni diversi, quali - nel caso in esame - il danno al paesaggio, il danno da lesione dell'immagine, il danno conseguente ai costi di bonifica, il danno da perdita dell'eco-tassa;
- osservano che la sentenza della Corte di appello alle pagine 206, 224, 255 ha individuato i danni apportati ai corsi d'acqua, alla vegetazione e all'ecosistema a causa delle sostanze inquinanti depositate; inoltre, a pagina 217 ha spiegato le ragioni per cui il metodo IBE è in grado di rilevare le

offese arrecate all'ambiente e perché le sostanze rinvenute nelle acque e nei sedimenti risultano pericolose anche per la catena alimentare (pagg.208-209);

- osservano che i ricorrenti errano nel ritenere che i fatti possano al massimo integrare il reato di abbandono di rifiuti, posto che la motivazione della sentenza offre inequivoci elementi a supporto dell'esistenza del delitto contestato (pagg.217-227); ciò senza dimenticare che la giurisprudenza ha individuato l'esistenza di un danno anche a seguito della "perdita delle caratteristiche essenziali del valore paesaggistico" del corso d'acqua provocata da sostanze che ne immutino anche temporaneamente il colore, la morfologia e la consistenza (Sez.2, n.46050 del 2012; Sez.5, n.36153 del 2011, rv 250950) e ne compromettano sostanza, utilizzabilità, valore estetico (Sez.2, n.5485 del 1984, rv 164778).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Pubblico ministero e i ricorsi proposti dalle parti private meritano parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata in alcuni suoi capi con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, nei termini di seguito specificati.

L'articolata esposizione delle ragioni che sostengono la sentenza della Corte di appello e di quelle che sostengono i motivi di ricorso rende possibile a questa Corte non ripercorrere di volta in volta i passaggi rilevanti della vicenda e provvedere, piuttosto, a una sintetica esposizione delle ragioni della presente decisione con riguardo ai soli punti controversi.

PARTE PRIMA: I VIZI IN PROCEDENDO

A) I motivi concernenti vizi *in procedendo*

Il primo profilo da affrontare concerne le censure concernenti i lamentati vizi in procedendo. Si tratta di censure che riproducono quanto eccepito in sede di merito, sia in primo sia in secondo grado, e la Corte non ne ravvisa la fondatezza.

A.1 Quanto al tema della legittimità della costituzione degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste quali parti civili, deve essere condivisa l'impostazione accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello. E' qui sufficiente richiamare la ormai costante giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema nelle sue diverse implicazioni ed è giunta ad escludere che solo il Ministero competente possa far valere in giudizio la pretesa risarcitoria pubblica e che non residui alcun margine di azione per gli enti territoriali

interessati dalle condotte illecite. Non va dimenticato a tale proposito che le regioni, le province e i comuni hanno competenze dirette in materia ambientale e, ciascuna secondo le attribuzioni di legge e statuto, partecipano alle conferenze dei servizi, rilasciano autorizzazioni, hanno potere di vigilanza, rilasciano le liberatorie, hanno obbligo di intervento in caso di violazioni e sopportano i costi derivanti da tale forma di intervento.

Con riferimento agli enti territoriali, dunque, la Corte può limitarsi a richiamare le condivisibili decisioni assunte da questa Sezione con riferimento all'ente comunale e all'ente provinciale fissando, anche in relazione al danno risarcibile ex art.2043 cod. civ., la legittimazione dell'ente pubblico territoriale ad agire in sede penale per il risarcimento dei danni di cui possa fornire dimostrazione (si vedano le sentenze n.755/2010, ud. 28/10/2009, Ciaroni, e n.19437 del 17/1/2012, Fundarò e altri).

Quanto alle associazioni così dette "ambientaliste", la giurisprudenza presenta aspetti problematici per quanto riguarda la risarcibilità del danno derivante dall'offesa al bene ambiente (sul punto si rinvia alla diversa accentuazione operata da Sez.5, n.7015/2011, ud. 17/11/2010, Associazione Legambiente Onlus, e da Sez.3, n.633/2012, ud. 29/11/2011, Stigliani). La giurisprudenza é, invece, del tutto costante nel definire l'esistenza di un danno risarcibile che le associazioni in parola possono richiedere "in proprio", vuoi sotto il profilo del danno morale vuoi sotto il profilo del danno patrimoniale (si rinvia alle decisioni di questa Sezione, n.19883 dell'11/3/2009, Fabris; n.14828 dell'11/12/2010, De Flamminis e altro; n.34761 del 21/6/2012, Memmo e altri).

I principi richiamati e la motivazione delle ricordate decisioni costituiscono elementi che impongono di respingere i motivi di ricorso proposti sul punto.

A.2 - Il secondo profilo concerne le modalità di acquisizione, campionatura e analisi dei reperti utilizzati dai pubblici ufficiali per fondare le ipotesi di violazione della disciplina ambientale e, quindi, posti a fondamento delle contestazioni mosse agli imputati.

Il Tribunale ha affrontato le questioni con riferimento ai singoli accertamenti tecnici, fornendo ampia e puntuale motivazione della loro non fondatezza. Sulle censure mosse dagli appellanti, la sentenza impugnata ha provveduto alle pagine 158 e 159 a fornire una sintetica motivazione con richiamo all'art.244 cod. proc. pen. per quanto concerne i campionamenti e all'art.348, comma 3, cod. proc. pen. per quanto concerne le iniziative autonome della polizia giudiziaria nella fase successiva all'avvio delle indagini da parte del Pubblico ministero.

Osserva la Corte che la corte territoriale ha fatto buon uso dei principi fissati dalla giurisprudenza con riguardo al tema dei poteri d'indagine della polizia

giudiziaria nella fase successiva alla trasmissione della notizia di reato e alla sua presa in carico da parte del Pubblico ministero; si rinvia, per tutte, a Sez.1, n.26284 del 6/7/2006, Greco e altri, massimata alla rv 235000 come segue: *"Dopo la riforma dell'art. 348 comma terzo cod. proc. pen. dovuta alla l. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al P.M. della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal P.M. medesimo."*

Quanto al restante profilo di censura, la Corte rileva che le puntuali osservazioni formulate in modo specifico dal Tribunale, che hanno trovato conferma nel giudizio espresso dalla Corte di appello, non possono trovare smentita nelle censure complessive dei ricorrenti, non essendo la Corte posta in grado di comprendere quali singoli atti sarebbero affetti da irregolarità e quali profili di contrasto con la disciplina risulterebbero singolarmente integrati.

PARTE SECONDA: LE CENSURE IN TEMA DI RIFIUTI

L'esame delle censure mosse alla sentenza della Corte di appello di Firenze consiglia di introdurre fin d'ora una considerazione di ordine generale, fissando i principi interpretativi che la Corte intende applicare ai singoli profili di ricorso e che verranno richiamati nel prosieguo della motivazione. I contenuti dei motivi di ricorso impongono, infatti, di ricordare in via preliminare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n.26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla legge n.46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di

appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art.606, lett. e) c.p.p. non autorizzi affatto il ricorrente a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere e rivalutare l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Ancora successivamente alla modifica della lett.e) dell'art.606 c.p.p. apportata dall'art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, l'impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, P.G. in proc.Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sez.6, n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

A tali principi la Corte si atterrà nel valutare le censure mosse dai ricorrenti.

A) Le censure concernenti i "rifiuti". Considerazioni generali

A.1 - La Corte ritiene necessario premettere che la massima parte delle contestazioni mosse agli imputati in relazione alla gestione dei rifiuti consistono in ipotesi contravvenzionali che, salvo quanto si dirà per la gestione delle discariche, risultano e sono state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Questo comporta che i motivi di ricorso proposti dalle parti private potrebbero trovare esito rilevante sul piano penale soltanto nell'ipotesi che la Corte concluda per l'evidenza della insussistenza dei presupposti di reato e per l'annullamento senza rinvio, potendo ogni altra conclusione condurre esclusivamente alla conferma della sentenza impugnata. Diverso e più articolato, ovviamente, il discorso per quanto concerne le statuizioni civili.

A.2 - Va, poi, osservato che le contestazioni in materia di rifiuti concernono essenzialmente due tipologie di prodotti: i materiali da scavo delle gallerie, definiti "smarino", e i fanghi aventi diversa provenienza e diverse caratteristiche, quali, ad esempio, i fanghi risultanti dalle attività di scavo e di edificazione e quelli risultanti dal lavaggio dei macchinari.

A.3 - Va osservato, ancora, che la natura stessa dell'intervento di realizzazione delle opere e le caratteristiche dei lavori necessari hanno comportato un impatto notevolissimo sull'ambiente, sia in termini di modificazione dell'assetto del territorio sia in termini di introduzione nell'ambiente di sostanze inquinanti per quantità straordinariamente elevate. Il conflitto che in modo inevitabile tutto

questo ha comportato fra interessi costituzionalmente rilevanti e tra beni costituzionalmente tutelati è stato oggetto di valutazione politica, amministrativa e tecnica, valutazione che ha trovato il punto di raccordo nelle conferenze di servizio e nelle deliberazioni assunte dagli enti territoriali interessati. E' ovvio, dunque, che si è in presenza di attività preventivamente valutate e autorizzate, così che, salvo i profili che attengono soprattutto alle contestazioni dei reati di danneggiamento nelle diverse forme, ciò che occorre valutare è la rispondenza fra le condotte autorizzate e quelle poste in essere in concreto, venendo in tal modo in luce le difformità di condotta che sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità penale e delle condanne al risarcimento dei danni.

A.4 - Deve qui ribadirsi che l'applicazione al presente procedimento dei principi, sopra richiamati, in tema di limiti del giudizio di legittimità comporta che la Corte non può essere chiamata a rivalutare le condotte e i fatti storici che risultano accertati in sede di merito; tali condotte e tali fatti costituiscono la base su cui opereranno le valutazioni della Corte relative alla corretta applicazione della legge e alla coerenza e logicità del percorso argomentativo seguito dai giudicanti.

A.5 - Muovendo dalle considerazioni generali che precedono, è possibile passare all'esame dei motivi di ricorso che concernono le contestazioni in tema di gestione dei rifiuti, avendo presente la nozione di "rifiuto" quale emerge dal sistema normativo costituito dall'art.6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e dai successivi interventi, con particolare riguardo agli artt.183, 184, 184-bis, 184-ter e 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificati, in particolare, dal d.l. 29/11/2008, convertito in legge 28/1/2009, n.2, dal d.lgs. 3/12/2010, n.205, nonché il d.l. 25 gennaio 2012, n.2, convertito in legge 24 marzo 2012, n.28 e, per le rocce e terre da scavo, il d.l. 4 gennaio 2012, n.1, convertito in legge n.27 del 2012, e il più recente D.M. n.161 del 2012.

A.6 - Vi è un'ultima questione che, per la sua portata generale, è opportuno affrontare fin da adesso: il tema della retroattività della disciplina sopravvenuta.

La normativa in materia di rifiuti è stata ed è soggetta a continue modifiche normative. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno messo in luce la difficoltà che l'interprete incontra nel riportare a sistema le modifiche e nel dare una lettura coerente degli interventi che si succedono nel tempo. Tale difficoltà è risultata particolarmente evidente, limitandoci a quanto concerne il presente procedimento, con riguardo alla disciplina dei trasporti di materiale qualificato come rifiuto, con riguardo ai materiali da scavo, con riguardo alla disciplina in tema di discariche e bonifiche.

Appare così necessario fissare una distinzione di fondo che avrà rilevanza in alcuni passaggi motivazionali che saranno in seguito affrontati: la distinzione fra

le modifiche normative che, incidendo sulla struttura del reato, conducono all'applicazione retroattiva della nuova disciplina più favorevole e quelle che, incidendo esclusivamente sulla regolamentazione amministrativa e sulle relative procedure, ma non modificando la struttura della fattispecie incriminatrice, non è suscettibile di applicazione retroattiva e comporta che la contrarietà all'ordinamento sia valutata con riferimento alla normativa e alle regole vigenti al momento della condotta.

I limiti propri della motivazione dell'atto giudiziario impongono alla Corte di esporre sinteticamente gli argomenti a sostegno dell'impostazione adottata e di muovere da un esempio, tratto da altro settore, che rende esplicita la differenza sopra richiamata. L'esempio è fornito dalla risalente disciplina in materia di prezzo calmierato per la vendita del pane ed è riassumibile nel principio affermato dalla sentenza di questa Sezione, n.4720 del 17/2/1998, Vittoria, la cui massima significativamente recita: *"In tema di successione di leggi penali gli atti aventi natura meramente amministrativa, sia pure di portata generale ed integranti precetti penalmente sanzionati, non fanno venire meno il commesso reato, determinando semplicemente una variazione di quelle integrazioni del precetto, che sono previste come mutevoli, e la cui decorrenza non può che coincidere con l'emanazione del relativo provvedimento della P.A. (Fattispecie nella quale era stata deliberata la sospensione sperimentale del regime del prezzo amministrato del pane dopo la consumazione del reato di cui all'art. 14 D.L.vo C.P.S. 15/09/1947 n. 896 -vendita a prezzo superiore a quello imposto dal C.I.P.)"* (rv 210701).

Si tratta di principio affermato con riguardo a una disciplina avente carattere temporaneo e questo rende opportuno verificare come analoga considerazione possa essere espressa con riferimento a diversa disciplina, quale la regolamentazione dell'attività venatoria. Questa Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che la modifica alla regolamentazione apportata da un successivo provvedimento che, pur incidendo sulla punibilità della condotta, non implica un modificazione della disposizione sanzionatoria penale, comporta che la sanzione resta in vigore e continua ad applicarsi nelle forme previste alle condotte poste in essere anteriormente alla nuova regolamentazione. Si rinvia sul punto alla sentenza di Sez.3, n. 5457 del 19/3/1999, PM in proc. Arlati e altri (rv 213465), che ha concluso per il permanere della punibilità della condotta illecito commessa sotto la vigenza di una legge regionale che successivamente al fatto è stata abrogata, ciò in quanto *"la successione delle leggi extrapenali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento"*.

La chiarezza del principio affermato con la decisione ora citata impone di considerare che non ogni modifica della disciplina amministrativa e tecnica che integra il precetto penale deve trovare applicazione retroattiva, se più favorevole, ma solo quelle che incidono in modo diretto sul precetto; al contrario, non possono trovare applicazione retroattiva, neppure se più favorevoli, quelle variazioni che incidono sui presupposti dell'atto amministrativo che integra il precetto penale. In tale ultimo caso, infatti, la modifica normativa incide sui presupposti e sui parametri che la pubblica amministrazione ha adottato e impone alla stessa una rivalutazione delle proprie decisioni e dei propri atti che, in applicazione delle regole che presiedono alla discrezionalità amministrativa e alla discrezionalità tecnica, può non condurre a una e una sola soluzione obbligata.

In altri termini, una modifica normativa che escluda un prodotto dal novero dei rifiuti deve essere considerata direttamente incidente sul precetto penale (si rinvia ai principi fissati da Sez.Un.,n.2451/2008, ud.27/9/2007, P.G. in proc.Magera) mentre non può considerarsi tale una modifica che consenta nuove parametrizzazioni per la conferibilità in discarica del medesimo prodotto. E' evidente, infatti, che una disposizione di legge che introduca nuovi parametri e valori nonché nuove procedure amministrative può disporre per il futuro avendo come giustificazione il mutare delle conoscenze, oppure delle condizioni materiali sui cui si agisce o, ancora, delle capacità della pubblica amministrazione, così messa in grado di operare secondo i nuovi riferimenti. Il che significa, per tornare alla materia che ci occupa, che in presenza di consegne in discarica di prodotti non inclusi nelle autorizzazioni, tale condotta non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che l'ente autorizzante, mutata la situazione di fatto, a partire da una certa data includa fra i prodotti conferibili anche e quelli anteriormente conferiti in modo illegale. Ciò vale anche nella ipotesi che l'ampliamento del novero dei prodotti conferibili o l'innalzamento dei livelli soglia di accettabilità formino oggetto di una disposizione di legge o atto equiparato. E dunque vale, a maggior ragione, per le ipotesi in cui le nuove disposizioni stabiliscano procedure inedite per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei materiali che formano oggetto di contestazione in sede penale. Tali disposizioni potranno certamente operare per le determinazioni da assumere nelle procedure di accertamento in corso, ma non potranno essere applicate a procedure di accertamento oramai esaurite e a condotte oramai cessate, la cui conformità alla legge deve essere valutata con riferimento alla disciplina, alle procedure e ai valori in vigore al momento del fatto e dell'accertamento.

B) Le censure concernenti la natura di rifiuto dello "smarino"

Osserva la Corte che il tema della qualificazione dello smarino ha occupato larga parte della motivazione delle sentenze di merito e dei motivi di ricorso. Le interpretazioni divergenti sono chiare. Da un lato, sostengono le sentenze di merito, i materiali da scavo risultano contaminati da sostanze inquinanti e sono stati avviati in discariche che, in alcuni casi, li hanno ricevuti in violazione delle autorizzazioni e, in altri, si assume lo abbiano fatto in violazione della stessa natura e destinazione del sito (le c.d. "discariche A2"). Dall'altro, sostengono gli imputati e il responsabile civile, i materiali provenienti dallo scavo devono essere esclusi dal concetto di "rifiuto", tale essendo l'esplicita volontà del legislatore del 2001 (legge n.443) e, si è osservato in sede di discussione, conducendo alla medesima conclusione anche il contenuto del decreto ministeriale n.161 del 2012. In particolare, osservano le difese, la modifica alla disciplina introdotta con la così detta "legge Lunardi", n.443 del 21 dicembre 2001, ha abbandonato l'impostazione che inibiva la attribuzione della qualifica di sottoprodotto alle rocce e terre da scavo in presenza di sostanze inquinanti e le ha escluse dal novero dei rifiuti, con scelta che ha trovato conferma nei successivi interventi legislativi; di conseguenza, i trasporti e i depositi dello smarino in discarica costituiscono attività conformi alle autorizzazioni e alla iscrizioni negli albi speciali, e questo fa venire meno l'esistenza dei presupposti stessi del reato.

La diversa lettura data alla disciplina applicabile, e i correlati problemi di applicazione della norma successiva più favorevole, hanno costituito una parte rilevante dei motivi di appello e degli attuali motivi di ricorso.

A fronte delle complesse argomentazioni che sul punto sono state introdotte dai giudici di merito, dal pubblico ministero e dalle parti private, la Corte ritiene necessario fissare alcuni semplici punti fermi.

- a) L'interpretazione della disciplina succedutasi nel tempo non può prescindere dai principi costituzionali che disciplinano la materia della tutela del territorio e del suo sfruttamento a fini produttivi, nonché dai principi fissati dal legislatore comunitario cui, in buona sostanza, il legislatore italiano ha dichiarato di volersi uniformare nel processo di regolamentazione della destinazione delle rocce e terre da scavo.
- b) Una specifica attenzione in tal senso deve essere dedicata alla direttiva 200/98 CE che, all'art.2, comma 1, esclude dal novero dei rifiuti il suolo non escavato, ancorché contaminato da sostanze inquinanti, e *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato"*. Tale

disposizione, che trova corrispondenza nell'art.185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'art.13 del d.lgs. d.lsg. 3 dicembre 2010, n.205, è stata oggetto di specifico intervento della Corte di giustizia CE, che (sentenza del 18/12/2007 nella causa c-195/05) ha ricordato come l'applicazione fedele di quelle regole costituisca attuazione dell'art.174 del Trattato CE, con evidente riferimento alla disposizione del comma secondo, che fa obbligo agli Stati di *"interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura"*.

- c) Valgono a tale proposito i principi interpretativi secondo i quali, fissata la regola generale (In questo caso le definizioni e le regole in tema di rifiuto e di sottoprodotto, avendo riguardo anche alla più ampia definizione introdotta prima in sede comunitaria e quindi nella disciplina italiana con l'art.184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, del concetto di "normale pratica industriale"), ogni deroga apportata deve ricevere una interpretazione restrittiva nel massimo rispetto del bene tutelato dalla norma generale (evidente la rilevanza a tale proposito dell'art.174, comma 2, del Trattato CE).
- d) Vanno, ancora, richiamati i principi che questa Corte ha più volte fissato con riferimento al materiale da scavo e con riferimento più generale alla nozione di sottoprodotto. Quanto al primo profilo, si richiamano le decisioni di questa Sezione, n.41331 del 7/10/2008, Marsella (sull'irrilevanza dell'attività di frantumazione in relazione al concetto di "trasformazione preliminare"); n.49826 dell'1/12/2009, Bonassisa (sulla irrilevanza del rispetto delle prescrizioni della VIA allorché si sia in presenza di materiali con concentrazioni superiori al consentito); n.29982 del 23/6/2011, P.M. in proc. Piccolo e altro (sui requisiti per l'esonero dal novero dei rifiuti e l'irrilevanza della successiva regolarizzazione amministrativa); n.33577 di 4/7/2012, Degennaro (sulla natura di "norma transitoria" dell'art.186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 a seguito della abrogazione disposta dall'art.39 del d.lsg. 3 dicembre 2010, n.205); n.188/2013, ud. del 24/10/2012, Di Giovanni, e n. 195/2013, ud. del 24/10/2012, Munafò (sulla non rilevanza del D.M. n.161 del 2012 in ordine alle condotte anteriori ormai esaurite e non conformi alla disciplina in allora vigente, nonché in assenza di prova del totale reimpiego dei materiali).

Quanto al secondo profilo si richiamano le motivazioni di Sez.3, n.17435 del 17/4/2012, Busé; Sez.3, n.34753 del 25/5/2011, Mosso.

- e) Le disposizioni di legge, le decisioni giurisprudenziali e principi interpretativi fin qui richiamati rendono evidente che la disciplina italiana ha conosciuto una evoluzione nel senso che i materiali da scavo che presentano sostanze

inquinanti erano inizialmente inclusi nel novero dei rifiuti e non potevano essere in alcun modo reimpiegati in attività produttive, neppure nel contesto delle attività che li avevano originati. Le sostanze inquinanti escludevano la possibilità di qualificare i materiali come sottoprodotto reimpiegabile. Tale limitazione è stata quindi eliminata, consentendo per le rocce e terre da scavo presentanti inquinanti (purché nei limiti tabellarmente fissati) il reimpiego diretto, quali sottoprodotti dell'attività originaria, all'interno del medesimo contesto, a condizione che il reimpiego sia previsto dal progetto, non richieda "trasformazione preliminare" dei materiali e sia con sicurezza effettuato per l'intera quantità dei materiali previsti. In altri termini, le rocce e i terreni da scavo che presentino sostanze esterne inquinanti sono esclusi dal novero dei rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che, restando nelle soglie inquinanti fissate, escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di progetto che ne disciplini compiutamente il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo progetto.

- f) Ciò è tanto vero che la recente disciplina (d.lsg. 3 dicembre 2010, n.205; d.l. 4 gennaio 2012, n.1, convertito in legge n.27 del 2012, e D.M. n.161 del 2012) opera una distinzione fra i progetti già conclusi e i progetti in corso. L'art.15 del decreto n.161, citato, prevede infatti che i progetti ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto possano essere assoggettati alla nuova disciplina qualora, entro il termine di sei mesi, venga presentato il Piano di Utilizzo previsto dall'art.5. In caso contrario, essi continueranno ad essere trattati secondo la disciplina prevista dall'art.186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Nessun dubbio, pertanto, che i progetti non più in corso vadano disciplinati ai sensi del citato art.186.
- g) Da quanto si è detto emerge con chiarezza che un materiale, ivi compreso un materiale che potrebbe essere qualificato come sottoprodotto, se disfatto o abbandonato assume la natura di "rifiuto". Del resto, sia la legge n.93 del 2001 sia la successiva legge n.443 del 2001 non lasciavano dubbi circa la finalità dell'intervento di modifica in esse contenute, finalità consistente nel favorire il riutilizzo dei materiali da scavo, ancorché limitatamente contaminati da materiali estranei, e il loro reimpiego nel processo di produzione.
- h) Tale conclusione priva di rilevanza concreta le pur argomentate e fondate osservazioni del responsabile civile e degli imputati ricorrenti in ordine alla impropria distinzione che la Corte di appello opera con riferimento alle cause dei fattori di inquinamento dei materiali escavati e alla natura strutturale o meno di tale caratteristica.

- i) Ciò che rileva e assume valore decisivo per concludere per la infondatezza dei motivi di ricorso è che tutta l'ampia e dotta disquisizione in ordine ai limiti di inquinamento e alla incidenza di tale fattore sulla natura del prodotto diventa non rilevante ove si consideri che lo smarino destinato ad essere abbandonato in discarica non può essere qualificato come sottoprodotto e posto al di fuori del novero dei rifiuti. Al pari di ogni altro prodotto, deve considerarsi abbandonata e qualificata come rifiuto la parte di smarino che il progetto non prevedeva venisse reimpiegato nelle opere in corso (e per il quale si, si sarebbe potuta porre una questione relativa alla presenza di inquinanti e ai relativi livelli, indipendentemente dal fatto che presenza fosse occasionale o strutturale).
- j) Così valutati i termini della questione relativa alla natura dello smarino come rifiuto, va ricordato che in sede di giudizio è stato accertato che si è in presenza di materiali comunque contenenti sostanze inquinanti per le quali (come affermato dai giudici di appello) "risultano spesso superati" i limiti previsti dall'allegato 1, colonna B, del D.M. 25/10/1999, n.4171. Tale circostanza non è contestata dai ricorrenti, i quali argomentano piuttosto sulla circostanza che i livelli di inquinamento siano divenuti non decisivi alla luce della normativa sopravvenuta, la "legge Lunardi" e successive modificazioni. Del resto, la circostanza che per le cave destinate a deposito dei soli inerti e per le così dette "Prevam" si sia dato corso alle procedure di bonifica dei siti esclude ogni possibile dubbio circa le caratteristiche e la presenza di inquinanti dei materiali che vi furono depositati. Non sussistono, dunque, ragioni per censurare le decisioni dei giudici di merito in ordine ai trasporti e ai conferimenti dei materiali in discarica o presso le cave che formano oggetto dei capi di imputazione.

C) Le censure in tema di gestione dei fanghi

La Corte intende qui, in applicazione dei principi richiamati in premessa, considerare i temi generali che sono stati prospettati dai ricorrenti in ordine alla gestione dei fanghi.

Come accennato, i capi di imputazione hanno ad oggetto tipologie diverse di fanghi e i giudici di merito hanno ritenuto che in tutti i casi, compresi i fanghi da lavaggio, si versi in ipotesi di rifiuti gestiti in violazione della disciplina dei trasporti e della disciplina dello smaltimento.

La Corte di appello ha rilevato che i materiali sono stati trasportati in discarica; che non sussistono gli estremi per qualificare i fanghi come sottoprodotto ex art.184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152; che talvolta i fanghi superavano i limiti fissati in materia di presenza di idrocarburi; che risultano

accertati casi di indebita miscelazione. Non si può a questo proposito non richiamare l'articolata motivazione con cui il Tribunale ha affrontato, in punto di fatto, la presenza di sostanze inquinanti in grado di alterare la composizione dei fanghi, la gestione irregolare dei codici e la effettuazione di operazioni non autorizzate.

Muovendo da tali premesse in fatto, la Corte di appello nell'affrontare il tema delle così dette "discariche A2" (pag.184 e seguenti) ha escluso che i fanghi da lavaggio siano stati riutilizzati nel ciclo produttivo, e certamente tale riutilizzo deve essere escluso per i materiali inviati in discarica.

Valgono, dunque, le considerazioni operate da questa Corte poco sopra con riferimento alla natura di rifiuto dello smarino.

In particolare, la Corte ritiene che l'accertata destinazione in discarica di fanghi di diversa provenienza e per i quali sono stati in molti casi accertati valori di sostanze inquinanti superiori a quelli in allora consentiti siano circostanze che escludono la possibilità di considerare penalmente irrilevanti le condotte dei ricorrenti (si rinvia ai principi fissati, per tutte, con le sentenze di Sez.3, n.10629 del 2/3/2006, Cadelano; n.10711 del 28/1/2009, Pecetti; n.36096 del 22/9/2011, Lupi). Né può dimenticarsi che la giurisprudenza ha ritenuto non destinabili alle cave di seconda categoria di tipo A i fanghi che, anche in assenza di prodotti pericolosi, risultano qualificabili come rifiuti e non riconducibili alla nozione di inerti (Sez.3, ord. n.4883 del 14/1/2005, P.M. in proc.Prampero). Le ampie argomentazioni che sostengono i ricorsi non tengono conto del fatto che, come si è detto, le procedure di accertamento introdotte con normativa successiva ai fatti non costituiscono disciplina avente effetto anche per condotte poste in essere sotto la disciplina anteriore, vigente al momento del fatto.

Non sussiste, dunque, alcuna evidenza che nei casi in esame difettino i presupposti applicativi della fattispecie penale e, in presenza di causa estintiva accertata dal giudice di merito, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. questa Corte non può provvedere nei termini richiesti dai ricorrenti e deve confermare le conclusioni cui è giunta la Corte di appello.

PARTE TERZA: LE CENSURE IN MATERIA DI DISCARICHE

a. La gestione abusiva delle discariche e la permanenza del reato.

1. Il tema della permanenza del reato di costituzione e gestione di discarica abusiva è stato oggetto di plurimi interventi del legislatore nonché di grande attenzione da parte degli studiosi e della giurisprudenza.

Nel presente procedimento la questione ha assunto specifico interesse in relazione alla articolata previsione dei capi di imputazione e al decorso dei termini prescrizionali. In effetti, tutte le criticità connesse alla durata dei termini di prescrizione dei reati contravvenzionali sono state messe in evidenza nel contesto di un procedimento complesso che ha richiesto tempi lunghi di indagine e tempi altrettanto lunghi di gestione in sede giudiziale.

Le difese degli imputati non hanno fatto mistero dell'impressione che la tesi sostenuta dalla pubblica accusa nel corso del processo e in sede di impugnazione circa la cessazione della permanenza del reato rappresenti il tentativo di "portare in avanti" la data di perfezionamento e di vigenza del reato e il conseguente avvio del decorso del termine di prescrizione. La pubblica accusa, a sua volta, ha sostenuto che in tema di cessazione della permanenza del reato l'impostazione adottata dalla Corte di appello e sostenuta dai ricorrenti, che prevede soluzioni diverse per i gestori di discariche autorizzate, ma gestite in modo irregolare, e per i gestori di discariche non autorizzate darebbe vita a una situazione paradossale che favorisce in modo illogico proprio coloro che operano in maniera del tutto illegale.

Sia le sentenze di merito sia gli atti di impugnazione hanno affrontato questi temi con dovizia di argomenti che sono stati sintetizzati nelle pagine che precedono e che non è necessario richiamare in questa sede. La motivazione può dunque essere concentrata sui soli passaggi essenziali che fondano la decisione di questa Corte.

2. La **nozione di "discarica"** è indubbiamente collegata al dato normativo, che ha individuato i presupposti cui ancorarne la disciplina. Ma non può essere dimenticato che quella nozione ha alla base una realtà storica e fattuale caratterizzata da estremi di pericolosità obiettiva che rappresentano la ragione prima dell'intervento del legislatore. In altri termini, la legge, giungendo a soluzioni progressivamente affinate, ha preso atto che nella realtà fenomenologica esistono aree su cui vengono accumulati rifiuti che comportano rischi di pesante degrado dell'ambiente o, addirittura, grave inquinamento del terreno, delle acque e dell'aria, con conseguenti danni spesso irreversibili per l'ambiente e per gli esseri viventi. In tal senso è sufficiente richiamare il secondo comma dell'art.2 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 che, individuando le finalità che la legge si propone, chiarisce: *"I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;* c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

3. La Corte considera riduttiva l'impostazione che vede nella gestione delle discariche autorizzate una realtà che ha come riferimento il solo dato normativo e vede nelle violazioni poste in essere soltanto una offesa alla funzione dell'ente autorizzante. Non vi è dubbio che tale profilo sussista; che, come la giurisprudenza ha chiarito, si sia in presenza di reati di pericolo; che il contrasto fra le condotte del soggetto agente e il contenuto (o l'assenza) dell'autorizzazione risulti già di per sé integrante la fattispecie contravvenzionale, senza che debba di volta in volta investigarsi sulle conseguenze dannose della violazione. Ma tale profilo non esclude affatto che la punizione delle condotte violatorie delle autorizzazioni trovi il fondamento primo nella tutela dei beni ambiente e salute: il sistema di autorizzazioni ha come "ratio" l'affidamento all'ente pubblico del compito di individuare il punto di equilibrio fra esigenze in conflitto fra loro e di ricercare le soluzioni di cautela idonee ad arrecare la minore offesa possibile a quei beni.

4. Una distinzione netta, che collochi su piani inconciliabili le violazioni sostanziali e quelle formali, non risponde alla logica del sistema normativo e non tiene conto del fatto che in via di principio le condotte correlate alla realizzazione e gestione di discariche del tutto prive di autorizzazione possono avere ad oggetto rifiuti non pericolosi, tali da non aggiungere al degrado dell'area rischi concreti di inquinamento; al contrario, possono realizzarsi violazioni di prescrizioni impartite in sede di autorizzazione che oltre a contrastare col regime amministrativo comportano anche concreti e gravi pericoli per l'ambiente. In fondo, ciò che rileva per l'ordinamento è che "nel mondo" risulta realizzato un accumulo di rifiuti che, per caratteristiche e modalità, assume una rilevanza autonoma e viene qualificato come "discarica". Tale situazione di fatto possiede in sé gli estremi della pericolosità e, in potenza o in atto, di un danno grave all'ambiente e alla salute. Solo il rispetto delle procedure e dei requisiti fissati dalla legge rende quella situazione di fatto, e le condotte dell'uomo, tollerabili, le riconduce all'interno di un sistema controllato e le priva del carattere di antigiusuridicità.

Questa premessa si rende necessaria per affrontare il tema della permanenza dei reati connessi alla realizzazione e gestione di discariche prive di autorizzazione.

5. Per approfondire questo aspetto occorre prendere le mosse **dall'evoluzione che la disciplina ha conosciuto** nel tempo.

5.1 - Il d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 costituisce, come è noto, la prima disciplina organica attuativa delle disposizioni europee in materia che, come precisato nel preambolo al decreto, "costituiscono un sistema compiuto di

disciplina del settore dei rifiuti, al quale e' necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale e' comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse". Il decreto non prevede una regolamentazione specifica e articolata della discarica e diventa così rilevante quanto fissato dall'art.6, che tra le "definizioni" alla lett.g) specifica il concetto di gestione dei rifiuti o, meglio, elenca sinteticamente quali sono le attività che integrano la gestione: *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura"*. Può trarsi da qui una prima conclusione: lo smaltimento dei rifiuti in discarica e le specifiche attività che danno luogo a tale smaltimento devono essere soggetti a controllo sia durante la fase operativa sia in epoca successiva alla cessazione di tale fase.

5.2 - Una più articolata disciplina delle discariche e delle attività che concernono tale strumento di smaltimento dei rifiuti è stata introdotta col d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, che ha recepito la direttiva 1999/31/CE. Si è in presenza di una serie articolata di disposizioni che rafforzano l'intervento regolatore, che fissano *"requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche"* e che, rinviando alle finalità dell'art.2, citato, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, si pongono ancora una volta l'obiettivo di *"prevenire o ridurre il più possibile"* i danni per l'ambiente e la salute.

5.2.A - Già questa premessa metodologica impone di rilevare come la disciplina della discarica non si qualifichi come una regolamentazione settoriale, ma si inserisca all'interno di una idea complessiva della gestione dei rifiuti e del rapporto fra rifiuti, ambiente e salute, con la conseguenza che trovano applicazione tutti i principi informativi del regime europeo e nazionale in tema di rifiuti. Non a caso il nuovo testo normativo ha disciplinato in modo esplicito i rapporti fra stoccaggio, deposito temporaneo e incontrollato e discarica, anche ricorrendo alla fissazione di limiti temporali (art.2, lett.g).

Non è qui necessario esaminare in dettaglio le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola, che hanno formato oggetto di numerosi commenti dottrinali e di plurime decisioni di questa Corte. Appare, invece, opportuno richiamare le disposizioni rilevanti rispetto al tema, introdotto in sede di impugnazione, della natura permanente del reato previsto dall'art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, e della cessazione della permanenza.

5.2.B - La prima disposizione che merita di essere ricordata è quella contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art.1 del decreto citato che, esplicitando le finalità della legge, sottolinea la necessità di prevenire o ridurre quanto più

possibile *"le ripercussioni negative sull'ambiente ... risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica"*.

Il riferimento all'intero ciclo di vita della discarica può essere apprezzato nel suo significato avendo riguardo al contenuto della domanda di autorizzazione (art.8). L'esame delle lettere f), g), h), i) ed l) di tale articolo rende evidente che la vita della discarica si articola attorno a tre fasi: la fase di progettazione, di preparazione e strutturazione del sito e degli impianti; quella di gestione operativa che si protrae fino alla chiusura; quella di gestione post-operativa e di ripristino ambientale.

5.2.C - Ma vi è un'altra disposizione che merita di essere richiamata. Nel disciplinare la procedura di chiusura, l'art.12 prevede che questa abbia luogo solo con l'esito positivo dell'ispezione conclusiva. Quindi aggiunge: *"L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente"*; tale specificazione deve essere coordinata con quanto disposto dall'art.13 con riferimento alla fase post-operativa.

5.2.D - Una prima conclusione è possibile: la fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina integra gli estremi del reato di cui ci occupiamo.

5.2.E - Si tratta di conclusione che, secondo la Corte, trova conferma in un disposizione di grande rilievo ai nostri fini: nel definire il concetto di "gestore" della discarica, la lett.o) dell'art.2 chiarisce che si considera tale il soggetto *"responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa"*. Non meno rilevante la parte conclusiva della citata lett.o): *"tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica"*. Sul punto si veda anche il contenuto del comma 4 dell'art.13 in tema di responsabilità del gestore (in particolare il richiamo al comma 2 che precede).

La Corte ritiene che la individuazione di una nozione articolata di gestore corrisponda alla complessità della discarica come dato fenomenologico, prima ancora che giuridico, e imponga di considerare come le diverse fasi individuate dalle disposizioni di legge corrispondano alla vita effettuale della discarica, sia

essa autorizzata o non autorizzata: la individuazione di un sito come destinatario dei rifiuti, l'accumulo di una quantità di rifiuti comportanti il degrado dell'area, la successiva permanenza dei rifiuti con la loro potenzialità di inquinamento e di offesa ai beni protetti. Queste fasi possono essere gestite da un unico soggetto o da più soggetti, e chi ha dato corso ad alcune di esse può non porre in essere le condotte relative alle altre fasi. Può, dunque, affermarsi fin d'ora che risulta errata l'affermazione esposta a pag.168 della sentenza impugnata secondo la quale sarebbe paradossale che del reato ex art.51, citato, risponda anche il gestore subentrato a quello che ha curato la fase dei conferimenti: chi subentra nella gestione delle discarica assume su di sé gli obblighi relativi e, qualora siano stati commesse illecità da altri, dovrà farsi carico di realizzare ogni intervento necessario richiesto dalla legge e dalle autorità competenti in relazione alla fase post-operativa; questo non significa, ovviamente, che egli possa essere chiamato a rispondere delle condotte anteriori cui non ha dato corso, così come non può rinvenirsi per colui che trasferisce la gestione una responsabilità per condotte poste in essere dal nuovo gestore che non si pongano in relazione con quanto avvenuto anteriormente.

5.2.F – Un'ultima disposizione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 merita di essere ricordata ai nostri fini. Si tratta del comma 6 dell'art.13, che fa obbligo al gestore di segnalare alle autorità *"eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e di controllo"*. Si è in presenza di un obbligo che prescinde dalla precisa individuazione di livelli di inquinamento (si veda Sez.3, n.40191 dell'11/1072007, Schembri) e rafforza quanto la Corte ha inteso esporre sin d'ora: il rispetto degli obblighi legati all'autorizzazione non esaurisce i doveri del gestore, sussistendo un obbligo generale di cautela e di prevenzione che ha riguardo non alle formalità necessarie, ma all'effettiva tutela dei beni ambiente e salute che possono risultare messi in pericolo o offesi anche nella ipotesi che siano state rispettate tutte le prescrizioni e poste in essere tutte le condotte richieste dalle autorità.

5.2.G – La Corte è consapevole che la inclusione della gestione post-operativa all'interno del progetto e dell'autorizzazione ha chiare ragioni economiche. Il calcolo dei costi di gestione sarebbe incompleto se non venissero incluse le attività necessarie a custodire la discarica dopo la cessazione dei conferimenti e fino alla fine del suo ciclo vitale. E' opinione della Corte che anche tale elemento concorra a ritenere esistente una coincidenza fra il ciclo vitale della discarica, intesa come dato fenomenologico, e la responsabilità in sede amministrativa e penale di chi la discarica ha realizzato e gestito. Questa conclusione non può essere messa in dubbio dalla previsione (art.8, lett.m) secondo cui il calcolo dei costi deve considerare anche quelli *"stimati di chiusura, nonché quelli di gestione"*

post-operativa per la durata di almeno trenta anni"; si tratta di disposizione generale che intende coprire anche le discariche aventi vita particolarmente lunga alla luce della tipologia di rifiuti conferiti e che la Corte ritiene non possa costituire parametro generale per l'individuazione delle condotte rilevanti ai fini penali.

5.3 - Lo sviluppo normativo rappresentato dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ha trovato un ulteriore consolidamento con il così detto Testo Unico dell'ambiente, cioè con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Premesso che l'art.182 di tale decreto afferma espressamente al quinto comma che *"le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36"*, vengono in luce ai nostri fini soprattutto l'art.183 e l'art.256.

L'art.183, che contiene le definizioni, alla lett.n) individua come "gestione" le attività, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento *"compresi il controllo di tali operazioni"*; individua altresì le condotte di coloro che operano come commerciante e intermediario; chiarisce, poi, che rientrano nel concetto di gestione anche *"gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento"*, smaltimento che viene definito alla successiva lett.z) come ogni destinazione del rifiuto *"diversa dal recupero"*.

L'art.256 disciplina l' *"attività di gestione dei rifiuti non autorizzata"*. Il testo conserva e rafforza l'impostazione della precedente disciplina nel collocare la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata, comunemente definita come abusiva, all'interno del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti e come una delle modalità con cui i rifiuti vengono gestiti al di fuori del controllo delle autorità o in violazione delle prescrizioni fissate. Abbandonare o depositare in modo incontrollato sul suolo o nel suolo o nelle acque i rifiuti (artt.192 e 255) sono condotte vietate e trovano nella realizzazione e gestione di una discarica un punto di criticità che si assume particolarmente pericoloso per i beni protetti.

L'art.256 propone con chiarezza la distinzione fra le condotte di gestione dei rifiuti poste in essere senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione alle autorità (commi 1, 2 e 3) e le condotte poste in essere in violazione dei requisiti di legge o in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (comma 4). Tale ultima ipotesi è considerata meritevole di una sanzione meno grave, pari alla metà di quella prevista per le ipotesi che precedono.

6. I principi fissati dalla giurisprudenza.

Le sentenze di merito e i ricorsi hanno esposto i principi interpretativi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo e non è necessario operare una nuova ricognizione sul punto.

6.A - Come noto, il profilo che ha ingenerato diverse prospettive nell'approccio al tema concerne la questione se la discarica sia da considerarsi "tenuta in esercizio" anche nella fase post-operativa. Si tratta di profilo che è stato espressamente affrontato dalla sentenza di questa Sezione, n. 48402 dell'11/11/2004, Rigon e altri, e in forma meno articolata dalla sentenza, sempre di questa Sezione, n.2662 del 15/1/2004, P.M. n proc. Zanoni.

Deve fin d'ora rilevarsi che entrambe le decisioni dovevano confrontarsi con la risalente sentenza delle Sezioni Unite penali n.12753 del 5/10/1994, Zaccarelli che, intervenendo sotto il regime del d.P.R. n.915 del 1982, operava una distinzione tra la fattispecie di realizzazione della discarica e quella di gestione della stessa e che, con riguardo alle mere condotte omissive, fissava in termini non perfettamente coincidenti la natura di reato permanente e l'insorgere degli effetti permanenti del reato ormai perfezionatosi. In ogni caso, escludeva la rilevanza delle condotte omissive. Deve rilevarsi, altresì, che entrambe le decisioni sono state pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ma prima della entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Tale rilievo non può essere dimenticato allorché si procede all'esame dei principi fissati dalle sentenze richiamate, sol che si consideri che la motivazione della sentenza n.48402/2004 afferma che dagli allegati A e B al d.lgs. n.22 del 1997 deve ricavarsi che le attività di controllo successive alla chiusura della discarica non sono ricomprese "nelle autonome nozioni di smaltimento o recupero", conclusione che viene considerata ancora attuale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.36 del 2003 in quanto la condotta materiale rilevante sarebbe soltanto quella attiva legata al "funzionamento" della discarica.

La diversa impostazione adottata dalla sentenza n. 2662/2004 (richiamata sul punto da Sez.3, n.22826 del 27/3/2007, P.G. e p.c, in proc. Artese e altri) affronta il tema della permanenza e della sua cessazione con una presa di distanza dalla citata sentenza delle Sezioni Unite; tuttavia, ritenendo che i principi da questa sentenza affermati non si attaglino al caso in esame, non approfondisce il tema e finisce per giungere a conclusioni non adeguatamente motivate anche per quanto riguarda l'affermato riferimento al termine decennale. Termine che ha formato oggetto delle critiche contenute nei motivi e nella memoria degli imputati e nell'ampia discussione orale.

6.B - Ciò premesso, la Corte ritiene che l'evoluzione della disciplina in tema di discarica, e soprattutto la sistemazione che essa ha ricevuto con il d.lgs. n.152 del 2006, impongano di abbandonare ogni riferimento al dibattito se il reato permanente abbia caratteristiche unitarie o bifasiche (tema che potrebbe avere rilievo allorché si affronteranno i ricorsi nella parte relativa al reato di danneggiamento). Ciò che va posto al centro del presente esame è la circostanza che la disciplina vigente ha abbandonato l'impostazione che esaurisce il concetto di discarica nel solo processo di accumulo di rifiuti e che per questo giunge a ritenere cessata la condotta tipica con l'ultimo conferimento. Può, infatti, affermarsi che la condotta tipica prevista dalla prima parte dell'art.256 risulta coincidere con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito e i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l'accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l'ordinamento.

6.C - Le diverse conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sarebbero giustificate qualora il legislatore avesse inteso attribuire alla condotta tenuta dall'autore una rilevanza giuridica contenuta e ridotta rispetto al dato fenomenologico. Qualora, cioè, il legislatore avesse inteso far cessare ogni responsabilità del gestore nel momento in cui, terminati i conferimenti, vengono meno ulteriori accumuli e la discarica si stabilizza e assume le proprie caratteristiche definitive; avesse, in altri termini, fatto coincidere con tale momento la rilevanza dei fatti e delle condotte e ritenuto non necessitante di autorizzazione o prescrizioni quanto avviene in epoca successiva. In linea teorica il legislatore comunitario e nazionale avrebbero potuto ritenere che, progettata regolarmente e regolarmente gestita, la discarica meriti attenzione e disciplina solo fino al momento in cui risulta, secondo la formula posta al centro delle sentenze risalenti, "in esercizio", e cioè fino a quando continua a ricevere nuovi conferimenti e deve dare ai nuovi rifiuti una sistemazione adeguata. Il legislatore avrebbe potuto decidere che da tale momento in poi, venuti meno i conferimenti non vi siano più fatti storici e condotte attive rilevanti e non sussistano ulteriori ragioni per le quali l'ordinamento, risultando la situazione destinata a non mutare più, debba continuare a occuparsi del sito.

6.D - Così non è, e il legislatore comunitario e nazionale ha operato, a ragione, una scelta diversa. La "gestione" organizzata di rifiuti che assumano dimensioni quantitative, presenza temporale e caratteristiche proprie rilevanti non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma ricomprende anche le attività di controllo che sono necessarie per evitare pericoli e offese ai beni protetti. Questa impostazione, unica coerente coi principi di prudenza e

prevenzione che informano l'intera disciplina, non poteva consentire al legislatore di limitare la propria attenzione e la relativa regolamentazione alla sola fase di creazione e ricettività operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti, che non sono prodotti statici e immutabili nel tempo, fanno della discarica un luogo potenzialmente in evoluzione, con rilascio di gas e componenti chimici, con progressivo interscambio fra prodotti depositati e ambiente circostante, con potenziale moltiplicazione dell'impatto col passare del tempo. Queste sono le ragioni per cui la discarica rimane attiva sul piano fenomenologico anche dopo l'ultimo conferimento e le ragioni per cui gli obblighi del gestore proseguono anche dopo la fase attiva dell'esercizio.

6.E - Tali considerazioni impongono di concludere che l'omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art.51, comma 3, ora 256, comma 3, citati. In altri termini, se prendiamo come riferimento una discarica autorizzata, non è possibile sul piano giuridico valutare diversamente, ad esempio, la ricezione di rifiuti non inclusi nella autorizzazione (ivi compresa la mancata vigilanza sui materiali accettati in discarica) e l'omesso controllo della discarica nella fase post-operativa: entrambe le condotte sono ugualmente integrative di una violazione penalmente rilevante con riguardo alla gestione della discarica.

Ciò conduce ad escludere che quanto avviene successivamente all'ultimo conferimento sia estraneo alla fattispecie legale e costituisca solo un "effetto" del reato già esaurito, oppure che possa assumere rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo di altro e diverso illecito.

Se tale conclusione ha riguardo al gestore di una discarica autorizzata, non diversa impostazione è applicabile a chi operi in modo radicalmente abusivo. L'obbligo di evitare i rischi connessi alla presenza dei rifiuti anche dopo la cessazione dei conferimenti è obbligo generale, che fa carico ad ogni gestore di non omettere le necessarie condotte di vigilanza e di segnalazione. E' obbligo ricompreso all'interno della fattispecie ex art.256, comma 3, attraverso il richiamo al concetto di discarica quale fissato e disciplinato dagli artt.2-13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36.

6.F - La Corte non condivide l'impostazione, fatta propria nella sostanza dalla Corte di appello ed esplicitata dalle difese, secondo cui una volta cessati i conferimenti illegali, in relazione al reato ex art.256, comma 3, cesserebbe la permanenza dell'illecito e potrebbero applicarsi al gestore solo gli obblighi e le sanzioni relativi alla bonifica del sito.

Rileva, infatti, la Corte che la disciplina in tema di bonifiche contenuta nell'art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e ora nell'art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, non si pone in diretta continuità con quella contenuta negli artt.51 del d.lgs. n.22 del 1997 e nell'art.256 del d.lgs. n.152 del 2006. E' evidente che il concetto di "degrado" dell'area che sta alla base della illiceità dell'accumulo di rifiuti integrante gli estremi della discarica non coincide affatto con i concetti di "contaminazione" del sito e di "inquinamento". Tale discrasia è giustificata dalla differenza dei piani su cui le disposizioni si muovono e non consente di ricondurre la fase post-operativa della discarica all'interno della tematica della bonifica. Il che significa, ovviamente, che condotte in contrasto con l'art.256 possono, ove ne sussistano i diversi presupposti, concorrere a integrare anche l'ipotesi ex art.257, così come è possibile che fenomeni di contaminazione e inquinamento non siano collegati in concreto a violazioni della disciplina autorizzatoria.

6.G - Quanto detto nelle pagine che precedono impone di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di fissare la cessazione della permanenza del reato ex art.51, comma 3, del d.lgs. d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 in coincidenza con l'ultimo conferimento in discarica.

6.H - A questo punto si pone il problema della individuazione del momento in cui i reati di gestione abusiva della discarica abbiano cessato la propria permanenza. I capi di imputazione hanno avuto cura di precisare che le condotte contestate non ebbero fine con il sequestro operato nel mese di giugno 2001 e che anche successivamente alla restituzione dei cantieri e dei siti sequestrati le condotte illecite sono proseguite. E non solo, perché alcuni dei capi di imputazione formalizzati in corso di udienza nel mese di luglio 2006 recano l'indicazione di conferimenti proseguiti fino al 2004 o al 2006 e l'indicazione di attualità delle violazioni concernenti la gestione delle discariche.

6.I - Tale ultima indicazione non risulta alla Corte del tutto chiara, posto che in molti dei casi ricordati la contestazione formulata dal Pubblico ministero ha riferimento all'esistenza di un obbligo decennale di gestione delle discariche a far data dall'ultimo conferimento (i capi da 1-bis a 19-bis, così come i capi 70 e seguenti recano epoche di cessazione dei conferimenti variabili dall'anno 1999 all'anno 2006), senza che si comprenda quali siano state in concreto le condotte degli imputati successive alla gestione operativa e senza che si comprenda se e quando le autorità competenti sono venute a conoscenza della situazione di illegalità e hanno dato avvio alle procedure di messa in sicurezza o di bonifica. Né la lettura della sentenza di primo grado consente alla Corte di comprendere in modo puntuale se le singole situazioni di illegalità si siano protratte ancora in corso di giudizio.

Come si è detto, poi, la determinazione del termine decennale sembra avere riguardo alla durata dell'atto autorizzatorio e non è termine che possa essere traslato in via automatica quale riferimento per condotte commesse in assenza di autorizzazione.

La situazione di incertezza su questi profili é resa ancora maggiore dalla lettura dei capi di imputazione e delle motivazioni delle sentenze di merito con riferimento alle contestazioni di omessa bonifica e al rilascio delle liberatorie. Questi accertamenti saranno oggetto di successiva analisi da parte della Corte, ma in questa sede deve essere considerato che la stessa lettura dei capi di imputazione e quanto affermato dalla Corte di appello impongono di valutare che per una parte delle discariche si è dato luogo alle procedure di bonifica e si è pervenuti al rilascio delle liberatorie, così emergendo la circostanza che la complessa vicenda ha conosciuto forme e momenti diversi di intervento delle amministrazioni competenti sulle discariche oggetto del presente processo.

6.L - Le considerazioni che precedono assumono specifico rilievo in quanto, una volta escluso che la gestione delle discariche abusive cessi con l'ultimo conferimento e che a questo momento debba farsi riferimento come momento di cessazione della permanenza del reato, occorre determinare quando tale cessazione abbia avuto luogo in concreto.

Soccorrono qui i principi generali in tema di reato permanente, pur essendo evidente che non è possibile fissare in via generale parametri che prescindano dalle tipologie dei rifiuti e dalla realtà del singolo caso. Appare chiaro che la gestione di una discarica di rifiuti urbani o di rifiuti pericolosi necessiteranno di una gestione post-operativa complessa e di ampia durata, mentre la gestione di una discarica che abbia ad oggetto solo inerti o materiali non pericolosi non richiederà analoghe cautele e attività di vigilanza.

E così, richiamate le differenze che sono state poco sopra evidenziate fra le condotte relative alla gestione della discarica e quelle relative alla bonifica dei siti inquinati, la Corte considera che il cessare della permanenza del reato ex art.51, comma 3, per la fase post-operativa si verifica, in primo luogo, con la cessazione della situazione di anti giuridicità, vuoi mediante la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla legge, vuoi mediante la rimozione dei rifiuti e il superamento dello stato di degrado dell'area, vuoi con l'avvio delle procedure di bonifica (in ciò ricompresa la rimozione dei rifiuti) in caso di inquinamento conseguente alla gestione della discarica, posto che tale ultima condotta ricomprende l'avvio di attività volte a rimuovere la situazione di anti giuridicità legate al deposito/discarica di rifiuti.

In secondo luogo, la permanenza può cessare con il sequestro dell'area che faccia venire meno la disponibilità della stessa in capo al gestore e la impossibilità per costui di compiere ulteriori attività, ferma restando la facoltà del gestore di chiedere e ottenere la restituzione al solo fine di rimuovere i rifiuti e provvedere a ogni altro intervento ripristinatorio (sul punto si rinvia all'ampia motivazione di Sez.3, n.22826 del 27/372007, P.G. e p.c, in proc. Artese e altri).

Ove tutto questo non avvenga, la permanenza cesserà, in linea coi principi interpretativi fissati da questa Corte, con la pronuncia della sentenza di primo grado (per tutte, Sez.3, n.40850 del 21710/2010, Gramegna e altro; n.6098/2008, ud.19/12/2007, Sarra e altro).

7. L'applicazione dei principi fissati alle fattispecie in esame.

L'applicazione dei principi così fissati alle fattispecie oggetto del presente procedimento richiede di muovere da una sintetica esposizione della ricostruzione operata dal Tribunale.

L'ampia motivazione della sentenza di primo giunge a ritenere provato che:

- Le discariche per inerti non risultano adeguate alla nuova disciplina nei termini fissati dal d.lgs. n.36 del 2003 e sono state gestite in modo irregolare; sono state, poi, accertate violazioni alle prescrizioni fissate in relazione al sequestro del 23/6/2001 e alcune delle discariche risultano avere conosciuto una fase operativa fino al 2004 (ad es. capo 2-bis) e ancora nel 2006 (capo 3-bis);
- Le discariche gestite nelle cave di prestito sono state riempite sia con smarino, che presenta sostanze inquinanti, sia con fanghi che non sono qualificabili come inerti;
- Le discariche Prevam sono costituite da cave che avevano ottenuto l'autorizzazione ad estrazione di materiale necessario al progetto e che sono state poi riempite con smarino e fanghi. Si tratta di discariche che vanno considerate come totalmente prive di autorizzazione e che in gran parte sono state oggetto di successive prescrizioni da parte degli enti territoriali coerenti con la destinazione delle aree a verde oppure a uso agricolo. L'esistenza di un contrasto fra le condotte tenute dagli imputati e le previsioni adottate dagli enti territoriali è dimostrato dal fatto che Cavet ha dato corso alle operazioni di bonifica e avviato le attività di caratterizzazione (ciò è avvenuto negli anni 2001, 2002 e 2003 con riferimento alle vicende più risalenti trattate dai capi 7-bis, 16-bis, 8-bis e 10-bis). La motivazione prosegue rilevando che gli altri capi di imputazione vanno esaminati alla luce del fatto che le attività illecite sono proseguite anche dopo il sequestro, come risulta

accertato, ad esempio, per lo smaltimento di fanghi a contatto con le falde acquifere;

- La gestione illecita dei fanghi nelle diverse tipologie e delle relative discariche emerge anche dalle pagine ove si accerta l'utilizzo di codici CER irregolari, che identificano come "laterizi" quelli che sono fanghi essiccati e che vengono abbandonati come rifiuti;
- L'intera gestione delle discariche ove sono depositati i fanghi deve essere considerata illegale.

A fronte delle puntuali censure mosse dagli appellanti, sarebbe stato necessario che per ciascuno dei capi di imputazione i giudici di appello procedessero a una ricostruzione della situazione di fatto che, invece, non risulta operata in maniera che consenta a questa Corte di provvedere in ordine all'esame dei motivi di ricorso e alla decisione sull'eventuale estinzione dei reati per prescrizione. La corte territoriale alle pagine 166 e seguenti ha esaminato i motivi di appello relativi ai reati che qui interessano, giungendo alla conclusione che, cessate con l'ultimo conferimento le condotte punibili, tutti i reati dovevano considerarsi estinti per prescrizione già alla data di emanazione della sentenza di primo grado. Si tratta di affermazione errata nei suoi presupposti interpretativi, come si è detto, ma anche di affermazione che non risulta né coerente né adeguatamente motivata avendo riguardo ai fatti posti a base delle contestazioni. Solo a titolo di esempio, il capo 3-bis reca come data di ultimo conferimento l'anno 2006 e altri capi (2-bis, 4-bis, 17-bis, 19-quinquies) recano date che avrebbero imposto di chiarire le ragioni per cui i reati siano da considerarsi già estinti al momento dell'emissione della sentenza di primo grado (9/3/2009).

L'impostazione adottata dalla corte territoriale ha condotto la stessa corte a non procedere all'esame delle problematiche relative alla effettiva cessazione della situazione di anti giuridicità nella fase post-conferimenti; difettano così i presupposti ricostruttivi in fatto che sarebbero oggi indispensabili a questo giudice per valutare se, atteso l'ulteriore decorso del tempo, i singoli reati ex art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 si siano nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione. Qualora, infatti, non risultassero atti o circostanze che hanno fatto cessare la permanenza del reato, occorrerebbe avere riguardo alla data di emanazione della sentenza di primo grado quale data da cui iniziano a decorrere i termini prescrizionali, termini che ad oggi non sarebbero in tal caso maturati.

Consegue a tale conclusione che il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato con rinvio al giudice di merito affinché proceda a nuovo esame che tenga conto dei principi fissati con la presente decisione.

b. I reati di omessa bonifica

Nell'affrontare il tema della gestione irregolare o abusiva delle discariche la Corte ha già fatto cenno alla correlazione esistente fra le contestazioni relative ad ipotesi disciplinate dall'art.51, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e le vicende connesse alla bonifica dei siti inquinati; non vi è dubbio, infatti, che l'avvio delle procedure di bonifica dei siti può in concreto avere riflessi sulla cessazione del reato di gestione illegale.

Il tema dell'effettività delle bonifiche e della rilevanza delle liberatorie rilasciate dagli enti territoriali interessati è stato oggetto di ampia trattazione sia in sede di ricorso del Pubblico ministero sia nel corso della memoria presentata dal responsabile civile e da alcuni imputati. Una particolare attenzione è stata dedicata alla questione se alle condotte degli imputati siano applicabili le disposizioni introdotte con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, posto che le stesse dovrebbero essere ritenute più favorevoli e quindi suscettibili di efficacia retroattiva ai sensi dell'art.2, comma 4, cod. pen.

La complessa vicenda processuale e l'articolazione anche temporale dei fatti impone alla Corte una considerazione di ordine generale: come esposto nelle pagine iniziali della presente motivazione, la Corte di appello ha affrontato in modo articolato il tema della bonifica delle discariche "inquinata" e della rilevanza delle liberatorie rilasciate dagli enti territoriali (pag.280 e ss.), ma ha operato secondo una metodologia che non può essere condivisa. La corte territoriale ha concentrato, infatti, la propria attenzione su alcuni esempi specifici per poi trarre da essi conseguenze simili in ordine a tutti i capi di imputazione aventi ad oggetto la violazione ex art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e ciò senza indicare le ragioni che fondano una simile applicazione estensiva. Questo modo di procedere, che non tiene conto delle specificità delle singole contestazioni, priva il giudice di legittimità della conoscenza dei fatti storici riferiti a ciascuna ipotesi di reato e, quindi, della possibilità di applicare a ciascuna di esse i principi interpretativi adottati.

In questo contesto, pur non presentandosi come sufficientemente specifico con riguardo alle distinzioni operate, il ricorso del Pubblico ministero introduce una censura di metodo che deve essere accolta: i criteri che la Corte di appello ha adottato non possono essere applicati in modo indifferenziato alle discariche per le quali non sono state avviate le procedura di bonifica, alle discariche con procedure conclusesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e

a quelle con procedure conclusesi successivamente a tale data. Già questo primo rilievo comporta una critica radicale alla motivazione della sentenza impugnata che questa Corte, come si è accennato, condivide.

Venendo al tema dell'applicazione della disciplina introdotta con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e alla rilevanza del nuovo paradigma rispetto alle condotte anteriori, la Corte ritiene che non a torto la giurisprudenza ha ritenuto la disciplina sopravvenuta come più favorevole rispetto alla precedente nella parte in cui innalza il livello della rilevanza penale e modifica le procedure e le modalità di accertamento (per tutte, Sez.3, n. 26479 del 14/3/2007, Magni; Sez.3, n.9794/2007, ud.del 29/11/2006, Montigiani). Sul punto non vi sono ragioni per intervenire con ulteriori argomenti.

Tuttavia, in linea con quanto si è affermato in relazione alle violazioni previste dall'art.51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, il principio fissato dall'art.2, comma 4, cod. pen. trova applicazione soltanto qualora la disciplina sopravvenuta incida direttamente sulla fattispecie tipica; questo profilo richiede nel nostro caso un approfondimento dal momento che si è in presenza di reati che concernono sia una fattispecie tipica complessa sia vicende storiche articolate. Va ricordato, a tale proposito, che per alcune discariche (capi d'imputazione 74, 7-bis, E, E-bis) viene ipotizzata in sede di contestazione la permanenza del reato di omessa bonifica, sotto il profilo di omesso avvio delle procedure, ancora nel mese di luglio 2006, mentre per altre emerge dalla motivazione della sentenza di appello che l'avvio delle procedure ebbe luogo in epoca assai anteriore, ad esempio nell'anno 2002 (discarica "Rio Cucco").

Nel corso dell'esame del reato ex art.51, comma 3, citato, si è ricordato che il comma 6 dell'art.13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 fa obbligo al gestore di segnalare alle autorità *"eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e di controllo"*. Si è detto che tale obbligo prescinde dall'esistenza di accertati livelli di inquinamento e risponde al generale obbligo di cautela e di prevenzione. *Effetti negativi* possono aversi, infatti, anche a seguito di circostanze che danno luogo a immissioni fastidiose o nocive, a sversamenti momentanei e modesti, e ad accadimenti simili che non comportano rischi di contaminazione in senso tecnico.

Sviluppando tale argomento, si deve rilevare che la disciplina degli interventi di bonifica (art.239 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) non si pone in diretto collegamento con il concetto di discarica e con la relativa disciplina. Ciò è comprensibile, in quanto una discarica autorizzata e gestita secondo le prescrizioni non dovrebbe condurre alla contaminazione del sito nei termini previsti dagli artt.239 e ss. citati. In effetti, le disposizioni in tema di bonifica

hanno riferimento a tutte le ipotesi di contaminazione, qualunque ne sia la causa, e introducono una nuova "filosofia" che è stata sottolineata sia dalla Corte di appello sia dai ricorrenti e dagli imputati: l'art.240 ha introdotto i concetti di "concentrazione soglia di contaminazione (CSC)" e di "concentrazione soglia di rischio (CSR)" e collegato a quest'ultimo l'avvio della procedura di caratterizzazione del sito volta a verificare se i valori soglia di rischio sono superati e si versa, o meno, in ipotesi di contaminazione effettiva del sito. La circostanza che l'intervento di bonifica ha come finalità la riduzione dei danni e la rimozione delle situazioni inquinanti emerge con evidenza dalla disposizione contenuta nell'art.245, che fa obbligo di segnalazione e di attivazione anche a coloro che vengono qualificati "interessati non responsabili", così sganciando la struttura delle procedure di bonifica dall'esistenza di un illecito e dalla individuazione di un responsabile (art. 245, comma 2: "*Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art.242...*").

Fatte queste essenziali premesse, la Corte rileva che correttamente la pubblica accusa ha messo in evidenza come la regolamentazione della gestione delle discariche oggetto d'imputazione trovasse fondamento all'epoca dei fatti nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nella conferenza dei servizi e nelle autorizzazioni rilasciate sempre in epoca anteriore alla nuova disciplina.

In via generale può affermarsi che è del tutto fisiologico che l'avvio delle procedure di bonifica e lo svolgimento delle stesse abbiano seguito la normativa in allora in vigore con riferimento ai presupposti in fatto, ai valori di riferimento, alle metodologie di accertamento e ai criteri utilizzati dall'ente territoriale per le proprie decisioni. E' altrettanto fisiologico che la società Cavet dovesse attenersi alle determinazioni degli enti e seguire la procedura e le prescrizioni imposte, così che il loro rispetto e la positiva conclusione delle procedure costituiscono fatti escludenti l'illecito, mentre la violazione delle prescrizioni costituisce condotta in ogni caso illecita, indipendentemente dall'applicazione della disciplina sopravvenuta.

Il tema dell'applicazione della disciplina introdotta con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 può, conclusivamente, porsi soltanto per le discariche e i siti che hanno visto le condizioni verificarsi e le procedure avviarsi anteriormente all'entrata in vigore del decreto e proseguire successivamente a tale data. Ciò premesso, la Corte ritiene che i nuovi valori e la nuova metodologia non possano trovare applicazione alle condotte anteriori legate alla rilevazione dei presupposti di avvio della procedura e alla conseguente condotta del gestore o del responsabile come prevista dall'art.17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22; di conseguenza, le violazioni di tali disposizioni conservano il carattere di illiceità. A diversa

conclusione deve giungersi per le procedure in corso, dovendo gli enti competenti attenersi ai nuovi parametri e alla nuova metodologia, con la conseguenza che le decisioni sul superamento dei limiti di intervento, quelle sull'adozione delle procedure necessarie e quelle sul rilascio delle liberatorie dovranno essere adottate nel rispetto del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Risulterebbe, infatti, ingiustificata un decisione dell'ente competente che adottasse valutazioni diverse operando un riferimento esclusivo all'epoca di avvio della procedura

L'applicazione di tali principi al presente procedimento impone di considerare l'esistenza di situazioni in fatto diverse tra loro che, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, sono così sintetizzabili:

- a) per alcuni siti le liberatorie sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 o immediatamente dopo, e con riferimento alla destinazione a verde delle aree interessate: Dune Autostradali, capo 45; Cava Ginori DT40 (la liberatoria è del 13/6/2005, poi corretta con atto 4/11/2009), capo 17-bis; per "Laghetti Forestan" (liberatoria del 2007 dopo un'iniziale non approvazione del 2005 con riferimento a valori area agricola), capo 77-bis;
- b) per altri l'epoca è la stessa, ma la destinazione di riferimento è quella per uso commerciale o industriale, come si rileva per liberatoria del 10/7/2006 per DT 30 Rio Cucco (la procedura era iniziata nel 2002 e nel 2004 la società Cavet aveva trasmesso i documenti richiesti dalla conferenza dei servizi), capo 40;
- c) per altri la liberatoria è stata rilasciata successivamente senza che sia chiara la destinazione del terreno presa come riferimento; ciò vale per le Cave Cardotole (liberatoria rigettata nel 2006 e concessa poi nel 2009 in esito a nuova procedura), capi 47, 48 e 49; per la Prevam DT27 Car 1 (analisi di rischio approvata nel 2010), capo 46; per la ex Cava Montebeni, liberatoria rilasciata a ottobre 2009 dopo un piano di caratterizzazione che risale all'anno 2004;
- d) in particolare, per le cave Cardotole (pagg.288 e 289) la Corte di appello afferma che la liberatoria è stata rilasciata dopo la conferenza servizi, e risulta così conforme al disposto dell'art.245 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152; tuttavia, non risulta effettuata l'attività di monitoraggio e questo avrebbe dovuto portare alla non approvazione dell'analisi di rischio. In tale contesto, afferma ancora la Corte di appello, non c'è prova dell'inquinamento e non c'è prova che l'omessa bonifica dipenda da condotta colposa, così che devono escludersi gli estremi per un giudizio di responsabilità;

e) la Corte di appello, infine, ha aggiunto che analoghe considerazioni devono essere formulate per le restanti bonifiche.

La sintesi della motivazione della Corte di appello così effettuata conduce a ritenere che nei casi in cui vi è prova di positiva conclusione dell'iter di bonifica con il rilascio delle liberatorie il reato contestato deve essere escluso. Sul punto non può accogliersi il ricorso del Pubblico ministero, che sostiene la illegittimità delle liberatorie in quanto rilasciate avendo come riferimento parametri contrari alla destinazione dei siti e alle determinazioni adottate a suo tempo in sede di conferenza dei servizi. La Corte di appello ha esaminato le procedure sopra descritte e ha escluso che per le stesse sussista l'evidenza di non legittimità della procedura e della decisione. Gli elementi addotti dalla Corte di appello e quelli, contrari, addotti dal ricorrente attengono a valutazioni di merito che la Corte non è in grado di operare sulla base degli elementi in suo possesso, così che debbono applicarsi i principi in tema di limiti del giudizio di legittimità che sono stati esposti nella prima parte della presente motivazione.

Tutto ciò premesso la Corte può affermare che secondo la motivazione della Corte di appello:

- sono concluse positivamente le procedure per: Rio Cucco, capo 40; Dune autostradali, capo 45; Prevam, Car 1, capo 46, cave Cardotole, capi 47, 48 e 49, Laghetti Forestan, capo 77-bis e capo 3 A, cava Montebeni 42 A;
- sono concluse positivamente anche per cava ex Ginori, che sembrerebbe essere trattata unitamente a Dune Autostradali, pur non essendo poi indicata espressamente nei capi 39 e seguenti, ma indicata nel capo 17-bis;
- Non risultano, invece, esaminate le restanti contestazioni, relative ai capi 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 5-quinquies, 74, 94.

In conclusione, la sentenza di appello merita conferma con riferimento a tutti i casi in cui le procedure di bonifica si sono concluse positivamente, mentre deve essere annullata con rinvio in relazione ai restati capi di imputazione per i quali non vi è stato un esame puntuale e non è possibile verificare i presupposti in fatto cui applicare i principi interpretativi fissati con la presente decisione. Tale applicazione viene così rimessa al giudice di merito che procederà a nuovo esame.

Un'ultima osservazione si rende necessaria. Nella parte conclusiva dei motivi di ricorso concernenti il tema delle omesse bonifiche della rubrica, il Pubblico ministero osserva che per numerosi capi d'imputazione gli imputati avrebbero commesso l'ulteriore illecito di omessa segnalazione del potenziale

inquinamento, condotta sanzionata ex art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Premesso che si è in presenza di assoluta genericità di tale affermazione, non risultando fornito alcun elemento di fatto che consenta alla Corte di valutare la fondatezza dell'assunto (si veda per il contenuto della violazione: Sez.3, n.35774 del 2/7/2010, Morgante; Sez.3, n.40191 dell'11/10/2007, Schembri), deve rilevarsi che la specifica violazione dell'art.257, citato, non risulta oggetto di contestazione e non ha formato oggetto di giudizio, con l'ovvia conseguenza che non è materia che possa essere esaminata in questa sede.

c. Le censure relative alle ipotesi di traffico di rifiuti ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (punti 6 e 8 del dispositivo)

La decisione della Corte di appello in ordine alla sussistenza del reato di traffico di rifiuti è stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero con riferimento ai capi 95 e QQ della rubrica e da parte degli imputati e del responsabile civile con riferimento ai capi 38 A, 39 A e 40 A.

Come si è ricordato, alle pagine 264 e seguenti la Corte di appello ha rilevato che il Tribunale è giunto a ritenere provata l'ipotesi prevista dall'art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ora art.260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sulla scorta di una analisi complessiva delle molteplici fattispecie di reati ambientali integrate, della pluralità e sistematicità delle condotte illecite, della finalità di ottenere utili consistenti grazie alle modalità illecite di gestione dei rifiuti. In particolare, la Corte di appello osservava che il Tribunale non ha esaminato in modo adeguato le singole posizioni né affrontato il tema dell'elemento soggettivo del delitto. Sulla base di tale premessa la Corte territoriale ha osservato che erroneamente il Tribunale ha traslato le singole violazioni all'interno di un generalizzato piano criminoso, senza considerare: a) che molti imputati debbono rispondere solo di una parte limitata delle condotte che sarebbero inserite nella organizzazione complessiva; b) che difetta la prova che i vertici del consorzio fossero a conoscenza delle irregolarità compiute dai responsabili di cantiere, dai gestori delle discariche e dai trasportatori; c) che sussistono condotte riferibili ai gestori del consorzio che appaiono incompatibili con la volontà di organizzare un traffico di rifiuti; d) che difettano elementi individualizzanti. Sulla base di tali elementi, ferma restando l'assoluzione per non aver commesso il fatto degli imputati Rubegni e Aldrovandi, tutti gli altri imputati devono essere assolti "perché il fatto non costituisce reato".

Quanto alle ulteriori ipotesi di reato contestate ai capi 38 A, 39 A e 40 A, la Corte di appello ha respinto (pagg.278-279) la richiesta di assoluzione, ma ha ritenuto che i fatti contestati al capo 40 A siano assorbiti da quelli contestati al capo 38 A e, essendo contestati fino al mese di dicembre 2003, tutti estinti per

intervenuta prescrizione. Ha, invece, accolto l'appello relativo al capo 39 A e, difettando l'elemento soggettivo, pronunciata assoluzione "perché il fatto non costituisce reato".

I ricorsi avverso tale decisione sono stati proposti dal Pubblico ministero con argomentazioni particolarmente ampie, che sono state sintetizzate nella parte espositiva della presente motivazione e che qui vengono richiamate. Le parti private hanno proposto ricorso lamentando (motivo n.15) l'errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato estinto il reato per prescrizione senza chiarire come mai non trovi applicazione per esso la soluzione del difetto di elemento soggettivo adottata alle pagine 267-268 in relazione al reato ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22.

Il contenuto dei motivi di ricorso impongono alla Corte di esaminare in unico contesto le violazioni contestate ai capi 95 e QQ e quelle contestate ai capi da 38 A a 40 A.

Osserva in via preliminare la Corte che la sentenza impugnata alle pagine 264 e seguenti, nell'accogliere i motivi di appello, ha proceduto esaminando criticamente i passaggi essenziali della sentenza di primo grado ma omettendo di sostituire una propria autonoma valutazione a quella che ha ritenuto di censurare. Valgono per tutti il passaggio in cui afferma in modo generico che molti imputati avrebbero commesso "solo una parte limitata delle condotte" e quello in cui afferma che nella sentenza impugnata difettano gli elementi "individualizzanti".

Muovendo dal secondo passaggio motivazionale ora ricordato, la Corte osserva che l'argomento presenta un evidente vizio logico, dal momento che la natura del giudizio di appello affida al secondo giudice la nuova valutazione della materia oggetto di impugnazione e non lo vincola agli argomenti utilizzati dal primo giudice e agli eventuali limiti che essi presentino. In altri termini, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se le condotte contestate e accertate in capo ai singoli imputati siano tali da comportare il concorso nel reato contestato, in ciò riconsiderando gli argomenti del primo giudice e integrando la valutazione dei fatti. La rilevanza attribuita dalla Corte di appello alla non specificità delle contestazioni ai singoli non può costituire elemento che conduce a escludere la sussistenza del reato; va rilevato, infatti, che il numero di persone cui sono contestati i capi 95 e QQ è sufficientemente ristretto e le loro qualifiche e i loro ruoli risultano chiaramente individuati con riferimento ai singoli segmenti delle operazioni e alle singole violazioni contravvenzionali. Tali elementi avrebbero

consentito ai giudici di appello di valutare nel merito le posizioni degli imputati e di non limitarsi a censurare il percorso motivazionale del Tribunale.

Quanto al primo argomento, evidente appare alla Corte l'errore in cui i giudici di appello sono incorsi nella interpretazione della fattispecie ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Il delitto in parola ha natura monosoggettiva (Sez.3, n.4503/2006, ud. del 16/12/2005, Samarati); è reato che non presuppone la pluralità dei soggetti agenti e che conosce l'applicazione delle regole ordinarie in tema di concorso di persone fissate dall'art.110 cod. pen. Queste indiscusse caratteristiche del reato in parola non appaiono compatibili con la decisione della Corte di appello di escludere la sussistenza dell'illecito o, più limitatamente, del concorso nel reato per il solo fatto che la maggior parte degli imputati avrebbe realizzato solo una parte delle condotte incriminate.

Ma anche altri profili del percorso motivazionale adottato dalla Corte di appello appaiono censurabili.

Il primo di essi è rappresentato dalla richiesta di un presupposto del reato, il "preventivo accordo" tra i concorrenti, che contrasta sia con la natura *monosoggettiva* del reato sia con le caratteristiche del concorso di persone nel reato, che non richiedono affatto una sorta di disegno complessivo, quasi una sorta di progetto criminoso, ma la consapevole adesione a un metodo di gestione illegale di rifiuti che, per la pluralità delle condotte e le sue dimensioni, integra gli estremi della fattispecie prevista dall'art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Estremi che rendono il reato compatibile anche con una attività gestionale autorizzata ma svolta anche solo parzialmente in modo illegale all'interno di un programma di attività lecito (per tutte, Sez.3, n.47870 del 19/10/2011, Giommi e altri, rv 251965).

Il secondo profilo è costituito dalla incompleta valutazione delle posizioni dei vertici del consorzio in relazione agli obblighi gravanti sui medesimi. L'affermazione contenuta in sentenza circa l'assenza di prove della consapevolezza in ordine alle condotte altrui appare generica e inadeguata a superare le ampie motivazioni che il primo giudice ha fornito sul punto e appare incoerente rispetto alle affermazioni di responsabilità pronunciate sulle contravvenzioni contestate. Si è in presenza, infatti, di condotte contravvenzionali che la stessa descrizione dei fatti impone di considerare poste in essere in modo sistematico e tra loro coerente, basate sulla medesima qualificazione dei materiali, sull'utilizzo di trasportatori spesso privi di autorizzazioni, sulla prosecuzione delle condotte anche successivamente ai sequestri del 2001 e ai primi accertamenti del 1999 sugli sversamenti e i trasporti.

Il terzo profilo è rappresentato dalla errata valutazione delle condotte successive ai sequestri operati nel mese di giugno 2001, valutazione che risulta incoerente con le decisioni che la Corte di appello ha assunto in ordine ai restanti reati, per i quali ha ravvisato una prosecuzione quanto meno fino all'anno 2003.

Un ulteriore profilo, e su questo punto vanno accolte le osservazioni del responsabile civile e degli imputati, consiste nella mancanza di coerenza fra il giudizio operato dalla Corte di appello con riferimento ai capi 95 e QQ, da un lato, e quello operato con riferimento ai capi 38 A e 40 A, difettando una motivazione logica delle ragioni per cui le seconde ipotesi di traffico di rifiuti non sono state ritenute meritevoli di assoluzione.

Venendo alle restanti censure mosse dal Pubblico ministero alla decisione della Corte di appello sul punto, la Corte ritiene necessario evidenziare la contraddittorietà dell'argomento del Pubblico ministero concernente le caratteristiche dell'elemento soggettivo in rapporto alla organizzazione necessaria a integrare il reato. E, infatti, il ricorrente inizialmente esclude che sussistano i presupposti per ritenere integrato il reato previsto dall'art.416 cod. pen. mentre in un secondo momento, allorché affronta il tema della natura permanente del reato, richiama argomenti che sono propri del reato associativo.

Non possono, infine, trovare ingresso in questa sede le numerose argomentazioni in fatto che il Pubblico ministero ha introdotto col proprio ricorso, quali le valutazioni del significato probatorio degli "statini", delle analisi chimiche, dei certificati interni. Si tratta di elementi di giudizio che possono essere fatti valere in sede di merito, ma che risultano estranei al giudizio di legittimità.

In conclusione, la sentenza merita di essere annullata con riguardo a tutti i capi d'imputazione concernenti il reato previsto dall'art.53-bis, citato, ad eccezione del capo 39 A di cui si dirà appresso, e il giudice di rinvio dovrà provvedere ad esaminare in modo coerente, anche alla luce dei principi fissati con la presente decisione, i presupposti di fatto e interpretativi che presiedono al giudizio sulla sussistenza del reato. In questa decisione resta assorbita la questione, della cessazione delle condotte contestate ai capi 38 A e 40 A come sollevata nel ricorso del Pubblico ministero.

Analoga conclusione non opera, invece, per il capo 39 A, avendo la Corte di appello esplicitato in modo chiaro e logicamente coerente le ragioni di fatto che escludono che dopo l'ordinanza sindacale del 14/12/2003 il reato contestato possa essere stato ancora intenzionalmente commesso. Sul punto la sentenza impugnata merita conferma.

d. Le censure relative ai reati di danneggiamento contestati ai capi A e B della rubrica

Le contestazioni delle ipotesi di danneggiamento ex art.635 cod. pen. di cui ai capi A e B della rubrica sono state oggetto delle pronunce che la Corte di appello ha operato, rispettivamente, ai punti 11 e 9 del dispositivo. Avverso tali punti della decisione sono stati proposti ricorsi, mentre nessuna impugnazione è stata proposta per la residua ipotesi di reato contestata al capo C, ipotesi per la quale la Corte di appello ha confermato la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione

Al punto 11 la Corte di appello ha affrontato le ipotesi di danneggiamento arrecato ai corsi d'acqua contestate nelle plurime articolazioni del capo A. La Corte di appello ha ritenuto che i corsi d'acqua abbiano subito effettivi danni e che, considerata l'epoca di cessazione delle condotte attive, i fatti siano estinti per intervenuta prescrizione.

Al punto 9 la Corte di appello ha affrontato le ipotesi di danneggiamento alle fonti idriche, agli acquedotti e ai pozzi che la pubblica accusa ha ritenuto attribuibili a condotte non autorizzate di escavazione e gestione dei cantieri. I giudici di appello hanno escluso l'esistenza di prove circa la illegittimità delle condotte degli imputati e concluso che le attività di cantiere siano state realizzate in conformità al progetto approvato e alle modalità di lavorazione autorizzate, rientrando la deviazione del flusso delle acque sotterranee tra le conseguenze previste dal progetto e oggetto di valutazione in sede di conferenza dei servizi.

Avverso entrambi i punti della decisione della Corte di appello ha proposto appello il Pubblico ministero, lamentando l'esistenza di una errata valutazione dei fatti e di una errata applicazione della legge. Anche il responsabile civile e gli imputati sottoscrittori dell'unico ricorso hanno censurato la decisione assunta con riferimento al capo A (si vedano i motivi da 3 a 10 sopra sintetizzati). Su entrambe le questioni sono state quindi formulate osservazioni nel corso dell'articolata memoria presentata in data 1/2/2013, in particolare ai punti 3 e 4.

I due profili meritano di essere esaminati separatamente nei termini che seguono.

e. Le contestazioni di cui al capo A della rubrica

L'articolata formulazione del capo A della rubrica, diviso in singole specifiche contestazioni a seconda dei corsi d'acqua e degli episodi verificatisi, si fonda sull'assunto che la gestione dei cantieri abbia comportato il danneggiamento dei corsi d'acqua a causa dello sversamento prolungato nel tempo di fanghi e altri

prodotti inquinanti e a causa del deposito di materiali, qualificabili come rifiuti, sugli argini o addirittura nel letto dei corsi d'acqua.

La Corte di appello, parzialmente accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero e delle parti civili, ha superato i dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione assolutoria. La Corte di appello ha confermato l'esistenza di danni all'ambiente direttamente rapportabili alle condotte degli imputati e alle sostanze inquinanti immesse nell'ecosistema e nelle acque e ha ritenuto di ravvisare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo del dolo eventuale (pagg.225-233); ciò avendo riguardo sia alle modalità della condotta sia all'omessa effettuazione di un intervento immediato che avrebbe ridotto le conseguenze dannose. Così ritenuta la sussistenza del reato, la Corte di appello ha fissato all'anno 2003 la data di consumazione del reato, escludendo che tale data possa essere ricondotta agli anni 2005 o 2006 (pag.234), con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Tale decisione è stata censurata dal Pubblico ministero sotto il profilo che i giudici di appello avrebbero errato nell'escludere che facciano parte della condotta tipica del reato anche le condotte omissive successive a quelle di sversamento e deposito dei rifiuti. L'obbligo giuridico di impedire che l'evento di danno si protragga e si aggravi, posto a carico dell'autore delle condotte, fa sì che l'omesso intervento concorre a integrare l'ipotesi tipica tanto quanto le condotte attive precedenti. A ciò consegue che il reato, e non solo i suoi effetti, si sono protratti fino agli anni 2005 e 2006 e che, versandosi in ipotesi delittuosa, i termini prescrizionali non possono dirsi maturati.

A loro volta, i ricorrenti privati hanno mosso articolate contestazioni alle conclusioni della Corte di appello. Si osserva, in particolare, che le plurime violazioni contravvenzionali non possono essere poste a fondamento della diversa ipotesi di danneggiamento, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo. Sul piano oggettivo, difetta ogni prova del raggiungimento delle soglie che integrano le ipotesi di inquinamento delle acque, non potendosi tra l'altro applicare alle acque metodologie e valori che attengono ai rifiuti e al terreno; ciò impone di considerare che non vi è prova di danni permanenti alle acque e al relativo ecosistema, potendosi eventualmente ipotizzare l'esistenza di limitate ipotesi di imbrattamento delle acque. Sul piano soggettivo, poi, i profili di colpa propri delle singole ipotesi contravvenzionali non giustificano il passaggio alla dimensione del dolo che la Corte di appello ha operato in modo improprio ed erroneamente motivato.

e.1) La Corte ritiene di muovere da due presupposti: non è possibile in questa sede operare nuove e diverse valutazioni circa i fatti storici posti a fondamento della decisione di appello; l'avvenuta dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione comporta, ove non accolta la censura del Pubblico ministero in ordine all'epoca di cessazione delle condotte antigiuridiche, che questo giudice debba attenersi rigorosamente al controllo della motivazione della sentenza impugnata e procedere ad annullamento della sentenza solo in presenza della evidenza delle ragioni per una pronuncia liberatoria in favore degli imputati, dovendo altrimenti arrestarsi davanti all'intervenuta dichiarazione di estinzione dei reati.

I contenuti dei ricorsi possono essere sintetizzati attorno a tre profili: l'esistenza dei presupposti delle violazioni sul piano oggettivo e soggettivo; la rilevanza delle condotte omissive in relazione alla natura del reato di danneggiamento, e dunque l'epoca di decorrenza dei termini prescrizionali.

e.2) La Corte ritiene che alcuni punti fermi nell'interpretazione dell'art.635 cod. pen. possano costituire la base per valutare la fondatezza dei ricorsi. Il reato di danneggiamento ha natura istantanea ed è produttivo di effetti che possono assumere carattere temporaneo oppure permanente. Si tratta, poi, di reato che può essere commesso con unica condotta o con condotta frazionata. In quest'ultimo caso il danno può verificarsi sia a seguito della prima condotta ed essere quindi reiterato con le successive, oppure verificarsi proprio a causa della reiterazione delle condotte e delle modalità e tempi delle stesse. Nel caso di immissioni illecite o di abbandono di rifiuti, non ogni condotta comporta di per sé il verificarsi dell'evento dannoso, dipendendo questo dalla concreta incidenza che le sostanze e i materiali immessi o abbandonati hanno sulle caratteristiche essenziali delle acque.

e.3) Muovendo da queste premesse, la Corte osserva che i capi di imputazione contengono indicazioni di circostanze e di eventi, tra i quali il deposito di materiali sul fondo, l'alterazione delle sponde, l'intorbidamento delle acque, la moria di pesci, e così via, che risultano indicative di effettiva alterazione delle acque e del sistema fluviale. Si tratta di circostanze ed eventi che non risultano esclusi dalla ricostruzione dei giudici di merito, né di primo né di secondo grado, e che non trovano contestazione specifica nei motivi di ricorso, così che questa Corte può considerarli elementi di fatto non soggetti a censura.

e.4) In tale contesto non appaiono affatto condivisibili le considerazioni puntuali e tecnicamente apprezzabili dei ricorrenti privati, che hanno svolto ampie argomentazioni sui livelli di inquinamento, sulla misurazione degli stessi, sulla impropria utilizzazione della classe IBE quale parametro di giudizio. Tale

impostazione muove dal presupposto che le acque e il relativo ecosistema possano ritenersi danneggiati solo in presenza di un "inquinamento" accertato secondo le metodologie e i parametri previsti dalla legge. Si tratta di presupposto errato. Un sistema di acque superficiali può essere "danneggiato" da interventi dell'uomo posti in essere senza ricorrere a sostanze inquinanti. Deviare le acque in misura tale da ridurre la portata e da alterare l'equilibrio del corso d'acqua; ostruire il decorso delle acque; immettere sostanze naturali con modalità e durata tali da rendere le acque non trasparenti e non utilizzabili dagli animali, oppure da impedire la vita di pesci e animali: sono queste alcune delle possibili condotte in grado di causare un danno anche grave al corso d'acqua e all'ecosistema senza che si registri la presenza di sostanze inquinanti. Del resto, il comma 10 dell'art.77 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 chiarisce come il corpo idrico possa essere "deteriorato" temporaneamente anche a seguito di eventi naturali. L'insieme delle considerazioni fin qui svolte consente di concludere che un danno rilevante al sistema delle acque può avere carattere temporaneo e non richiede che le stesse siano radicalmente inutilizzabili, essendo sufficiente a integrare il reato di danneggiamento l'esistenza di alterazioni che richiedono o richiederebbero un intervento ripristinatorio, certamente non necessario in presenza di modificazioni minori nella qualità e ridotte nella durata temporale che il sistema è in grado di assorbire senza particolari conseguenze. Sul punto è sufficiente richiamare la condivisibile decisione della Seconda Sezione Penale, n.2768/2009, ud. del 2/12/2008, Varsalona, secondo la quale (rv 242708) *"il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento."*

e.5) Osserva la difesa degli imputati che difetta la prova dell'effettività dei danni e dell'alterazione delle acque e che non è possibile quantificare i livelli di inquinamento in modo tale da ritenere integrato il reato. A tale proposito, a pag.20 del ricorso Cavet e altri si richiama la consulenza del dr.Riva, secondo la quale non è possibile quantificare la presenza di sostanze inquinanti. A ben vedere, tuttavia, il dr. Riva afferma quanto segue: *"non si è in grado di rispondere puntualmente al quesito, anche se le sostanze riscontrate sono comunque tali da inquinare le acque ... rendendole del tutto inutilizzabili per gli usi a cui esse possono essere destinate, quali la potabilità, la vita dei pesci, ecc."*. Si tratta di affermazione che le difese riconducono all'ipotesi di una mera potenzialità della causazione di danni. Diversamente, la Corte ritiene che il consulente evidenzi la oggettiva pericolosità delle sostanze e la loro elevata

idoneità a provocare alterazioni essenziali alle acque, fino al punto di renderle inservibili per i loro scopi naturali, dalla potabilità alla stessa vita degli animali. La mancata quantificazione da parte del perito dell'impatto effettivamente avuto dalle sostanze immesse nelle acque non impedisce di considerare che a suo stesso modo di vedere l'impatto vi è sicuramente stato, e l'entità di questo è stato desunto dai giudici di appello sulla base di ulteriori e diversi elementi di riscontro.

La lettura della sentenza di appello, poi, nell'affrontare il tema dell'elemento soggettivo del reato opera un riferimento ad alcune circostanze di fatto (pag.231; pag.225 e ss.; pag. 285) rilevanti anche ai nostri fini, dando atto che gli enti territoriali nel rilasciare le liberatorie avevano accertato l'esistenza di danni alle acque che col tempo si erano attenuati, in alcuni casi non rendendo più necessario un intervento di bonifica (sistema fluviale Veccione; sistema fluviale Seve; sistema fluviale Diaterna; fiume Santerno). Osserva la Corte che gli enti territoriali hanno fatto riferimento a progressivo recupero della qualità dei sistemi fluviali rispetto alla situazione accertata inizialmente e che tale valutazione conclusiva risale ad epoca assai lontana dalle contestazioni: per il sistema Veccione si parla di un miglioramento che prende come riferimento le prime campagne di monitoraggio del novembre 2006-maggio 2007 per giungere solo nel febbraio 2008 ad escludere l'esigenza di bonifica; e ad analoghe conclusioni si perviene per il sistema Seve nel luglio 2009, per il sistema Diaterna nell'agosto 2008, per il fiume Santerno solo nel mese di novembre 2009.

Può, dunque, convenirsi coi giudici di merito allorché hanno ritenuto che gli eventi di danno si siano verificati a causa di alterazioni delle caratteristiche delle acque, del letto e delle sponde dei corsi d'acqua causate dalle condotte contestate agli imputati.

e.6) Venendo al tema dell'elemento soggettivo del reato, le censure mosse dagli imputati appaiono anch'esse manifestamente infondate.

Ora, non vi è dubbio che il ripetersi di condotte irregolari di immissione nelle acque e di abbandono dei rifiuti contestate nei capi di imputazioni rappresenti una realtà di fatto da cui non si può prescindere e che si pone comunque in contrasto con le finalità di tutela proprie della legislazione vigente all'epoca dei fatti. Va escluso, dunque, che la Corte di appello abbia operato una impropria traslazione dell'elemento della colpa, proprio delle singole contravvenzioni, nell'elemento del dolo, necessario per ritenere integrato il delitto in parola. I giudici di appello hanno chiarito che la continuità delle condotte e la rilevanza dei fatti di danneggiamento sono in concreto indicativi di intenzionalità di condotte e

di accettazione delle conseguenze nocive evidentemente previste. In particolare (pag.225 e ss.), viene chiarito che fin dall'anno1999 si erano registrati fenomeni di inquinamento delle acque e che i prelievi di acque effettuati nel tempo e noti agli interessati (v. pag.231) avevano evidenziato la presenza di criticità chiaramente riferibili alle sostanze usate nei cantieri e nelle lavorazioni. Questa constatazione costituisce la base per il prosieguo dell'argomentazione della corte territoriale secondo la quale, in presenza di consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti sulle acque, assume valore decisivo la circostanza che gli sversamenti e i depositi non cessarono e che non furono poste in essere le condotte necessarie a rimuovere le cause dal danno e porre a questo rimedio. L'omesso intervento riparatore costituisce elemento che si aggiunge alla reiterazione delle condotte vietate per confluire nel giudizio di esistenza dell'elemento soggettivo del reato, e tale passaggio argomentativo non appare a questa Corte né incoerente coi fatti né manifestamente illogico.

Dal momento che tali argomentazioni appaiono a questa Corte immuni da vizi logici e ancorate a circostanze di fatto, deve escludersi che si sia in presenza di un vizio motivazionale rilevante ai fini dell'applicazione della lett.e) dell'art.606 cod. pen. e tale da superare la già avvenuta applicazione della causa estintiva del reato.

e.7) Va, infine, respinta la censura che lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici omissa l'analisi delle singole posizioni e finito per "massificare" il trattamento degli imputati. Tale censura non può operare certamente per la parte di sentenza di cui ci stiamo occupando. La lettura delle pagine 234 e seguenti della motivazione evidenzia come si sia proceduto all'esame delle singole posizioni, distinguendo i capi di imputazione per i quali difetta la prova da quelli per i quali, invece, il reato deve essere dichiarato estinto a seguito dell'intervenuta prescrizione; tale esame è stato esteso anche agli imputati per i quali, difettando specifica impugnazione del Pubblico ministero, il giudizio di responsabilità opera ai soli effetti civili.

e.8) Si perviene a questo punto all'esame del diverso profilo prospettato dal Pubblico ministero. Lamenta il ricorrente che il reato di danneggiamento non può dirsi esaurito con le condotte attive degli imputati, che la Corte di appello ha fissato in epoca non posteriore all'anno 2003; erroneamente non si sarebbe tenuto conto del fatto anche le successive condotte omissive hanno concorso a protrarre e aggravare i danni arrecati, così integrando la fattispecie tipica. La conseguenza di tutto questo è che le ipotesi di danneggiamento risultano commesse fino al 2005-2006 e i reati non sono estinti per prescrizione.

Osserva la Corte che a fronte delle indicazioni contenute nei capi d'imputazione, indicanti condotte e avvenimenti che non datano a epoca posteriore all'anno 2003, il Pubblico ministero nel ricorso introduce in modo del tutto generico il riferimento al periodo 2005-2006. Si tratta di indicazione che non è sorretta da motivazioni specifiche e non si rapporta con la pluralità dei casi contemplati dai capi d'imputazione. Né tale riferimento temporale trova supporto nelle valutazioni operate dalla Corte di appello, che, come si è ricordato, dà conto dell'epoca di definizione delle procedure amministrative per alcuni dei sistemi idrici interessati (anni 2008-2009) senza tuttavia chiarire i termini fattuali che consentano di identificare il percorso di progressivo miglioramento e la cessazione delle situazioni penalmente rilevanti.

Ma, al di là della genericità del ricorso sul punto, deve rilevarsi che la stessa impostazione data dal Pubblico ministero alle proprie argomentazioni non può essere accolta. Si è detto in premessa che il reato di danneggiamento è reato unanimemente qualificato come reato istantaneo, produttivo di effetti temporanei o permanenti che non incidono sul momento di perfezionamento dell'illecito. Si è, ancora, ricordato che la condotta tipica può essere frazionata e cessa con l'ultima delle azioni che danno luogo al danno, come è stato ricordato, proprio in materia di immissione di inquinanti in corso d'acqua, dalla Seconda Sezione Penale con la sentenza n.9343/2011, ud. Del 21/10/2010, Valentini, secondo la quale (rv 249809): *"Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione)"*.

La Corte condivide il principio ora ricordato e ritiene che la Corte di appello ne abbia fatto buon uso, datando all'anno 2003 le condotte accertate e ritenendo non rilevante ai fini del perfezionamento del reato e del decorso dei termini di prescrizione il fatto che gli effetti dannosi fossero ancora presenti negli anni successivi.

Il ricorso del Pubblico ministero è, dunque, infondato e deve essere respinto.

f. Le censure che concernono l'ipotesi di danneggiamento contestata al capo B della rubrica.

La Corte ritiene che anche queste censure risultino infondate. I giudici di merito, nel respingere l'appello del Pubblico ministero e delle parti civili, hanno accolto l'impostazione delle difese, affrontando con argomentazioni articolate il tema delle responsabilità conseguenti alla deviazione delle fonti e dei flussi sotterranei provocata dalle opere di escavazione e di realizzazione delle gallerie. Come ricordato nella prima parte della presente motivazione, i giudici di appello non hanno disatteso l'ipotesi che tale deviazione sia alla base dei danni subiti da coloro che quei flussi di acqua utilizzavano, ma hanno ritenuto che le condotte tenute dagli imputati e dal consorzio fossero legittimate dalle autorizzazioni e non siano state poste in essere con modalità tali da risultare penalmente rilevanti. In questo la Corte di appello non ha ripercorso gli argomenti del Tribunale, che aveva, invece, ravvisato nelle condotte degli imputati gli estremi della colpa ma escluso che fossero integrati gli estremi del delitto contestato.

La Corte rileva come in concreto il ricorrente prospetti una diversa valutazione del materiale probatorio. Se può dirsi fondata la censura ai passaggi motivazionali in cui erroneamente la Corte di appello fa discendere un riflesso di legittimità delle opere dalla previsione di un esplicito indennizzo per i danni conseguenti alla loro realizzazione (R.D. n.1775 del 1933), si è in presenza di una motivazione errata che questa Corte può correggere ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. in quanto non incide sulla sostanza delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Lo stesso ricorrente dà atto che la deliberazione di Giunta del 24/7/1994 non tralasciava il tema delle acque pubbliche e che l'accordo del 28/7/1995 poneva le basi per una escavazione in galleria di tale complessità e lunghezza da incidere sull'assetto della zona e delle aree circostanti. Inoltre, il giudizio formulato dal ricorrente in ordine al contenuto della conferenza dei servizi non può efficacemente contrastare la diversa valutazione che i giudici di appello hanno dato del regime autorizzatorio dell'opera, valutazione che questa Corte potrebbe censurare soltanto in presenza di una ricorso puntualmente documentato e supportato da argomenti decisivi.

In conclusione, la Corte non ravvisa elementi decisivi nelle argomentazioni del ricorrente, così che il ricorso deve sul punto essere considerato infondato.

PARTE QUARTA: Le censure concernenti posizioni individuali

Dopo avere affrontato i temi di ordine generale sollevati dai ricorrenti deve procedersi all'esame dei ricorsi del Pubblico ministero e degli imputati

concernenti doglianze specifiche. Giova osservare fin d'ora che il contenuto della presente decisione, comportante l'annullamento con rinvio per una parte della decisione adottata dalla Corte di appello, impone di rimettere al giudice di merito le valutazioni concernenti i profili civili derivanti dal coordinamento fra il dispositivo di primo e secondo grado, in ciò ricomprese le questioni sollevate con riguardo alle posizioni **Cardu e Mioli**.

a. La posizione Rubegni (punti 2 e 6 del dispositivo)

Il Pubblico ministero ha censurato la decisione della Corte di appello nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti del sig. Rubegni in ordine ai fatti commessi anteriormente al 28/9/2001 e lo manda assolto dalle condotte successive a tale data "per non avere commesso il fatto". In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia errato nel far discendere dal mutamento della carica societaria, e dei relativi compiti, il venire meno del legame fra l'imputato e le condotte illecite poste in essere nell'interesse del consorzio. Il nuovo incarico di vertice del Consiglio dei rappresentanti avrebbe posto il ricorrente, che come amministratore aveva contribuito alla realizzazione degli illeciti, nelle condizioni di conservare poteri decisionali ai quali non era corrisposta alcuna azione positiva per il ritorno alla legalità.

Come osservato dalla difesa nella memoria in data 1/2/2013, le argomentazioni del Pubblico ministero non consentono affatto di ritenere provato che il Consiglio dei rappresentanti presso il Consorzio avesse competenze gestionali oppure compiti delegabili; inoltre, non è ammissibile che, a fronte di imputazioni concernenti condotte attive o responsabilità di diretta garanzia, il ricorso del Procuratore generale censuri la sentenza della Corte di appello introducendo responsabilità diverse, di natura omissiva (pag.198 del ricorso), che non sono ricomprese nei capi d'imputazione.

La Corte deve così concludere che il ricorso non individua profili di incoerenza motivazionale o di errata applicazione della legge meritevoli di accoglimento.

b. La posizione Cece (punto 9 del dispositivo)

Premesso che per le questioni contenute ai punti 1, 3, 7, 9 e 16 del ricorso proposto dal responsabile civile e da altri imputati si rinvia alla relativa motivazione, devono essere qui affrontate le censure strettamente riguardanti la posizione del ricorrente.

Il sig. Cece in primo grado fu assolto "per non avere commesso il fatto" dal reato RR-bis; fu assolto con analoga formula dai fatti successivi al 12/10/2000;

per i restanti fatti commessi anteriormente al 12/10/2000 fu dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione.

La sentenza di secondo grado, corretta la data di cessazione della posizione di responsabilità del 12/10/2000 in quella del 31/7/2000 (giorno dell'abbandono dell'incarico per ragioni di salute), non ha apportato sul punto alcuna modifica in sede di dispositivo; tuttavia, non vi è stato alcuno specifico motivo di ricorso. Inoltre, la Corte di appello ha modificato la formula assolutoria per il capo B in quella "perché il fatto non costituisce reato", formula migliorativa rispetto alla prescrizione per i fatti anteriori all'ottobre 2000.

La Corte di appello ha respinto l'impugnazione delle parti civili. Va rilevato che la motivazione con cui la corte territoriale ha illustrato tale decisione è poco chiara e contiene due imprecisioni: a) indica capi di imputazione per i quali non vi era stato rinvio a giudizio (capi 62-64 e capi 11 A, 18 A, 23 A); b) offre una motivazione poco intellegibile delle ragioni per cui l'impugnazione delle parti civili sul capo A deve essere respinta; afferma, infatti che non c'è prova che abbia commesso i fatti - non si capisce se si riferisce ai fatti per cui vi è prescrizione (reati di danneggiamento). Si potrebbe ipotizzare dal tenore della motivazione che i giudici, considerata la dichiarazione di prescrizione e considerato il tenore dell'art.129 cod. proc. pen., volessero dire che non vi è prova che "non" abbia commesso i fatti e che questo impedisce di adottare una soluzione assolutoria; ma il solo fatto che questa Corte sia costretta a procedere per ipotesi appare sufficiente per considerare la motivazione censurabile.

Pur a fronte di questa valutazione, la Corte deve rilevare che quanto scritto dal Pubblico ministero alle pagine 163 e seguenti del ricorso non può essere considerata efficace impugnazione verso l'imputato, persona che non fu destinataria di atto di appello.

Il ricorso del sig. Cece deve, dunque, essere parzialmente accolto, apparendo necessario che il giudice di merito affronti in modo esplicito il tema della responsabilità civile dell'imputato per il capo A.

Ciò comporta la non operatività della decisione di appello ai fini civili, con la conseguenza che la istanza di sospensione dei effetti deve intendersi assorbita nella presente decisione.

c. Le posizioni Geri e Trippi (punti 3 e 6 del dispositivo)

Il Tribunale ha dichiarato Paolo Geri responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 6bis), J 6 bis), 44), 46), 47), 48), 49), 53), 95), 95 bis), E) E bis), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ); Aldo Trippi responsabile dei reati a lui ascritti ai capi Ibis), 39), 40), 95), 95 bis), E) E bis), QQ), RR), SS), TT), UU), VV), ZZ).

Li ha, invece, assolti dai reati di danneggiamento colposo a loro rispettivamente ascritti ai capi 62), 63), 64), A), B), 11 A), 18 A) e 23 A), così riqualeificati giuridicamente i fatti di cui alla imputazione, "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato". Infine, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in relazione ai rimanenti reati perche tutti estinti per intervenuta prescrizione.

La Corte di appello ha parzialmente modificato tale decisione, nel senso che in motivazione parla effettivamente di maturazione dei termini prescrizionali per la posizione Trippi con riferimento al capo A1. Nessuna motivazione sul punto viene, invece, offerta per quanto riguarda la posizione Geri.

Le impugnazioni proposte dagli imputati contengono una parte comune (motivi da 1 a 3) e quindi alcune censure specifiche, così come illustrato nella parte espositiva.

La Corte, rinviato a quanto esposto in parte generale circa il reato di gestione di discarica abusiva, osserva che con i motivi comuni gli imputati chiedono a questo giudice di rivalutare circostanze di fatto che sono state oggetto dei giudizi di merito. Tali, infatti, debbono essere considerate le osservazioni concernenti i rapporti contrattuali tra le società gestite dai ricorrenti e Cavet, nonché le osservazioni in ordine alle modalità di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e dei prodotti risultanti dalle lavorazioni. Debbono qui richiamarsi i principi esposti in apertura della seconda parte della presente decisione in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e, conseguentemente, concludere per la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

Ad analoga conclusione deve giungersi per i due motivi ulteriori proposti dal sig. Trippi, che sono qualificabili come censure in punto di fatto. I giudici di merito hanno chiarito come la continuità delle condotte e la rilevanza dei fatti di danneggiamento siano indicativi di intenzionalità e di accettazione rispetto alle conseguenze nocive evidentemente previste; tale conclusione è stata in modo non illogico sostenuta sulla base della circostanza che (pagina 225 e seguenti) fin dal 1999 si erano registrati fenomeni di inquinamento delle acque e i prelievi di acque effettuati nel tempo (v. pag.231) avevano evidenziato la presenza di criticità chiaramente riferibili alle sostanze usate nei cantieri e nelle lavorazioni. A fonte di una motivazione coerente coi dati processuali e immune da vizi logici, le censure del ricorrente non individuano profili di violazione della legge e, limitate a questioni attinenti la valutazione delle prove, vanno dichiarate inammissibili.

Quanto allo specifico motivo di ricorso proposto dal sig. Geri, le osservazioni in esso contenute devono essere valutate alla luce dell'assenza di impugnazione

del Pubblico ministero nei suoi confronti in ordine al capo A1, con la conseguenza che la doglianza concernente la formula adottata dalla Corte di appello appare fondata e l'impugnazione deve essere accolta con riferimento ai soli effetti civili della decisione.

d. La posizione Madotto (punto 11 del dispositivo)

Il Tribunale ha assolto il sig. Madotto assieme ai coimputati dai reati di danneggiamento colposo a ciascuno ascritti ai capi 62), 63), 64), A), B), 11 A), 18 A) e 23 A), così riqualificati giuridicamente i fatti di cui alla imputazione, con la formula *"perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato"*.

Non risultando impugnazione del Pubblico ministero, la Corte di appello non è intervenuta sui capi di imputazione ora citati e ha pronunciato nei confronti del sig. Madotto soltanto in ordine al reato di danneggiamento contestato al capo B, con la formula assolutoria *"perché il fatto non costituisce reato"*.

Avverso tale decisione il sig. Madotto ha proposto cinque motivi di ricorso, sintetizzati nella parte espositiva, che qui si richiamano.

Osserva preliminarmente la Corte che il quarto e quinto motivo devono essere dichiarati inammissibili sulla base delle considerazioni in ordine ai limiti del giudizio di legittimità che sono stati esposti all'inizio della seconda parte della presente motivazione. Il ricorrente introduce elementi di fatto e sollecita una rivalutazione del materiale probatorio (dimensioni del cantiere, incarico svolto dalla ditta Ravanelli, esami testimoniali Morini e Madotto) che non può formare oggetto di giudizio in questa sede. Si versa, dunque, in ipotesi di motivi non ammissibili.

Il ricorso merita, invece, di essere accolto con riferimento agli effetti civili. La Corte di appello non ha fornito adeguata e chiara motivazione in ordine all'efficacia delle impugnazioni proposte dalle parti civili e delle relative richieste ed occorre sul punto provvedere alla luce di valutazioni di fatto che non possono essere rimesse al giudizio di questa Corte.

e. Le questioni civili

Come già accennato, gli imputati ricorrenti lamentano l'esistenza di errori e imprecisioni nella sentenza di appello derivanti dalla non corrispondenza fra il dispositivo di primo grado, le impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e dalle parti civili e, infine, il dispositivo di appello. A ciò devono aggiungersi le diverse valutazioni che questa Corte ha operato rispetto alla sentenza di appello.

Il ricorso del Pubblico ministero è stato, infatti accolto con riferimento ai punti 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata, e con riferimento al punto 8 del dispositivo quello proposto dal consorzio Cavet e dagli imputati che

lo hanno unitariamente sottoscritto. La Corte ha, quindi, rimesso al giudice di merito la valutazione delle conseguenze civili che riguardano le posizioni Cardu e Miola e parzialmente accolto, proprio in relazione agli effetti civili, i ricorsi proposti dai sigg. Cece, Geri e Madotto.

Per quanto concerne la posizione Cavet, le disposizioni civili devono essere rivalutate con riferimento ai reati ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 contestati ai capi 38 A e 40 A (il secondo assorbito nel primo) e con riferimento ai reati oggetto dei punti 3, 5 e 6 limitatamente a quelli per cui è stato disposto l'annullamento con rinvio.

In coerenza con quanto così disposto, l'applicazione del principio di soccombenza comporta la condanna degli imputati - esclusi Rubegni, Cece, Geri e Madotto - e del responsabile civile, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili, come segue:

- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Cianferoni, nella misura di € 3.556,00 oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Stefani, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Francesco Bevacqua, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Cardona, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Venturi, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge;
- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Rosario Bevacqua, nella misura di € 3.500,00, oltre accessori di legge.

In conformità con quanto sopra esposto, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto consegue che il solo sig. Trippi va condannato, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali a lui spettanti in relazione al presente grado di giudizio, nonché al versamento della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende non apparendo l'impugnazione proposta senza colpa nei termini fissati dalla sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186.

P.Q.M.

Annulla, la sentenza impugnata relativamente:

- al punto 5 del dispositivo, con esclusione della posizione Rubegni;

- al punto 3 del dispositivo, con esclusione dei reati contestati ai capi di imputazione 40, 45, 46, 47, 48, 49 e 77 bis;
 - ai punti 6 ed 8 del dispositivo, con esclusione del reato contestato al capo 39 A;
 - alle posizioni Cece (punto 9 del dispositivo) e Geri (punti 3 e 6 del dispositivo), con riferimento agli effetti civili;
 - alla posizione Madotto (punto 11 del dispositivo);
- e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

Rigetta, nel resto, i ricorsi presentati con riferimento ai punti del dispositivo suddetti, nonché i ricorsi relativi ai restanti punti.

Dichiara inammissibile il ricorso di Trippi Aldo che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Condanna gli imputati - esclusi Rubegni, Cece, Geri e Madotto - ed il responsabile civile, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili, come segue:

- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Cianferoni, nella misura di € 3.556,00 oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Stefani, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Francesco Bevacqua, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore della parte rappresentata dall'avv. Cardona, nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Venturi, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge;
- in favore delle parti rappresentate dall'avv. Rosario Bevacqua, nella misura di € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 18/3/2013

Il Consigliere estensore
Luigi Marini

Il Presidente
Saverio Felice Mannino

